

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

581^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 6 APRILE 2004

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente FISICHELLA
e del vice presidente SALVI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. VII-XXIII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-75

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 77-120

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 121-139

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 2

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

PRESIDENTE 3

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Discussione e reiezione di proposta di modifica:

PRESIDENTE 5, 14, 15

BORDON (*Mar-DL-U*) 7ANGIUS (*DS-U*) 8FABRIS (*Misto-AP-Udeur*) 10BOCO (*Verdi-U*) 11MALABARBA (*Misto-RC*) 12MARINO (*Misto-Com*) 13MANZIONE (*Mar-DL-U*) 14

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(340) CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo

(363) ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo

(911) MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo

(1913) CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo»

(1929) DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo

(2068) CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo

(2419) TONINI ed altri. – Norme concernenti lo sbarramento elettorale, le incompatibilità, le preferenze e le pari opportunità nelle liste per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo

(2551) COSSIGA ed altri. – Modifiche all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente norme per la elezione del Parlamento europeo

(2776) DATO. – Nuove norme in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e di disciplina dei rimborsi delle spese elettorali, a sostegno delle pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

(2782) CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA. - Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18: «Elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo»

(2791-bis) Disposizioni in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004 (Risultante dallo stralcio, deliberato il 17 marzo 2004, degli articoli 4, 6, 7, 8, 9 e 10 del disegno di legge d'iniziativa governativa n. 2791)

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato, con il seguente titolo: Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004:

MALAN (FI), relatore Pag. 16, 17, 22 e *passim*
D'ALÌ, sottosegretario di Stato per l'interno .18, 22,
24 e *passim*

D'ONOFRIO (UDC)	18, 41
BOCO (Verdi-U)	20
FABRIS (Misto-AP-Udeur)	21, 33, 53
FALCIER (FI)	21
VILLONE (DS-U)	23, 51
PESSINA (FI)	23
ALBERTI CASELLATI (FI)	24, 53
CADDEO (DS-U)	24
* DETTORI (Mar-DL-U)	26, 33, 34 e <i>passim</i>
DELOGU (AN)	26, 41, 51
NIEDDU (DS-U)	27, 37
TUNIS (UDC)	28
ROLLANDIN (Aut)	29, 44, 46
FEDERICI (FI)	30, 31
GUBERT (UDC)	32
BUDIN (DS-U)	32
* MULAS (AN)	38, 39
PETRINI (Mar-DL-U)	38, 47
MAGNALBÒ (AN)	39
AZZOLLINI (FI)	45
MARINO (Misto-Com)	45
BATTAGLIA ANTONIO (AN)	48

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .35, 36,
37 e *passim*

Deliberazione sul parere espresso dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(2869) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali:

FALCIER (FI), relatore	55
VILLONE (DS-U)	57
PETRINI (Mar-DL-U)	58

STIFFONI (LP) Pag. 60

Seguito della discussione:

(2841) Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento

(999) MASSUCCO ed altri. - Riparazione del danno subito dai pubblici dipendenti a causa di un processo penale ingiustamente promosso nei loro confronti

(Relazione orale):

BOSCETTO (FI), relatore	61, 66
SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	61, 69
FASSONE (DS-U)	62, 69, 70
EUFEMI (UDC)	64
ZANCAN (Verdi-U)	64
CAVALLARO (Mar-DL-U)	66
FALCIER (FI)	70
PETRINI (Mar-DL-U)	70

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 69

Verifiche del numero legale 70

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 7 APRILE 2004 71

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 340-363-911-1913-1929-2068-2419-2551-2776-2782-2791-bis:

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3	78
Articolo 4 ed emendamenti	80
Articolo 5 ed emendamenti	81
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5	85
Articolo 6 ed emendamenti	89
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6 e ordine del giorno	92
Articolo 7 ed emendamenti	97
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7 e ordine del giorno	100
Articolo 8	107
Proposta di coordinamento	107

DISEGNO DI LEGGE N. 2841:

Ordini del giorni	108
Articolo 1 del disegno di legge di conversione	110

Decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66:

Articolo 1 ed emendamenti Pag. 110

ALLEGATO B**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET-
TUALE NEL CORSO DELLA SEDUTA 121****GOVERNO**Richieste di parere per nomine in enti pub-
blici 131

Trasmissione di documenti 131

INTERROGAZIONI

Annunzio Pag. 71

Interrogazioni 131

Da svolgere in Commissione 138

ERRATA CORRIGE 139

**N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso
è stato rivisto dall'oratore.**

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 16,34.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 1° aprile.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,36 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

Discussione e reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. Dà comunicazione delle determinazioni assunte a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, in ordine al nuovo programma dei lavori e al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 6^{al} 22 aprile. (*v. Resoconto stenografico*). Avvertendo in particolare che il Ministro della difesa è disponibile a riferire domani alle ore 15 alle competenti Commissioni riunite di Camera e Senato sull'aggravamento della crisi irachena, esprime a nome del Senato la solidarietà ai militari italiani feriti a Nassiriya. (*Applausi*).

BORDON (*Mar-DL-U*). Avanza una proposta alternativa di calendario in relazione all'avvio della discussione del disegno di legge Gasparri nella seduta del 22 aprile, che determinerebbe un'inaccettabile restrizione

dei tempi per la discussione in Commissione su un provvedimento nodale per il funzionamento del sistema democratico, la cui approvazione entro il 30 aprile non risponde ad un interesse pubblico ma solo a quello di un singolo imprenditore. È inoltre contrario al contingentamento dei tempi per il dibattito sulle questioni preliminari alla discussione di tale provvedimento. Infine, si associa alla solidarietà espressa del Presidente ai militari italiani feriti in Iraq e considera positiva ma non sufficiente la partecipazione del Ministro della difesa ad una seduta delle Commissioni riunite di Camera e Senato, in quanto la gravità della situazione irachena avrebbe richiesto un intervento del Presidente del Consiglio nell'Aula del Senato. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

ANGIUS (*DS-U*). È favorevole alla prima parte del calendario, ma assolutamente contrario alle modalità previste per la discussione della legge Gasparri, che alla luce del messaggio di rinvio del Presidente della Repubblica richiede un'ampia discussione che è nei fatti preclusa dalla calendarizzazione per il giorno 22, visto che l'8^a Commissione permanente riprenderà i propri lavori a partire dal giorno 20 aprile. L'esame in tempi così ristretti di un provvedimento lesivo del pluralismo dell'informazione e che rappresenta un oggettivo vantaggio per il Gruppo Mediaset perpetua il conflitto di interessi del Presidente del Consiglio, ancor più evidenziato ed aggravato dalla riorganizzazione della RAI proposta dal direttore generale, che si traduce in un'appropriazione dell'azienda televisiva pubblica da parte di Forza Italia. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U*).

FABRIS (*Misto-AP-Udeur*). Propone di integrare il calendario della corrente settimana con la discussione, in coincidenza con la Giornata della sicurezza stradale promossa dall'Organizzazione mondiale della sanità, della mozione 1-00207, sottoscritta da senatori di tutti i Gruppi e che rappresenta un concreto segno di adesione a tale iniziativa. Auspica inoltre che la ripartizione dei tempi per la discussione delle proposte preliminari all'esame del disegno di legge Gasparri consenta alle componenti del Gruppo Misto di esprimere compiutamente la propria posizione.

BOCO (*Verdi-U*). Esprime sdegno rispetto alla proposta di calendario avanzata dalla maggioranza, che nei fatti limita a due soli giorni il tempo a disposizione della competente Commissione per l'esame del disegno di legge Gasparri. (*Applausi dal Gruppo Verdi-U*).

MALABARBA (*Misto-RC*). Qualora venissero confermate le notizie diffuse dalla stampa, negli scontri a fuoco cui ha partecipato il contingente militare italiano in Iraq sarebbero rimasti uccisi degli iracheni. Nel sottolineare la rilevanza di questo fatto nuovo rispetto alle decisioni assunte con la proroga della missione in Iraq, propone che nella seduta antimeridiana di domani si svolga una discussione sulla situazione irachena, alla presenza del Ministro della difesa o del Presidente del Consiglio, che si

concluda con votazione di atti di indirizzo, resi tanto più necessari alla luce delle dichiarazioni del ministro Martino circa un prolungamento oltre il 30 giugno della permanenza di truppe italiane in Iraq. Condivide altresì le critiche dei senatori che l'hanno preceduto in relazione al contingentamento dei tempi della discussione della legge Gasparri. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

MARINO (*Misto-Com*). Si associa alle considerazioni dei senatori che lo hanno preceduto. Ritiene, in particolare, necessario un dibattito in Aula non solo sulla guerra in Iraq ma anche sul complesso della situazione in Medio Oriente, alla luce del piano strategico per l'area predisposto dagli Stati Uniti e sostanzialmente condiviso, pur con qualche puntualizzazione, dal ministro Frattini senza aver ascoltato in proposito l'opinione del Parlamento.

PRESIDENTE. La proposta alternativa di organizzazione dei lavori emersa dagli interventi prevede di eliminare l'incardinamento della legge Gasparri e di inserire nel calendario un dibattito sulla situazione irachena e internazionale, alla presenza del Presidente del Consiglio.

Con votazione seguita dalla controprova, chiesta dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), il Senato respinge la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea avanzata dal senatore Bordon e da altri senatori. Resta pertanto definitivo il calendario adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(340) CADDEO ed altri. – *Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo*

(363) ROLLANDIN ed altri. – *Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo*

(911) MULAS ed altri. – *Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo*

(1913) CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – *Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo»*

(1929) DATO. – *Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo*

(2068) CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – *Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo*

(2419) TONINI ed altri. – *Norme concernenti lo sbarramento elettorale, le incompatibilità, le preferenze e le pari opportunità nelle liste per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo*

(2551) COSSIGA ed altri. – *Modifiche all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente norme per la elezione del Parlamento europeo*

(2776) DATO. – *Nuove norme in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e di disciplina dei rimborsi delle spese elettorali, a sostegno delle pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione*

(2782) CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA. – *Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18: «Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo»*

(2791-bis) Disposizioni in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004 (Risultante dallo stralcio, deliberato il 17 marzo 2004, degli articoli 4, 6, 7, 8, 9 e 10 del disegno di legge d'iniziativa governativa n. 2791) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato con il seguente titolo: Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 1° aprile è stato approvato l'articolo 3. Gli emendamenti 3.0.100 e 3.0.101 sono improcedibili, ai sensi del parere contrario della Commissione bilancio, ex articolo 81 della Costituzione. Passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

MALAN, *relatore*. Esprime parere contrario agli emendamenti all'articolo 4, norma interpretativa necessaria per un adeguamento all'attuale legge elettorale per la Camera dei deputati.

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprime parere contrario.

Il Senato respinge tutti gli emendamenti ed approva l'articolo 4.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che sugli emenda-

menti 5.0.103 (limitatamente al comma 2) e 5.0.2 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MALAN, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti l'articolo 5. Ritira gli emendamenti a firma del relatore ed invita i presentatori dei restanti emendamenti aggiuntivi a ritirarli nella considerazione che tanto il problema dello squilibrio nell'assegnazione reale dei seggi e della tendenza allo scivolamento dalle circoscrizioni più piccole verso le altre, quanto quello della divisione della circoscrizione isole per garantire la rappresentanza della Sardegna meritano di essere affrontati in un più generale provvedimento di riforma della composizione delle circoscrizioni, che dovrà essere meditato con ampio anticipo rispetto alle elezioni europee del 2009. Per lo stesso motivo preannuncia un invito al ritiro anche degli emendamenti presentati sul tema delle circoscrizioni elettorali con riferimento all'articolo 7. Infine invita al ritiro dell'emendamento 5.0.104, che affronta materia estranea all'oggetto del provvedimento. (*Applausi dai Gruppi FI e LP*).

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprime parere contrario sugli emendamenti all'articolo 5 e si rimette all'Assemblea sugli aggiuntivi.

D'ONOFRIO (*UDC*). Presenta un ordine del giorno che impegna il Governo a fornire entro l'anno dati finalizzati ad una revisione della composizione territoriale delle circoscrizioni per le elezioni europee onde garantire una più rigorosa rappresentanza delle diverse specificità territoriali e linguistiche.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G7.300 (*v. Allegato A*) verrà discusso con riferimento all'articolo 7.

Il Senato respinge l'emendamento 5.1 e la prima parte dell'emendamento 5.100, con conseguente preclusione della seconda parte e dei successivi 5.101 e 5.102.

BOCO (*Verdi-U*). Ringrazia il relatore per il ritiro dei suoi emendamenti, che consente di non correggere una ingiustizia con un sistema che ne creerebbe di nuove e dà tempo di giungere ad un'armonizzazione più meditata della composizione delle circoscrizioni elettorali per le consultazioni europee.

FABRIS (*Misto-AP-Udeur*). Apprezzando la sensibilità manifestata dal relatore con il ritiro dei suoi emendamenti, dichiara il voto favorevole del Gruppo

Il Senato approva l'articolo 5.

FALCIER (*FI*). Ritira l'emendamento 5.0.1, pur ritenendo idonea la soluzione individuata per consentire una rappresentanza alla Regione Sardegna.

PRESIDENTE. Conseguentemente l'emendamento 5.0.1/1 è decaduto. Gli emendamenti 5.0.103 e 5.0.2 sono improcedibili. L'emendamento 5.0.4 è improponibile. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che la 5^a Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 6.102 e 6.103.

MALAN, *relatore*. Invita al ritiro degli emendamenti 6.0.3 e 6.0.100 nonché del 6.0.101, pur esprimendo apprezzando sulla norma in esso contenuta. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti e chiede l'accantonamento del 6.0.1000/2 per esaminarlo con gli emendamenti tendenti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 7.

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il contenuto dell'emendamento 6.0.3 risulta sostanzialmente accolto con l'approvazione dell'articolo 1. Sui restanti emendamenti, esprime parere conforme a quello del relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti dal 6.1 e al 6.101.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.102 e 6.103 sono improcedibili.

VILLONE (*DS-U*). I Democratici di sinistra voteranno contro la disciplina transitoria per lo svolgimento abbinato delle elezioni europee, regionali e amministrative di cui all'articolo 6 per l'evidente strumentalità della scelta, che si giustifica solo sulla base delle convenienze politiche della maggioranza.

Il Senato approva l'articolo 6.

PRESIDENTE. Dichiara decaduto l'emendamento 6.0.3.

PESSINA (*FI*). Ritira l'emendamento 6.0.100

PRESIDENTE. L'emendamento 6.0.100/1 è decaduto.

ALBERTI CASELLATI (*FI*). Trasforma l'emendamento 6.0.101 nell'ordine del giorno G6.100 (*v. Allegato A*).

MALAN, *relatore*. Lo ritiene accoglibile, valutando positivamente la norma a tutela della trasparenza nelle liste.

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Lo accoglie.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'emendamento 6.0.1000 (testo 3). Passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che la 5^a Commissione ha espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, parere contrario sugli emendamenti 7.100, 7.101 e 7.102 e parere condizionato sugli emendamenti 7.0.104, 7.0.105 e 7.0.106.

CADDEO (*DS-U*). La disposizione di cui all'emendamento 7.0.200 (testo 2) consente alla Sardegna di eleggere propri rappresentanti al Parlamento europeo rimuovendo l'iniqua disposizione che, accorpando in un'unica circoscrizione la Sicilia e la Sardegna, nega di fatto a quest'ultima, in ragione di un inferiore numero di popolazione, una propria rappresentanza. L'ordine del giorno proposto dal senatore D'Onofrio è del tutto insufficiente in quanto rinvia una soluzione che invece è possibile adottare oggi. (*Applausi dal Gruppo DS-U e dei senatori Tommaso Sodano e Zanda*).

DETTORI (*Mar-DL-U*). Gli emendamenti presentati sono volti ad affermare la legittima richiesta del popolo sardo di una propria rappresentanza al Parlamento europeo, in nome di una visione dell'Europa che assume le Regioni come protagoniste. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Gubert*).

DELOGU (*AN*). Gli emendamenti presentati insieme con il collega Mulas propongono una soluzione per consentire alla Sardegna di essere rappresentata al Parlamento europeo, ritenendone inaccettabile l'assenza, considerato che altri territori d'Europa, con popolazione notevolmente inferiore, esprimono propri rappresentanti. Peraltro, la soluzione individuata nell'ordine del giorno D'Onofrio è insufficiente. (*Applausi dal Gruppo AN e del senatore Gubert*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

NIEDDU (*DS-U*). Occorre rimuovere la violenza perpetrata nei confronti della Regione Sardegna che, in nome di un irragionevole criterio elettorale, esclude il popolo sardo dall'Europa, configurando una vera e propria lesione del principio democratico della rappresentatività. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e del senatore Gubert*).

TUNIS (*UDC*). L'attuale norma elettorale, fondata sul criterio della popolazione, risulta punitiva nei confronti della Sardegna. Occorre pertanto riaffermare il diritto del popolo sardo che, in nome della propria autonomia regionale e delle proprie riconosciute specificità, chiede una legittima rappresentanza al Parlamento europeo. Auspica pertanto che il Governo accolga gli emendamenti che individuano soluzioni in tal senso in quanto l'ordine del giorno del senatore D'Onofrio, pur rappresentando

un passo in avanti, appare insufficiente. (*Applausi dal Gruppo UDC e del senatore Menardi*).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

ROLLANDIN (*Aut*). Sottoscrive gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 7, in quanto ogni Regione deve avere un proprio rappresentante al Parlamento europeo, mentre sono poco plausibili le argomentazioni in senso contrario. Sottoscrive anche l'ordine del giorno del senatore D'Onofrio, che prevede la necessaria riorganizzazione dei collegi, misura indispensabile per valorizzare la storia delle diverse Regioni e favorire una più attiva partecipazione delle minoranze linguistiche. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Betta*).

FEDERICI (*FI*). Nonostante il dato inoppugnabile del riconoscimento da parte dell'Unione Europea della specificità della Sardegna, viene disattesa con argomentazioni inconsistenti la richiesta del popolo sardo di esprimere un proprio rappresentante al Parlamento europeo. La Sardegna ospita basi della Nato con sommergibili nucleari, con la brigata Sassari è presente in Iraq, ma non è ascoltata quando reclama i propri giusti diritti. Invita dunque l'Aula ad appoggiare le proposte che potrebbero consentire ai sardi di eleggere finalmente un parlamentare europeo. (*Applausi dal Gruppo FI e del senatore Dettori*).

GUBERT (*UDC*). Il riconoscimento della discontinuità territoriale della Sardegna e quindi del suo diritto ad esprimere un parlamentare europeo è un problema nazionale, per cui invita i senatori a superare egoismi localistici e garantire al popolo sardo il diritto di eleggere un rappresentante in un organo che svolge funzioni importanti per la vita dei cittadini. Sottoscrive gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 7. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Dettori*).

BUDIN (*DS-U*). Sottoscrive l'emendamento 7.0.200 (testo 2) e l'ordine del giorno G7.300.

FABRIS (*Misto-AP-Udeur*). Aggiunge la propria firma agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 7.

MALAN, *relatore*. Esprime parere favorevole all'ordine del giorno G7.300 e contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 7, ad eccezione del 7.500. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti aggiuntivi; diversamente esprime parere contrario.

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. È favorevole al 7.500 e contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 7. Pur rimettendosi all'Aula, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti aggiuntivi, che non garantiscono l'approvazione di un rappresentante della Sardegna e indeboliscono la circoscrizione V. Accoglie l'ordine del giorno G7.300 condividendo l'invito ad una complessiva riconsiderazione della materia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G7.300, accolto dal Governo, non viene posto in votazione. Dichiara improcedibile l'emendamento 7.100.

DETTORI (*Mar-DL-U*). Annunciando il voto favorevole sull'emendamento 7.1, svolge una dichiarazione di voto sul complesso dell'articolo 7. Il contenuto dell'ordine del giorno è offensivo ed inaccettabile per il popolo sardo e pertanto esprime delusione e rammarico per il mancato riconoscimento del diritto al proprio futuro. La battaglia avviata continuerà, in quanto l'elezione del Parlamento europeo è estremamente importante e molto seguita dal popolo sardo, che anche in questa circostanza rivendica il ruolo che gli compete in un'Europa che è unione di popoli. La maggioranza dovrà quindi spiegare ai sardi per quali ragioni non ha inteso riconoscere i loro giusti diritti. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

Il Senato respinge l'emendamento 7.1. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore DETTORI (Mar-DL-U), è respinto l'emendamento 7.2. Il Senato approva l'emendamento 7.500, risultando precluso il 7.101.

PRESIDENTE. Dichiara improcedibile l'emendamento 7.102.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chiesta dal senatore DETTORI (Mar-DL-U), sono respinti gli emendamenti 7.3 e 7.4.

NIEDDU (*DS-U*). Annuncia il voto contrario sull'articolo 7, rinviando alle argomentazioni svolte nel precedente intervento.

MULAS (*AN*). Preannuncia un convinto voto favorevole agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 7, chiedendo per gli stessi il sostegno dell'Assemblea. Risulta infatti incomprensibile perché, una volta caduti i veti della Commissione bilancio ed essendosi il Governo rimesso all'Assemblea, si voglia ancora impedire che nel prossimo Parlamento europeo sieda anche un rappresentante del popolo sardo. (*Applausi dai Gruppi AN, UDC, DS-U e Mar-DL-U*).

Presidenza del vice presidente SALVI

PETRINI (*Mar-DL-U*). Occorre specificare che l'Assemblea sta per votare l'articolo 7, che non riguarda il tema della circoscrizione isole, affrontato con emendamenti aggiuntivi. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

Il Senato approva l'articolo 7, nel testo emendato.

MAGNALBÒ (*AN*). Dichiaro voto favorevole agli emendamenti volti a modificare le circoscrizioni in modo da garantire rappresentanza a tutte le Regioni. Ricorda infatti che anche le Marche non hanno potuto mai esprimere un loro rappresentante al Parlamento europeo. (*Applausi dal Gruppo AN*).

DETTORI (*Mar-DL-U*). Dichiaro voto favorevole, esprimendo soddisfazione per le adesioni giunte dai banchi della maggioranza.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MULAS (AN), il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 7.0.200 (testo 2), con conseguente preclusione della seconda parte e degli emendamenti successivi fino al 7.0.105 (testo 2).

D'ONOFRIO (*UDC*). L'ordine del giorno G7.300 aveva un senso solo se gli emendamenti testé respinti fossero stati ritirati. Poiché ora la loro bocciatura rischia di compromettere la soluzione di un problema che è nazionale e non meramente territoriale, ritira l'ordine del giorno. (*Applausi del senatore Castagnetti*).

DELOGU (*AN*). Fa suo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non è necessario, dal momento che l'ordine nel giorno è già stato accolto dal Governo.

Con distinte votazioni elettroniche, chieste dal senatore DETTORI (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 7.0.103 e 7.0.101. Viene respinto anche l'emendamento 7.0.106 (testo 2).

DETTORI (*Mar-DL-U*). Chiede la votazione nominale elettronica dell'emendamento 7.0.102, che attribuisce anche ai sardi l'identità di minoranza linguistica.

ROLLANDIN (*Aut*). Dichiaro voto favorevole all'emendamento, che affronta un tema sul quale anche il relatore ed il rappresentante del Governo hanno mostrato sensibilità.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 7.0.102. Risulta quindi approvato l'articolo 8.

PRESIDENTE. Riprende l'esame dell'emendamento 6.0.1000 (testo 3), precedentemente accantonato.

MALAN, *relatore*. Presenta un nuovo testo dell'emendamento. (*v. Allegato A*).

AZZOLLINI (*FI*). A nome della Commissione bilancio esprime parere favorevole sull'emendamento 6.0.1000 (testo 4).

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Nell'esprimere parere favorevole, ricorda che l'unificazione dei turni elettorali consentirà un notevolissimo risparmio.

Il Senato approva l'emendamento 6.0.1000 (testo 4).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

MARINO (*Misto-Com*). I Comunisti italiani si asterranno, lamentando la mancata introduzione delle norme sulla ineleggibilità per i titolari di cariche di Governo nazionale e regionale e per i sindaci di capoluoghi di provincia, le non condivisibili esitazioni in relazione all'estensione delle disposizioni per il riequilibrio della rappresentanza tra uomini e donne a tutte le elezioni e la decisione di non dare una soluzione tecnica al problema della rappresentanza della Sardegna. Esprime infine contrarietà alla decisione di unificare le date delle elezioni amministrative ed europee.

ROLLANDIN (*Aut*). Il Gruppo per le Autonomie, pur apprezzando alcune norme contenute nel provvedimento, in particolare quelle volte a garantire una prima applicazione del principio sancito dall'articolo 51 della Costituzione alle prossime elezioni europee, voterà contro il disegno di legge esprimendo rammarico per la mancata approvazione di alcuni emendamenti dell'opposizione, in particolare di quelli che avrebbero potuto meglio qualificare le circoscrizioni per venire incontro alle esigenze di rappresentanza delle minoranze etnico-linguistiche. (*Applausi dal Gruppo Aut*).

PETRINI (*Mar-DL-U*). Quando fu votato lo stralcio della maggior parte degli articoli del disegno di legge n. 2791, l'opposizione insistette per una rapida approvazione delle norme stralciate in modo da renderle applicabili per le prossime elezioni europee. Prende atto con soddisfazione che la maggioranza ha onorato l'impegno, ma rileva altresì che gran parte delle aspettative dell'opposizione risultano disattese. In particolare, non è stato introdotto il principio della ineleggibilità al seggio europeo dei titolari di cariche di Governo per garantire un equilibrato ed equo svolgi-

mento della campagna elettorale e per evitare un inganno ai danni degli elettori da parte di candidati che certamente non opteranno per la carica di membro del Parlamento europeo. Inoltre, i piccoli passi avanti compiuti sul terreno delle pari opportunità avrebbero dovuto essere ampliati e non è stato risolto il problema dell'assoluta incongruità nella circoscrizione insulare. Per queste ragioni i senatori della Margherita si asterranno. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

BATTAGLIA Antonio (AN). Dichiaro il voto favorevole di Alleanza Nazionale ad un testo che contiene importanti ed eque disposizioni, applicabili fin dalle prossime elezioni europee. L'estensione del sistema delle incompatibilità anche a sindaci e presidenti di provincia non immediatamente rieleggibili assicurerà stabilità alle amministrazioni locali, evitando possibili gestioni commissariali e poi dispendiose elezioni anticipate. L'articolo 3 sulla quota di rappresentanza dei sessi nelle liste elettorali, con le modificazioni intervenute in Aula, garantisce finalmente, dopo che nella scorsa legislatura il centrosinistra nulla aveva fatto in tale direzione, la possibilità che un numero congruo di donne venga finalmente eletto, come richiesto dal novellato articolo 51 della Costituzione. Si tratta di una norma provvisoria, da integrare con misure che intervengano sul costume e sulla cultura della società e da adeguate campagne di sensibilizzazione, ma tuttavia ancora necessaria poiché nonostante il valore a più livelli dimostrato, le donne risultano ancora sottorappresentate negli organismi elettivi. Ricorda infine l'importanza dell'estensione a tre del numero delle preferenze, che darà all'elettore maggiore possibilità di scelta. (*Applausi dal Gruppo AN*).

DELOGU (AN). In dissenso dal Gruppo, anche a nome del senatore Mulas, non parteciperò alla votazione non essendo stata individuata una soluzione per consentire la rappresentatività in seno al Parlamento europeo della Regione Sardegna.

VILLONE (DS-U). Dichiaro l'astensione dei Democratici di sinistra sul provvedimento, in quanto, pur esprimendo un giudizio fortemente critico sul complesso del provvedimento, in particolare sulle norme relative all'incompatibilità e all'abbinamento delle elezioni europee ed amministrative, la norma sulle pari opportunità, che avvia un processo di riequilibrio della rappresentanza femminile a partire dalle candidature al Parlamento europeo rappresenta una indubbia novità, anche se sarebbe stata auspicabile una scelta più coraggiosa. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

DETTORI (Mar-DL-U). In dissenso dal Gruppo non parteciperò alla votazione essendo state respinte le proposte di modifica della circoscrizione elettorale riguardante le isole per garantire rappresentatività alla Regione Sardegna.

ALBERTI CASELLATI (FI). Dichiaro il voto favorevole di Forza Italia ad una normativa che dispone opportune regole con riguardo al regime dell'incompatibilità e all'*election day*, rispondendo alle esigenze di economicità e trasparenza chieste dagli elettori, ed introduce per la prima volta nell'ordinamento una norma estremamente qualificante volta a favorire l'accesso delle donne alle cariche elettive, dando corpo al principio di uguaglianza costituzionalmente sancito. (Applausi dal Gruppo FI).

Presidenza del presidente PERA

FABRIS (Misto-AP-Udeur). Dichiaro il voto contrario del Gruppo, esprimendo un giudizio fortemente critico in particolare sull'articolo 1 come modificato, nel senso di consentire la deroga per le prossime elezioni al regime dell'incompatibilità per i sindaci di Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti già parlamentari europei.

MALAN, *relatore*. Poiché l'emendamento 6.0.1000 (testo 4) apporta una modifica alla tabella dell'IVA, avanza la proposta di coordinamento C1. (v. *Allegato A*).

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. E' favorevole alla proposta.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, la proposta C1 si intende accolta.

Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il Senato approva il testo unificato dei disegni di legge nn. 340, 363, 911, 1913, 1929, 2068, 2419, 2551, 2776, 2782 e 2791-bis, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004». La Presidenza è autorizzata ad effettuare gli ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari.

Deliberazione sul parere espresso dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(2869) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali

PRESIDENTE. Ricorda che, nel corso della seduta del 31 marzo, la 1^a Commissione ha espresso un parere favorevole sulla sussistenza dei

presupposti di necessità e di urgenza di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente. Successivamente, da parte del prescritto numero di senatori, è stato richiesto, sul parere in questione, il voto dell'Assemblea per quanto riguarda l'articolo 7.

FALCIER, *relatore*. Propone di confermare il parere favorevole alla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza già espresso in Commissione respingendo le obiezioni in ordine all'articolo 7, la cui norma trova fondamento nella necessità, in vista delle prossime elezioni, di rimuovere dubbi interpretativi ed eliminare una discrasia esistente nell'ordinamento tra le cause ostative alla candidabilità e le cause di sospensione dalle cariche elettive. (*Applausi dal Gruppo FI*).

VILLONE (*DS-U*). Si pronuncia a favore dell'insussistenza dei presupposti e requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento in primo luogo in quanto non appare ammissibile il ricorso alla decretazione d'urgenza in materia elettorale e poi perché la presunta discrasia del sistema – peraltro esistente già da alcuni anni – che si intende improvvisamente eliminare è motivata in realtà dalla volontà di favorire ben individuabili interessi personali.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Voterà contro la deliberazione della 1^a Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei requisiti costituzionali del decreto-legge in esame. La nota sentenza della Corte costituzionale, che ha posto fine al fenomeno della reiterazione dei decreti-legge, ha però determinato un'altra degenerazione, in quanto le Camere sono sottoposte al vincolo della conversione entro termini molto ristretti. Nel caso in esame, il provvedimento risolve una specifica situazione con una norma fotografica invece di ricorrere ad una revisione complessiva attraverso la legislazione ordinaria.

STIFFONI (*LP*). Annuncia il voto favorevole in quanto il decreto-legge pone riparo ad una evidente distrazione del Governo in carica nell'agosto del 2000. (*Applausi della senatrice Ioannucci*).

Il Senato approva il parere favorevole espresso dalla 1^a Commissione permanente.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2841) Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento

(999) MASSUCCO ed altri. – Riparazione del danno subito dai pubblici dipendenti a causa di un processo penale ingiustamente promosso nei loro confronti (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana si è conclusa la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del Governo. Stante l'assenza del rappresentante del Governo, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 19,43, è ripresa alle ore 19,49.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'ordine del giorno G1.

BOSCETTO, *relatore*. Esprime parere favorevole.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, dichiara improponibili l'ordine del giorno G2 e gli emendamenti 2.0.200, 2.0.201, 2.0.202, 2.0.4, 2.0.3, 2.0.1, 2.0.100, 2.0.2, 2.0.203, 2.0.7 e 2.0.204, in quanto estranei al contenuto del decreto-legge in esame.

PACE, *segretario*. Dà lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge e sugli emendamenti presentati (*v. Resoconto stenografico*).

Presidenza del vice presidente SALVI

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, avvertendo che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. Invita i presentatori ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, ricordando che la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.200, 1.204, 1.17 (limitatamente al comma 1), 1.3, 1.7, 1.6, 1.205, 1.201, 1.1, 1.10, 1.18 e 1.218.

FASSONE (*DS-U*). Gli emendamenti presentati rispondono ad una logica parzialmente diversa da quella del decreto-legge, che muove da una premessa condivisa quale la riparazione del danno, ma la attua in modo squilibrato, consentendo il rientro in servizio di chi si è volontariamente collocato in quiescenza e per i magistrati addirittura la possibilità di conseguire promozioni. Il testo, se da un lato non esclude la sussistenza di profili attinenti alla responsabilità disciplinare, dall'altro esclude alcune

sentenze di proscioglimento che ugualmente garantiscono l'estraneità del soggetto rispetto al fatto antigiuridico. Pertanto, l'emendamento 1.203 ricomprende tra le sentenze di assoluzione quelle emesse perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, mentre l'1.205 estende l'applicazione della norma oltre i cinque anni antecedenti l'entrata in vigore della legge, in quanto i criteri di bilancio non possono condizionare le esigenze di giustizia. Con l'emendamento 1.200 si evita che la riammissione in servizio consenta il superamento del limite massimo di anzianità, che è posto a tutela del servizio e non costituisce un diritto del dipendente. Infine, l'emendamento 1.213 corregge un evidente errore del testo, laddove equipara alle sentenze di proscioglimento i provvedimenti che dichiarano estinto il reato dopo un'assoluzione in primo grado, in quanto il ricorso alla causa estintiva e non ad una sentenza di piena assoluzione dimostra la fondatezza dell'appello proposto dal pubblico ministero. Considera illustrati i restanti emendamenti.

EUFEMI (*UDC*). Le esigenze di bilancio non possono comprimere in modo discriminatorio il diritto costituzionale al risarcimento dell'errore giudiziario; l'emendamento 1.2 introduce il criterio oggettivo del compimento dei 75 anni al momento dell'emissione della sentenza per poter beneficiare anche della riammissione in servizio, mentre con l'1.1 si estende il beneficio risarcitorio anche ai provvedimenti amministrativi annullati per illegittimità con sentenza definitiva. Preannuncia che chiederà la votazione con procedimento elettronico degli emendamenti su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. (*Applausi dal Gruppo UDC*).

ZANCAN (*Verdi-U*). Gli emendamenti proposti all'articolo 1 hanno lo scopo di correggere le soluzioni pasticciate individuate dal testo in esame. Risultano infatti sbagliate le disposizioni sul prolungamento del rapporto di impiego oltre i limiti di età previsti, vale a dire oltre i termini individuati non solo nell'interesse del lavoratore ma anche ai fini dell'efficienza e del corretto andamento del servizio pubblico cui le vicende personali, anche dolorose, debbono cedere il passo. Rilevato come la distinzione tra le diverse formule di proscioglimento sia contraria alla novella legislativa del 1989 che ha soppresso la formula dubitativa, si chiede per quale ragione l'applicazione di un principio di civiltà debba essere limitato ai casi intervenuti negli ultimi cinque anni. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U e DS-U e del senatore Marino*).

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Le norme in esame sembrano destinate a risolvere esigenze di carattere personale, pur rispondendo ad un principio generale la cui applicazione però non può comportare lo stravolgimento dell'ordinario andamento delle attività amministrative. In particolare, per quanto riguarda la magistratura, la riparazione non può che intervenire nel rispetto dei meccanismi di autogoverno della stessa. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

BOSCETTO, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento del senatore Falcier 1.500 il quale, meglio del pur apprezzabile 1.203 dei senatori Fassone e Bassanini, risolve le questioni poste dalla distinzione all'interno delle cause di proscioglimento tra quelle che escludono totalmente la pretesa punitiva e quelle che lasciano aperta la possibilità da parte dell'amministrazione di attivare procedure disciplinari o contabili. Precisato che il parere negativo della Commissione bilancio a causa dell'indeterminatezza della previsione contabile non ha consentito una estensione del limite oltre i cinque anni, per le stesse ragioni preannuncia il ritiro degli emendamenti 2.100 e 2.101. Ritiene opportuno non inserire quanto previsto dall'emendamento 1.1, già oggetto di normativa amministrativa generale, e si rimette al Governo sugli emendamenti 1.101 e 1.220, aventi per oggetto materia estranea ai contenuti del provvedimento. Invita i presentatori degli emendamenti 1.100 e 1.212 a ritirarli. Chiede l'approvazione dell'Assemblea per l'emendamento 1.500a con il quale si conferma la validità delle domande presentate ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge finanziaria 2004, prima dell'emanazione del decreto-legge. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il parere espresso dal relatore. Invita al ritiro i presentatori degli emendamenti 1.220 e 1.100, esprimendo in caso contrario parere negativo.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore FASSONE (*DS-U*), dispone la votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, dell'emendamento 1.200. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 20,30 è ripresa alle ore 20,50.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.200, 1.201 e 1.202 sono improcedibili.

FALCIER (*FI*). Ritira l'emendamento 1.100.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore PETRINI (*Mar-DL-U*), dispone la verifica del numero legale prima della votazione dell'emendamento 1.500. Avverte che il Senato non è in numero legale e pertanto rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute di domani.

La seduta termina alle ore 20,52.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,34*).

Si dia lettura del processo verbale.

PACE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 1° aprile.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bosi, Cantoni, Cursi, Cutrufo, D'Alì, De Corato, Degennaro, Dell'Utri, Forte, Guzzanti, Liguori, Mantica, Manunza, Saporito, Sestini, Siliquini, Sudano, Travaglia, Trematerra, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Caruso Antonino, per attività della 2^a Commissione permanente; Salini e Tomassini, per attività della 12^a Commissione permanente; Agoni, Basso, Bergamo, Mulas, Novi, Ponzo, Rollandin, Rotondo, Turrone e Vallone, per attività della 13^a Commissione permanente; Baio Dossi, Battaglia Giovanni, Bianconi, Boldi, Borea, Carella, Carrara, Cozzolino, Longhi, Ognibene, Salzano e Sanzarello, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul Servizio sanitario nazionale e sulle cause dell'incendio nel comune di San Gregorio Magno; Gaburro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Budin, Crema, Manzella, Nessa e Rigoni, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,36*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori successivi alla sospensione per le festività pasquali, dal 20 al 22 aprile.

Tenuto conto dei numerosi argomenti da discutere tra oggi e domani, la Conferenza ha anzitutto apportato variazioni agli orari di inizio e fine seduta: questa sera fino le ore 21; domani dalle ore 9,30 alle ore 14 e dalle ore 15,30 fino a conclusione.

Nella seduta pomeridiana di oggi proseguirà anzitutto la discussione del disegno di legge recante norme per l'elezione del Parlamento europeo, per il quale si è proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi nella misura di 2 ore e mezzo, onde garantire il voto finale (con la presenza del numero legale) entro questa sera. Si passerà poi alla deliberazione sui presupposti di costituzionalità relativi all'articolo 7 del decreto-legge in materia di enti locali e al seguito dell'esame del decreto-legge sui dipendenti pubblici.

In ogni caso, la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 7 aprile, si aprirà con l'illustrazione delle proposte relative alla limitazione della discussione sul disegno di legge di riforma del sistema radiotelevisivo con riferimento alle osservazioni contenute nel messaggio di rinvio del Capo dello Stato. In relazione al numero di proposte – da presentare entro le ore 21 di questa sera – la Presidenza si riserva di procedere ad una armonizzazione dei tempi del dibattito.

Dopo il voto su tali proposte, che avranno il trattamento procedurale delle questioni pregiudiziali, si passerà al seguito degli argomenti eventualmente non conclusi in serata e, ove possibile, agli altri già previsti

dal calendario vigente, con l'aggiunta del disegno di legge recante norme sulla prevenzione del gozzo endemico. Ove concluso dalla Commissione, sarà incardinato il decreto-legge sulla vendita di immobili pubblici.

Resta confermato che nella settimana di sospensione dei lavori per le festività pasquali (da giovedì 8 a lunedì 19 aprile) le Commissioni potranno riunirsi in relazione alle esigenze dei rispettivi calendari.

Nella settimana della ripresa (20-22 aprile) proseguirà la discussione degli argomenti finora non conclusi. Nella mattina di giovedì 22 aprile si procederà all'incardinamento del disegno di legge di riforma del sistema radiotelevisivo e dei decreti-legge in scadenza (enti locali; salute pubblica; proroga del condono edilizio).

Sull'aggravamento della crisi irachena il Governo ha comunicato la disponibilità del Ministro della difesa a riferire alle competenti Commissioni riunite di Camera e Senato domani pomeriggio alle ore 15.

Interrompo, colleghi, la mia lettura delle decisioni della Conferenza dei Capigruppo per inviare, sono certo a nome di tutto il Senato, la nostra solidarietà ai nostri militari feriti nei recentissimi eventi di Nasiriya. (*Applausi*).

Programma dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento – il programma dei lavori del Senato per i mesi di aprile, maggio e giugno 2004:

- Disegno di legge n. 1690 – Prevenzione gozzo endemico
- Disegno di legge n. 2467 – Disciplina delle attività di consulenza su strumenti finanziari (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- *Doc. XXII*, n. 13 – Proposta di inchiesta parlamentare sui fatti verificatisi a Genova in occasione del G8
- Disegno di legge n. 1972 – Modifiche agli articoli 83, 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di attribuzione dei seggi nell'elezione della Camera dei deputati (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge n. 1472 – Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero*)
- Disegno di legge n. 1019-1020-1175-B – Interventi per l'espansione dell'Università di Messina, dell'Università di Cassino e in favore dell'Università pontina, nonché per l'espansione e il potenziamento di sedi e poli decentrati di altri atenei (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

- Disegno di legge n. 1184 – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (*Voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge n. 1094-B – Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 1732 – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (*Voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge n. 2005 – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001 (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 2175-B-bis - Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI – Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (*Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica e approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 1753-B – Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge n. 2529 – Disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento
- Disegno di legge n. 2058 – Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria (*Approvato dalla Camera dei deputati – collegato alla manovra finanziaria*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge n. 2421 – Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 2791-bis e connessi – Disposizioni in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004 (*Voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge n. 2650 – Proroga di termini per l'esercizio delle deleghe legislative (*Voto finale con la presenza del numero legale*)
- Ratifiche di accordi internazionali
- Disegni di legge di conversione di decreti-legge
- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
- Elezioni di organi collegiali
- Mozioni
- Interpellanze ed interrogazioni

Calendario dei lavori dell'Assemblea
Discussione e reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – il calendario dei lavori per il periodo dal 6 al 7 aprile e dal 20 al 22 aprile 2004:

Martedì	6 aprile	(pomeridiana) (h. 16,30-21)	<ul style="list-style-type: none"> - Seguito ddl n. 2791-bis – Norme per l'elezione del Parlamento europeo (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) - Deliberazione ex art. 78, comma 3, Reg. sul ddl n. 2869 (Decreto-legge n. 80 del 2004, in materia di enti locali) - Seguito ddl n. 2841 – Decreto-legge n. 66, sui dipendenti pubblici (<i>Presentato al Senato – voto finale entro il 16 aprile 2004</i>) - Deliberazione ex art. 136, comma 2, Reg. sul ddl n. 2175-B-bis (Riforma sistema radiotelevisivo – <i>rinvio alle Camere dal Presidente della Repubblica; approvato dalla Camera dei deputati</i>) (mercoledì 7 ant., in apertura di seduta) - Seguito ddl n. 1972 – Attribuzione seggi vacanti Camera dei deputati (<i>Approvato dalla Camera dei deputati – voto finale con la presenza del numero legale</i>) - Seguito ddl n. 2421 – Riordino settore energetico (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) - Ratifiche di accordi internazionali - Seguito ddl n. 1184 – Delega dirigenza penitenziaria (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) - Seguito ddl n. 2650 – Proroga termini deleghe legislative - Seguito ddl n. 2005 – Regolarizzazione iscrizione corsi universitari (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) - Seguito ddl n. 1094-B – Attuazione art. 122 Cost. (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>) - Seguito ddl n. 1690 – Prevenzione gozzo endemico <p>Avvio discussioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ddl n. 2878 – Decreto-legge n. 41, vendita immobili pubblici (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione competente</i>) – scade il 24 aprile 2004 - Mozione n. 205, D'Onofrio ed altri, sulla ricerca scientifica
Mercoledì	7 »	(antimeridiana) (h. 9,30-14)	
Mercoledì	7 »	(pomeridiana) (h. 15,30)	

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2878 (Decreto-legge su vendita immobili pubblici, *ove concluso dalla Commissione*) dovranno essere presentati entro le ore 19 di mercoledì 7 aprile.

I lavori del Senato saranno sospesi per le festività pasquali da giovedì 8 aprile a lunedì 19 aprile 2004. In tale periodo, le Commissioni potranno riunirsi in relazione alle esigenze dei rispettivi calendari.

Martedì	20 aprile	(antimeridiana) (h. 10-13)	} – Seguito discussioni generali argomenti non conclusi
			} – Seguito ddl n. 2878 – Decreto-legge n. 41, vendita immobili pubblici (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione competente</i>) – scade il 24 aprile 2004. – Seguito discussione argomenti non conclusi Avvio discussioni generali (giovedì 22, ant.): – Ddl n. 2175-B-bis (Riforma sistema radiotelevisivo – <i>rinvio alle Camere dal Presidente della Repubblica; approvato dalla Camera dei deputati</i>) – Ddl n. 2869 – Decreto-legge n. 80, in materia di enti locali (<i>Presentato al Senato – voto finale entro il 29 aprile 2004</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione competente</i>) – Ddl n. 2873 – Decreto-legge n. 81, recante interventi urgenti per la salute pubblica (<i>Presentato al Senato – voto finale entro il 1° maggio 2004</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione competente</i>) – Ddl n. 2874 – Decreto-legge n. 82, recante proroga termini in materia edilizia (<i>Presentato al Senato – voto finale entro il 1° maggio 2004</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione competente</i>)
Martedì	20 aprile	(pomeridiana) (h. 16,30-20)	
Mercoledì	21 »	(antimeridiana) (h. 9,30-13)	
Mercoledì	21 »	(pomeridiana) (h. 16,30-20)	
Giovedì	22 »	(antimeridiana) (h. 9,30-14)	
Giovedì	22 aprile	(pomeridiana) (h. 16)	} – Interpellanze ed interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 2175-B-bis (Riforma sistema radiotelevisivo), 2869 (Decreto-legge n. 80, in materia di enti locali), 2873 (Decreto-legge n. 81, recante interventi urgenti per la salute pubblica) e 2874 (Decreto-legge n. 82, recante proroga termini in materia edilizia) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 22 aprile.

*Ripartizione dei tempi di discussione per il disegno di legge n. 2791-bis
(Norme per l'elezione del Parlamento europeo)*

(Totale 2 ore e 30 minuti)

Relatore	10'
Governo	10'
Votazioni	20'
AN	15'
UDC	12'
DS-U	18'
FI	21'
LP	9'
Mar-DL-U	13'
Misto	11'
Aut	8'
Verdi-U	8'
Dissenzienti	5'

BORDON (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDON (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo innanzitutto per ricordare a noi tutti che il calendario, sia pure relativamente ad alcune parti, è stato approvato a maggioranza. Per questo, Presidente, intendo formalizzare una proposta di segno alternativo, in particolare per quanto riguarda la volontà – che al momento considero incomprensibile, o meglio giustificata forse da motivazioni irricevibili volte a conseguire un obiettivo che considero ingiustificabile – di incardinare la cosiddetta legge Gasparri sin dalla prima settimana dopo Pasqua.

Ciò vuol dire intendere, non so su quale base, che la discussione da giorni e giorni iniziata in Commissione si sarà conclusa o comunque mettere una sorta di blocco alla libera determinazione di questa discussione, imponendo di fatto tempi accelerati su una questione che non ho bisogno di riprendere, in quanto è una delle questioni fondamentali e centrali dell'evoluzione del nostro sistema democratico perché tocca, come il nostro Presidente della Repubblica ha fatto intendere sia nel suo primo messaggio che in quello di rinvio alle Camere di questo provvedimento, questioni essenziali come quelle del pluralismo dell'informazione.

Forse ho udito male, sia per i noti problemi di acustica dell'Aula sia perché nella confusione generale non si riesce a sentire nemmeno ciò che lei dice, Presidente, ma se ho capito bene nella seduta di domani, quando discuteremo le questioni preliminari relative alla legge cosiddetta Gasparri, lei si è riservato di armonizzare – termine eufemistico per dire contingentare – i tempi di quel dibattito. Ciò accrescerebbe i motivi di contrarietà e sarebbe, a nostro avviso, un fatto piuttosto grave.

La questione preliminare è infatti centrale perché in questo momento, se non ci fossero i tragici avvenimenti in Iraq, direi che si sta procedendo *manu militari* all'occupazione della RAI. In queste ore, imporre una discussione contingentata su un tema centrale, cioè quali parti del disegno di legge devono essere riconsiderate dal libero Parlamento rispetto al rinvio del disegno di legge da parte del Presidente della Repubblica, è evidentemente decisione tutt'altro che ininfluenza.

Ho già detto nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi che non vi è altro motivo, se non esterno all'interesse pubblico e riguardante soltanto un imprenditore privato, per approvare entro il 30 aprile quella disposizione di legge. Nessun interesse pubblico impone tale scadenza; c'è un interesse privato ma voglio sperare che a cominciare dalla Presidenza tutto il Senato voglia ritrarsi dall'ennesimo atto rispondente a interessi privati e voglia perseguire gli interessi pubblici.

Signor Presidente, lei bene ha fatto ad esprimere solidarietà ai nostri ragazzi, ai nostri militari impegnati in queste ore in un'opera difficilissima e pericolosissima in Iraq. Noi rinnoviamo la solidarietà estendendola ai familiari che seguono con apprensione quelle vicende e a tutti i civili caduti in queste ore, vittime della situazione di conflitto. Insieme ad altri Capi-gruppo – lo ha fatto anche il senatore Battisti questa mattina in Aula – ho chiesto che il Presidente del Consiglio venisse immediatamente in Aula a riferire sulle vicende irachene. Il Governo ha risposto che interverrà domani, attraverso il Ministro della difesa, presso le Commissioni difesa riunite della Camera e del Senato.

Considero questa risposta positiva ma insufficiente; di fronte a ciò che sta accadendo in queste ore in Iraq vi è la necessità assoluta dell'intervento del Presidente del Consiglio, quanto meno del Ministro degli esteri o della difesa, in Aula. Rinnovo, quindi, la richiesta: chissà se il Presidente del Consiglio rinuncerà per una volta a partecipare a qualche trasmissione televisiva per venire nell'Aula di Palazzo Madama. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

ANGIUS (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS (*DS-U*). Signor Presidente, abbiamo espresso parere contrario alla seconda parte della proposta di calendario, mentre siamo d'accordo per l'esame immediato in Assemblea, nella speranza di concluderlo rapidamente, del disegno di legge elettorale, al fine di evitare l'ipotesi, che

pure è stata negata dal Governo, del ricorso ad un decreto-legge per lo svolgimento delle elezioni amministrative ed europee il 12 e il 13 giugno.

La nostra contrarietà più assoluta è relativa alla calendarizzazione della cosiddetta legge Gasparri. Riteniamo si tratti di un vero e proprio sopruso per due ordini di motivi.

Il primo è che pensiamo – ma di ciò discuteremo domani mattina, quando esamineremo le pregiudiziali – che il Parlamento, in questo caso il Senato della Repubblica, avrebbe dovuto discutere in maniera estensiva, rispetto al modo restrittivo proposto dal Governo, del contenuto del messaggio del Capo dello Stato con il quale veniva motivato il rinvio della legge approvata alcuni mesi fa dalle Camere. In realtà, il Governo e la maggioranza hanno dato di quel messaggio una interpretazione restrittiva e per noi negativa; dunque su questa prima questione esprimiamo un parere nettamente contrario.

Il nostro parere contrario è, se possibile, ulteriormente rafforzato dal fatto che viene previsto l'avvio della discussione in Aula del provvedimento per il giorno 22 aprile, che mi pare sia giovedì. Vorrei ricordare che la Commissione di merito – così mi è stato detto dai colleghi della Commissione medesima – riprenderà l'esame del provvedimento martedì 20, quindi per esaminare i numerosi emendamenti presentati al disegno di legge restano di fatto due o tre sedute della Commissione. Ciò significa concretamente che con questo calendario è altamente probabile che il disegno di legge venga in Aula senza il relatore, che invece avremmo voluto ci fosse, anche per consentire un più ordinato svolgimento della discussione.

È evidente che c'è la volontà del Governo e della maggioranza di approvare subito questa benedetta legge Gasparri. Noi non comprendiamo – insisto – le ragioni di questa rapida approvazione, di questa accelerazione, di questa grande velocizzazione che all'*iter* di questo provvedimento il Governo e la maggioranza imprimono, se non come uno scambio di favori – che del resto non è l'unico, ne ha alluso già il collega Bordon – all'interno degli equilibri della maggioranza per cui una mano lava l'altra.

In precedenza, era stata approvata sotto impulso – diciamo così, per non parlare di ricatto – della Lega Nord la riforma costituzionale, oggi sotto impulso – per non dire ricatto intimidatorio – di Forza Italia deve essere approvata, complice il ministro Gasparri, questa legge che è lesiva – insisto – del pluralismo dell'informazione e che – checché ne dica il Presidente del Consiglio – è un vero e proprio regalo all'azienda Mediaset, di cui egli è proprietario. Questa è la legge che testimonia più di ogni altra l'esistenza di un non risolto conflitto di interessi, che si perpetua continuamente.

Se a questo si aggiunge il fatto che il consiglio di amministrazione della RAI, sempre sotto impulso di Forza Italia, ha cercato di varare, complice in questo caso il direttore generale (e per fortuna, anzi per coerenza della quale la ringraziamo in modo assoluto, il Presidente della RAI ha preso giustamente le distanze), un assetto del servizio pubblico televisivo che è un altro scandalo, perché si vuole costruire una struttura monocolor

all'interno della RAI coniata e diretta da uomini controllati da Forza Italia, perché di questo si sta trattando, noi abbiamo contemporaneamente l'assalto da parte di Forza Italia al sistema RAI, al sistema televisivo pubblico e l'imposizione di una legge che tutela e garantisce gli interessi del Presidente del Consiglio, evidenziando un conflitto di interessi che non ha pari in tutta Europa.

Questa è la situazione nella quale ci troviamo. Naturalmente in campagna elettorale si fa questo ed altro per tenere insieme una maggioranza rabberciata, anzi a pezzi, e per cercare di ricreare un minimo di coesione all'interno della maggioranza e del Governo. Tuttavia, in questo modo si esercita una vera e propria azione ricattatoria dell'uno o dell'altro. Ci sono due forze politiche che costantemente pagano un prezzo, un pegno assai pesante a questa forma di mantenimento di finta coesione della maggioranza: si tratta di Alleanza Nazionale e dell'UDC, ma questi sono affari loro.

Quello che noi ancora una volta constatiamo è che, con l'approvazione e l'imposizione di questo calendario dei lavori al Senato della Repubblica, si fa l'ennesimo regalo a Forza Italia, configurando anche una questione pratica, qual è quella che stiamo esaminando, come una questione politica di estrema rilevanza, che chiamiamo conflitto d'interessi e che continua a non essere risolta, anzi ad essere pervicacemente perpetuata.

Mi sembra di aver detto abbastanza, credo di non dover aggiungere altro per motivare la nostra contrarietà al calendario proposto. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U e Mar-DL-U*).

FABRIS (*Misto-AP-Udeur*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS (*Misto-AP-Udeur*). Signor Presidente, vorrei innanzitutto avanzare una proposta aggiuntiva rispetto a quella da lei illustrata.

Domani, 7 aprile, è la giornata dedicata dall'Organizzazione mondiale della sanità al tema della sicurezza stradale. Su questo argomento, insieme ad altri 18 colleghi di tutti i Gruppi, ho presentato il 30 ottobre dello scorso anno una mozione. Se il Senato fosse d'accordo, credo si potrebbe inserire la discussione di tale mozione all'ordine del giorno di domani (visto che appunto domani cade questa giornata mondiale dedicata alla sicurezza stradale) ed in pochissimo tempo discuterla e approvarla.

Sarebbe un segno di attenzione e di impegno da parte del Senato della Repubblica rispetto ad una questione che sta mobilitando tutte le istituzioni nel nostro Paese (lo stesso Governo è impegnato in una campagna di comunicazione in questo senso). In tal modo, si darebbe un segno concreto dell'adesione del Senato a questa iniziativa dell'Organizzazione mondiale della sanità. È superfluo ora ricordare i numeri relativi agli incidenti stradali nel nostro Paese, perché li conosciamo.

Pertanto, Presidente, propongo a lei e ai colleghi di inserire nell'ordine del giorno di domani l'esame e l'approvazione della mozione 1-00207 del 30 ottobre scorso, cui hanno aderito praticamente tutti i Gruppi.

Mi soffermo ora sul tema di cui si propone la discussione domani, la cosiddetta legge Gasparri, che porta il nome del Ministro, anche se non credo sia lui il padre biologico di tale iniziativa. Già i colleghi che sono intervenuti hanno evidenziato che in Commissione si avverte la necessità di approfondire alcuni passaggi, oltre alle questioni pregiudiziali, per entrare anche nel merito di una vera e propria legge di sistema, che il Capo dello Stato ha rinviato all'esame del Parlamento per molte parti. Chiedo anch'io, quindi, che sia dato più tempo all'Aula per esaminare il provvedimento.

Vorrei, inoltre, sottolineare un aspetto della sua comunicazione all'Aula. In pratica, si sono messe le mani avanti rispetto al numero delle questioni pregiudiziali che domani dovessero essere presentate: lei ha detto che, una volta preso atto del numero delle questioni pregiudiziali presentate, si riserverà di armonizzare i tempi.

Allora, signor Presidente, visto che abbiamo già i tempi contingentati per una normativa di cui è inutile sottolineare l'importanza, considerato che si è espresso su di essa anche il Capo dello Stato, metto a mia volta le mani avanti. Siccome rimane irrisolta la questione delle modalità con cui i diversi Gruppi appartenenti al Gruppo Misto possono partecipare ai lavori di quest'Aula, e in considerazione del fatto che i senatori di Alleanza popolare-Udeur (e credo anche altri senatori del Gruppo Misto) intendono presentare delle questioni pregiudiziali, bisognerebbe cercare di non ricadere per l'ennesima volta nell'errore di togliere la possibilità ai presentatori di tali questioni di illustrarle entrando anche nel merito.

Comprendo, signor Presidente, l'esigenza che lei ha posto; tuttavia, visto che per l'ennesima volta la Giunta per il Regolamento ha deciso di non decidere, mi appello alla sua sensibilità affinché, nel momento in cui dovesse decidere su come armonizzare i tempi, tenga presenti le necessità del Gruppo Misto.

BOCO (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCO (*Verdi-U*). Signor Presidente, intervengo per ribadire e sottolineare il nostro convinto voto contrario a questo calendario dei lavori.

La legge Gasparri deve ancora essere esaminata, in base all'articolo 136 del nostro Regolamento, in termini di parere di conformità richiesto all'Assemblea, e ci accingiamo a votare un calendario che non solo armonizza i tempi di questa discussione, rispetto alla quale l'Aula sovrana avrebbe il diritto di definire se è discutibile tutto o solo una parte del disegno di legge, ma che addirittura, prima che lo stesso torni in Commissione, già stabilisce in quarantott'ore scarsi i tempi totali assegnati alla Commissione per questa lettura.

È veramente un insulto al rapporto che regola il lavoro parlamentare nell'Aula e nelle Commissioni; mi permetto di dire che è una violazione palese del modo di legiferare in un'assemblea elettiva. È, credo, una forma di ingiustizia che conosce pochi casi come questo: un calendario che prevede già per il giorno 22, prima che la Commissione debba ancora ricevere il disegno di legge, l'inizio del lavoro d'Aula.

Questo è il cuore della nostra ferma contrarietà e dello sdegno che riteniamo di dover mostrare di fronte a questa proposta di calendario. Non aggiungo altro a questo riguardo; mi soffermo, invece, pochi istanti sulla prima parte del calendario.

Tutti sappiamo che dobbiamo licenziare in tempi veloci il disegno di legge che riguarda l'organizzazione delle votazioni per le elezioni europee; fra pochi minuti inizieremo. Io confermo una netta opposizione ad alcune parti del disegno di legge e ad alcuni emendamenti che sono ancora in campo, e spero che la sordità che spesso colpisce l'Aula non la colpisca anche davanti a un disegno di legge che, per essere approvato, ha veramente bisogno del concorso di tutti.

Comunque, il calendario di oggi rimarrà certo segnato da questa valutazione che noi esprimiamo e dalla decisione che altri hanno preso in modo iniquo e ingiusto sulla legge Gasparri. Non mi resta altro, quindi, che riconfermare e sottolineare, rassegnandola all'Aula, la nostra ferma contrarietà al calendario proposto. (*Applausi dal Gruppo Verdi-U*).

MALABARBA (*Misto-RC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (*Misto-RC*). Signor Presidente, io condivido le osservazioni che hanno formulato prima di me i senatori Bordon, Angius e, in questo momento, il senatore Boco in relazione al contingentamento dei tempi sulla cosiddetta legge Gasparri. Parto però da un ragionamento di tipo diverso rispetto alle priorità della nostra discussione, con una particolare sottolineatura che riguarda la vicenda del nostro contingente militare in Iraq.

Io credo (se avessi potuto partecipare alla Conferenza dei Capigruppo l'avrei detto direttamente) che quanto è avvenuto a partire dalla serata di ieri introduca degli elementi di novità ulteriore rispetto alle decisioni che quest'Aula e il Parlamento italiano hanno assunto quando hanno deciso la proroga della missione militare italiana in Iraq.

Dico questo nel senso che oggi, sentendo non la televisione di Stato e neanche quelle private italiane, ma la CNN americana, mi è parso di capire, nonostante il mio inglese un po' stentato, che i caduti iracheni sono morti perché sono state le truppe italiane ad aver fatto fuoco. Questa notizia – ripeto – non l'abbiamo appresa direttamente dai nostri mezzi di informazione, ma da quelli internazionali.

Allora, se da una parte è giusto avere a cuore la tutela dei nostri militari che si trovano sicuramente in una situazione che rischia di andare allo sbaraglio, dall'altra parte noi ci troviamo nel bel mezzo di una guerra guerreggiata, con morti e feriti che sono anche prodotto dell'azione e dell'intervento diretto delle nostre truppe.

Io credo che, come si conviene a qualsiasi Paese democratico, sia giusto e doveroso non solo che il ministro Martino venga a riferire in Commissione difesa, ma che si riapra una discussione in Parlamento, e quindi anche in quest'Aula, per affrontare la drammaticità e le novità della situazione in Iraq.

Per tale ragione chiedo, recuperando così anche gli argomenti portati dai colleghi, che domani mattina, alla presenza del ministro Martino o, se disponibile, del Presidente del Consiglio, si svolga in Aula una discussione sulla situazione del contingente italiano in Iraq, che si concluda con un indirizzo, quindi con la votazione di mozioni. Questo, a mio avviso, dovrebbe fare un Parlamento democratico, perché la situazione attuale è diversa da quella che abbiamo affrontato nel momento in cui si è decisa la proroga della missione militare italiana in Iraq.

Aggiungo che il ministro Martino ha affermato non solo che alla data del 30 giugno sarà confermata la presenza del nostro contingente militare, ma che questo rimarrà sostanzialmente *sine die*, fino a quando le condizioni in Iraq lo richiederanno.

È un'ulteriore novità, perché il Parlamento formalmente ha deciso una proroga fino al 30 giugno e quindi, se ci sono delle novità in un senso o nell'altro, sia per chi chiede il ritiro delle truppe, sia per chi vuole il prolungamento della missione, la decisione non è nelle disponibilità del solo ministro Martino, ma deve essere assunta dal Parlamento.

Pertanto, la proposta che formulo, raccogliendo credo anche le indicazioni dei colleghi che mi hanno preceduto, è che domani l'Assemblea affronti al primo punto dell'ordine del giorno la discussione sulla situazione in Iraq, con mozioni di indirizzo, e successivamente gli altri punti indicati nel calendario. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

MARINO (*Misto-Com*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (*Misto-Com*). Signor Presidente, nell'associarmi alle dichiarazioni svolte dai colleghi che mi hanno preceduto, desidero insistere su un punto.

Come primissima informazione può anche andare bene che il ministro Martino venga a riferire alle Commissioni difesa congiunte di Camera e Senato, ma abbiamo tanti altri problemi, oltre alle allarmanti e tragiche notizie che ancora oggi ci giungono dall'Iraq.

Mi riferisco, signor Presidente, anche al piano strategico statunitense per il Grande e Medio Oriente, un piano che suscita legittime perplessità e riserve in tutto il mondo arabo. Il nostro Governo, attraverso le dichiara-

zioni del ministro Frattini, rese nel Consiglio Atlantico il 3 marzo scorso, pur puntualizzando giustamente che bisogna evitare che il piano sia imposto dall'esterno a popoli così variegati (si tratta, come diceva il presidente Mubarak, di un assemblaggio di culture, di tradizioni e di modi di vita diversi), ha mostrato una sostanziale condivisione del progetto per il Grande e Medio Oriente, di cui restano assolutamente imprecisati i contenuti.

La stessa Lega araba, riunitasi a Tunisi, anche se la Conferenza è slittata (o è fallita, se si preferisce) almeno su un punto ha raggiunto un accordo: prioritaria rispetto ad ogni altra questione è l'equa soluzione del problema israelo-palestinese. Questa è la questione prioritaria che abbiamo davanti, che rende instabile una vasta area.

Quindi, prima che condividere in termini preventivi un piano che suscita tanti allarmi e tante preoccupazioni, sarebbe più che giusto svolgere in quest'Aula un dibattito complessivo che ci consenta di avere un'informazione puntuale e precisa sugli avvenimenti (la mia parte politica è da tempo che chiede che il Governo riferisca tempestivamente in materia), ma soprattutto di affrontare le grandi questioni internazionali che abbiamo davanti a noi.

Non è possibile, signor Presidente, a un mese e mezzo circa dal Vertice di Istanbul, che il nostro Governo vada con una posizione di preventiva adesione ad un progetto per un Grande e Medio Oriente senza che in questo Parlamento ci sia stata la benché minima discussione, né in Aula né in Commissione. È una cosa assolutamente inconcepibile, tanto più che dopo il Vertice di Praga del novembre scorso il Parlamento non è stato affatto interessato ai nuovi contenuti e alle nuove missioni della NATO.

Ecco perché, signor Presidente, mi associo alle richieste dei colleghi. Abbiamo delle questioni più che prioritarie da affrontare, come quella dell'Iraq e come questo grande progetto per il quale abbiamo già presentato oggi stesso una interrogazione chiedendo che il Governo venga in quest'Aula ad affrontare il problema che abbiamo di fronte in tutta la sua delicatezza.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riassumo la proposta alternativa di calendario, che sarebbe quella di espungere dal calendario l'incardimento della discussione della legge di riforma del sistema radiotelevisivo, previsto per giovedì 22 aprile, inserendo un dibattito in Aula sulla situazione irachena (e non soltanto) alla presenza del Presidente del Consiglio.

Metto pertanto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Bordon e da altri senatori.

Non è approvata.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(340) CADDEO ed altri. – *Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo*

(363) ROLLANDIN ed altri. – *Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo*

(911) MULAS ed altri. – *Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo*

(1913) CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – *Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo»*

(1929) DATO. – *Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo*

(2068) CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – *Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo*

(2419) TONINI ed altri. – *Norme concernenti lo sbarramento elettorale, le incompatibilità, le preferenze e le pari opportunità nelle liste per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo*

(2551) COSSIGA ed altri. – *Modifiche all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente norme per la elezione del Parlamento europeo*

(2776) DATO. – *Nuove norme in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e di disciplina dei rimborsi delle spese elettorali, a sostegno delle pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione*

(2782) CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA. – *Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18: «Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo»*

(2791-bis) Disposizioni in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004 (Risultante dallo stralcio, deliberato il 17 marzo 2004, degli articoli 4, 6, 7, 8, 9 e 10 del disegno di legge d'iniziativa governativa n. 2791)

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato con il seguente titolo: Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 340, 363, 911, 1913, 1929, 2068, 2419, 2551, 2776, 2782 e 2791-bis, risultante dallo stralcio, deliberato il 17 marzo 2004, degli articoli 4, 6, 7, 8, 9 e 10 del disegno di legge d'iniziativa governativa n. 2791.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 1° aprile è stato approvato l'articolo 3.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 3.0.100 e 3.0.101 sono improcedibili.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti sottolineando che l'articolo 4 del provvedimento è semplicemente una norma interpretativa dell'attuale legge di cui c'era necessità, poiché la legge è del 1979 e non poteva certamente prevedere il tipo di elezione attualmente esistente per la Camera dei deputati.

Pertanto, invito a ritirare gli emendamenti, altrimenti il parere è contrario su tutti.

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.4/1, presentato dal senatore Del Pennino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.1/1, presentato dal senatore Del Penino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dai senatori Stiffoni e Pirovano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, vi sono alcuni emendamenti tendenti a modificare il numero delle preferenze; su questi, cioè sugli emendamenti 5.1, 5.100, 5.101 e 5.102, esprimo parere contrario.

Ritiro gli emendamenti 5.0.102, 5.0.100 e 5.0.101 a mia firma.

Vi è poi l'emendamento 5.0.1/1, presentato dal senatore Del Pennino quale subemendamento all'emendamento 5.0.1 del senatore Falcier, sul quale formulo un invito al ritiro.

Questi quattro emendamenti aggiuntivi rappresentano un tentativo di porre rimedio allo squilibrio che si viene a creare nell'assegnazione reale dei seggi, nella quale si verifica la tendenza ad uno scivolamento dei seggi dalle circoscrizioni più piccole verso le altre. Su questi emendamenti, ciascuno dei quali rappresenta un tentativo di porre rimedio al problema, una consultazione anche ampia delle forze politiche di maggioranza e opposizione è avvenuta, sia pure con sfumature di pareri, alla conclusione che il vero riequilibrio ci potrebbe essere con una rivisitazione più ampia della legge, che ci ripromettiamo di affrontare non quando giungeremo nell'imminenza delle consultazioni per le elezioni europee del 2009, ma molto prima.

Pertanto, si ritiene a questo punto che sia più opportuno che questi emendamenti siano ritirati e comunque che non sia affrontata la questione in questa sede.

Vi sono poi due emendamenti, il 5.0.103 e il 5.0.2, che in modi diversi trattano della possibile divisione della circoscrizione delle isole in

due circoscrizioni. È questo un altro problema che dovremo riaffrontare in futuro, quello della rappresentanza della Sardegna, su cui vi è stato un forte impulso da parte dei senatori provenienti da questa Regione, e non solo, per trovare rimedio ad una situazione di sottorappresentanza di questa Regione.

Tuttavia, è altamente sconsigliabile affrontare in questo momento una modifica della conformazione delle circoscrizioni (e dunque non possiamo procedere) perché il problema non riguarda solo la Sardegna, ma ci sono anche altre Regioni che si trovano in difficoltà; in generale, abbiamo il problema di circoscrizioni molto grandi, dal punto di vista sia dell'estensione territoriale che del numero di abitanti.

È una questione che tutte le forze politiche sentono come importante e come un punto da affrontare con attenzione e approfondimento. Anche in questo caso, come accennavo prima per il problema dello squilibrio tra circoscrizioni grandi e piccole, credo di poter esprimere un pensiero comune affermando che su questo problema dovremo tornare dopo il prossimo turno di elezioni europee, non nell'imminenza del turno seguente, ma piuttosto con ampio anticipo su di esso per poter effettuare un approfondito esame e rivisitare questa legge, che al momento crea parecchi problemi anche a seguito della riduzione generale del numero dei seggi spettanti all'Italia.

Pertanto, su questi emendamenti, così come su quelli concernenti il problema della Sardegna aggiuntivi all'articolo 7, sui quali comunque esprimerò i pareri a suo tempo, invito i proponenti al ritiro.

Anche in merito all'emendamento 5.0.104 del senatore Lauro invito al ritiro, in quanto affronta un tema decisamente distante da quello oggetto del provvedimento.

Nel caso in cui gli emendamenti sui quali ho formulato un invito al ritiro non fossero ritirati, esprimo su di essi parere contrario. (*Applausi dai Gruppi FI e LP*).

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti all'articolo 5 e mi rimetto all'Aula per quanto riguarda gli emendamenti aggiuntivi allo stesso articolo.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato l'ordine del giorno G7.300, che invito il presentatore ad illustrare.

D'ONOFRIO (*UDC*). Signor Presidente, vorrei chiedere ai colleghi senatori una cortesia, poiché si tratta di una questione su cui il relatore ha fatto un riferimento molto importante. Taluni emendamenti dei colleghi rappresentano l'opportunità e la necessità di modificare l'attuale composizione territoriale delle cinque circoscrizioni, prevedendo una circoscrizione Sardegnana.

Mi permetto di chiedere ai colleghi tutti, a partire dal senatore Tunis del mio Gruppo, di ritirare tali emendamenti poiché ho presentato un ordine del giorno, che mi auguro sia largamente condiviso, di cui vorrei, se

mi è consentito, dare lettura. Esso pone in evidenza che non si tratta di un fatto localistico e di una rivendicazione territoriale purchessia, ma di un'esigenza talmente avvertita che ci impegna a cambiare complessivamente l'attuale assetto territoriale delle cinque circoscrizioni. Da questo punto di vista, l'ordine del giorno impegna il Governo su alcuni punti, e sostanzialmente impegna il Parlamento a deliberare autonomamente in questa materia non appena saranno forniti due dati al momento mancanti.

Il testo dell'ordine del giorno è dunque il seguente: «Il Senato, in occasione della votazione del disegno di legge Atto Senato 2791-*bis* concernente disposizioni in materia di elezioni di membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004, rilevata la necessità di una revisione organica dell'attuale disciplina legislativa relativa all'elezione al Parlamento europeo che tenga conto della nuova disciplina costituzionale europea», che noi auspichiamo sia approvata al più presto, o in questo semestre o nel prossimo, «relativa alla composizione e alle funzioni del Parlamento europeo e del Comitato europeo dei poteri locali», che è una novità istituzionale rilevante e vedremo poi quali sono i suoi poteri, «e della disciplina costituzionale italiana concernente la forma di Stato e, in particolare, le autonomie regionali ordinarie e speciali», quindi, sono due gli elementi che concorrono ad una revisione complessiva delle circoscrizioni europee, «a tal fine impegna il Governo a fornire entro l'anno i dati necessari per la suddetta legislazione organica concernente l'elezione al Parlamento europeo, finalizzata – questo è il punto sul quale mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi – ad una più rigorosa rappresentanza delle specificità territoriali, culturali e linguistiche».

Quindi, si fa riferimento ad un *iter* legislativo che noi ci accingiamo a concludere, all'attuale ripartizione in circoscrizioni e alla necessità di una revisione organica complessiva.

Credo che sia merito in particolare dell'insistenza dei colleghi eletti in Sardegna aver indicato in questo un problema reale e non localistico. Mi permetto di dire che se, come mi auguro, l'ordine del giorno sarà largamente condiviso, magari all'unanimità, sarebbe opportuno che gli specifici emendamenti fossero tutti ritirati.

PRESIDENTE. Questo ordine del giorno sarà discusso ed eventualmente votato in sede di discussione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 7.

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Caddeo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.100, presentato dal senatore Marini, fino alle parole «*con le altre*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 5.100 e gli emendamenti 5.101 e 5.102.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

BOCO (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCO (*Verdi-U*). Signor Presidente, quando si lavora nel Senato, ci si confronta molte volte in Aula e si deve anche dare atto con sincerità alla fine di un percorso che è stato compiuto. Voglio ringraziare il relatore e le forze di maggioranza e di opposizione con le quali ci siamo confrontati, e soprattutto per il ritiro degli emendamenti a firma del collega Malan, che ha dato la possibilità di affrontare questo provvedimento in modo diverso.

Rimangono incomplete molte cose, come molte debbono essere migliorate in futuro. Deve essere migliorato il rapporto – anche il collega D'Onofrio lo ricordava – che riguarda alcune Regioni ed alcune parti del nostro Paese, la Sardegna, il Friuli ed altre Regioni: lo affronteremo.

Rimane ancora incompiuta un'altra parte, e fino a che non sarà risolta ci trascineremo dietro qualcosa che non funziona. Abbiamo cinque circoscrizioni, delle quali due sono sopra i 15 milioni di abitanti, due di circa 10 milioni di abitanti e una di 6 milioni e mezzo di abitanti; insieme (ha ragione il collega D'Onofrio, e il relatore Malan lo ha ribadito) lontano dal momento elettorale dovremo trovare il modo di armonizzare il *quantum* abitativo.

Gli emendamenti del relatore, nello specifico, cercavano di sostituire il voto assoluto con quello percentuale, sicuramente cambiando le cose, ma non risolvendo a nostro avviso una ingiustizia oggi evidente, bensì sostituendola con nuove ingiustizie.

Ecco perché devo dare atto a chi ha ritirato, *in primis* al relatore, questi emendamenti di aver compiuto un passo avanti, ed ecco perché con questa dichiarazione di voto vorrei dire che rimane molta insoddisfazione su molte parti del provvedimento.

Riconosco che un pezzetto di percorso abbiamo cercato di compierlo tutti con uno spirito positivo per superare problemi che non siamo riusciti a risolvere, ingiustizie che rimangono ancora scritte; forse abbiamo provato a risolvere con un concorso trasversale completo, che riguarda tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione, i problemi che avevamo di fronte.

Vorrei che questo dato positivo rimanga agli atti della discussione dell'articolo 5. La soluzione di alcune questioni rimane incompiuta, ma è stata indicata la possibilità di un percorso, e di questo ringrazio il relatore.

FABRIS (*Misto-AP-Udeur*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS (*Misto-AP-Udeur*). Signor Presidente, ringrazio anch'io il relatore ed i Capigruppo di maggioranza e di opposizione per l'attenzione e la sensibilità dimostrate in questo passaggio con il ritiro degli emendamenti.

Il collega Boco e il collega D'Onofrio hanno ricordato che c'è ancora molto da fare per garantire adeguata rappresentanza a tutte le circoscrizioni. Il problema non riguarda soltanto le isole, ma anche la Basilicata, e vi è la necessità che al Parlamento europeo siedano i rappresentanti di tutte le Regioni italiane.

Il metodo che è stato seguito in questo passaggio, differente da quello adottato con riguardo all'articolo 1, incontra la nostra soddisfazione; annuncio pertanto il voto favorevole del mio Gruppo e ringrazio nuovamente i Presidenti dei Gruppi che hanno raccolto le nostre preoccupazioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 5.0.102, 5.0.100 e 5.0.101 sono stati ritirati.

Chiedo al proponente se accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 5.0.1.

FALCIER (*FI*). Signor Presidente, aderisco all'invito del relatore e ritiro l'emendamento 5.0.1 con rammarico, perché dall'andamento della discussione – il relatore aveva presentato una proposta analoga – sembrava che l'emendamento fosse ritenuto idoneo a risolvere un problema reale.

Si trattava di assicurare ad ogni circoscrizione che il numero degli eletti fosse uguale al numero dei candidati assegnati. In secondo luogo, l'emendamento avrebbe potuto rendere un po' di giustizia alla regione Sardegna, aumentando la probabilità di eleggere un rappresentante tramite l'aumento del numero degli eletti. Spero che vi siano altre occasioni per tornare sulla questione.

PRESIDENTE. A seguito del ritiro dell'emendamento 5.0.1, l'emendamento 5.0.1/1 è decaduto.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 5.0.103 e 5.0.2 sono improcedibili, mentre l'emendamento 5.0.104 è improponibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi su di essi.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 6. L'emendamento 6.0.3 è stato sostanzialmente assorbito dall'approvazione di un emendamento riferito all'articolo 1; perciò, ove non fosse precluso, invito la senatrice Ioannucci a ritirarlo.

L'emendamento 6.0.100 del senatore Pessina evidenzia un punto importante relativo alla comunicazione durante la campagna elettorale. Inviterei il senatore Pessina a ritirarlo poiché in questo momento non sembrano ci siano le condizioni per poter affrontare questo punto. Di conseguenza, c'è un invito al ritiro per il subemendamento 6.0.100/1 del senatore Del Pennino.

L'emendamento 6.0.101 della senatrice Alberti Casellati propone una norma di trasparenza molto interessante per quanto riguarda la rappresentanza di entrambi i sessi nelle liste. Si tratta di una sorta di completamento dell'articolo 3, che abbiamo approvato la settimana scorsa, tuttavia, per com'è adesso formulato il testo di quell'articolo, l'emendamento risulta di difficile applicazione. Infatti, dal momento che la norma prevede che le percentuali siano soddisfatte a livello nazionale, e poiché i manifesti, che qui si vorrebbe includessero anche la menzione della percentuale di entrambi i sessi rappresentata nelle varie liste, vengono fatti a livello circoscrizionale, risulta impossibile applicare la norma, se non nei suoi requisiti minimi che si suppone tutte le liste rispetterebbero.

Credo, tuttavia, che tale indicazione potrà essere accolta nella formulazione del provvedimento riguardante questo stesso argomento relativamente alle elezioni diverse da quella europea. Inviterei, pertanto, la senatrice Alberti Casellati a ritirare l'emendamento, pur apprezzandone l'intendimento.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.0.1000 (testo 3) a mia firma, ne chiedo l'accantonamento per discuterlo dopo gli emendamenti tendenti ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7 al fine di approfondire alcuni aspetti.

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.1, 6.2, 6.100, 6.101, 6.102 e 6.103. L'emendamento 6.0.3 è assorbito dalle risultanze della discussione in seno all'articolo 1. Per quanto riguarda i restanti emendamenti, così come proposto dal relatore, invito i presentatori al ritiro, diversamente esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.100, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.101, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 6.102 e 6.103 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

VILLONE (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, dichiaro il voto contrario del nostro Gruppo all'articolo, intanto perché siamo contrari per principio ad interventi sulla materia elettorale per profili così delicati in tempi ormai ravvicinatissimi al voto, ed altresì per la evidente strumentalità della scelta legislativa che qui si propone, che si giustifica con le esigenze politiche della maggioranza e con il suo chiaro tentativo di sottrarsi ad una tempistica del voto che avrebbe potuto comportare per essa delle conseguenze da essa stessa valutate negativamente.

Non abbiamo inteso dar luogo ad evidenti iniziative di ostruzionismo per ovvi motivi, ma intendiamo lasciare a verbale con chiarezza la nostra valutazione della norma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Stante l'assenza del proponente l'emendamento 6.0.3 è decaduto.

Senatore Pessina, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 6.0.100?

PESSINA (*FI*). Signor Presidente, lo accolgo; tuttavia, desidero sottolineare la finalità dell'emendamento, ossia rivedere la legge n. 212 del 4 aprile 1956, ormai piuttosto obsoleta e non adatta ai tempi. Mi auguro quindi che, prima o poi, si proceda a una sua revisione.

PRESIDENTE. A seguito del ritiro dell'emendamento 6.0.100, l'emendamento 6.0.100/1 è decaduto.

Senatrice Alberti Casellati, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 6.0.101?

ALBERTI CASELLATI (*FI*). Signor Presidente, il senatore Malan ha rilevato la bontà dell'impostazione di questo emendamento, che risponde ad esigenze di trasparenza; tuttavia, capisco che possa determinare qualche difficoltà anche di ordine pratico, quindi chiedo al relatore e al rappresentante del Governo se può essere trasformato in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'eventualità avanzata dalla senatrice Alberti Casellati.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, se si invitasse il Governo a tener conto di queste esigenze di trasparenza nella formulazione di norme che riguardino l'equilibrata rappresentanza dei sessi nelle istituzioni il mio parere non potrebbe che essere favorevole.

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo lo accoglie e si impegna a valutare in un prossimo disegno di legge l'opportunità di una migliore trasparente indicazione nella composizione delle liste e delle risultanze della discussione dell'articolo 3 di questa legge.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.100 non verrà posto ai voti.

Accantoniamo l'emendamento 6.0.1000 (testo 3) del relatore e passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori a illustrare.

CADDEO (*DS-U*). Signor Presidente, non ritireremo l'emendamento 7.0.200 (testo 2), anzi lo confermiamo e chiediamo che venga discusso ancora e approvato.

Con l'emendamento proponiamo di consentire alla Sardegna di eleggere i suoi rappresentanti nel Parlamento europeo. Di fronte a questa proposta il senatore D'Onofrio ha presentato un ordine del giorno, dicendo, bontà sua, che il problema è fondato, ma che la soluzione è rimandata al 2010 – *campa cavallo che l'erba cresce* – e che sarà legata a una soluzione di ordine generale. Ma noi abbiamo presentato un problema, non generale, bensì specifico, perché c'è un trattamento penalizzante per una realtà dell'Italia.

Non condivido neppure l'osservazione che non possiamo discuterne perché non c'è tempo. Non è vero. Il tempo c'era e c'è. Abbiamo presentato la proposta nel giugno del 2001 e l'abbiamo messa all'attenzione della Commissione. Era lì, chiara. Non la si è voluta prendere in esame in tempo per discussioni interne alla maggioranza.

L'ordine del giorno sembra a questo punto un fazzolettino di carta per asciugarci le lacrime perché non ci danno contentini, ma noi non pianiamo e non vogliamo un contentino, reclamiamo un diritto leso.

Attorno a questa proposta si sono usate argomentazioni un po' strampalate. Il senatore Falcier ha detto che avremmo potuto sfruttare l'emen-

damento 5.0.1, a sua firma per risolvere, seppure in parte, il nostro problema. Ma quella proposta avrebbe lasciato la questione esattamente così com'è; facendo delle analisi rispetto alle votazioni della volta precedente, la Sicilia avrebbe preso nove parlamentari su nove.

Non sarebbe cambiato nulla con quella proposta del senatore Falcier, quindi, per cortesia, non usate quest'argomentazione. Anzi, la decisione di usare la formula delle 1.600 persone e delle tre preferenze, signor Presidente, renderebbe ancor più difficile una soluzione; frantumando coloro che di queste popolazioni vanno a votare registreremmo un'ulteriore complicazione: la matematica certezza che non è possibile eleggere nessuno.

Ci troviamo, quindi, di fronte al rigetto della richiesta di venire incontro ad un diritto. Non si tiene conto neppure dell'indicazione che proviene dal Consiglio dell'Unione Europea del 29 giugno 2001, che ha approvato l'atto relativo alle elezioni del Parlamento europeo. L'articolo 2 prevede che in funzione delle specificità nazionali si possano costituire circoscrizioni e noi siamo di fronte ad una specificità, che a questo punto diventa nazionale: un'isola lontana dalla terraferma non può essere rappresentata da parlamentari eletti in un altro territorio, questa è la realtà; ma è quello che sta avvenendo da due legislature e credo che con buon senso bisognerebbe prenderne atto e porvi rimedio.

Noi siamo 1.600.000 abitanti, signor Presidente, però siamo legati ad un'altra isola che ne ha quasi sei milioni: con queste regole non sarà mai possibile eleggere un nostro delegato al Parlamento europeo.

Chiediamo forse qualcosa di speciale? Chiediamo forse di avere un trattamento differenziato da altre Regioni, anche piccole? Anche questo problema non esiste: noi non chiediamo una riserva, non chiediamo di togliere nulla alle altre Regioni; noi, con 1.600.000 abitanti, abbiamo diritto a due rappresentanti, li eleggiamo con i nostri voti, senza chiedere nulla a nessun'altra Regione.

Ci sono Regioni più piccole, come la Valle d'Aosta e la Basilicata (di cui si è parlato), che hanno pochi abitanti e io penso che sia anche un loro buon diritto chiedere una rappresentanza, ma noi, a differenza di queste Regioni, abbiamo i numeri per eleggere i nostri rappresentanti. Ci toglie questo diritto soltanto il fatto che veniamo aggregati ad un'altra realtà più grande; il diritto viene leso da una regolazione sbagliata della legge elettorale. Non chiediamo dunque un privilegio: chiediamo solo, come dice il Consiglio dell'Unione Europea, di fare leggi che tengano conto della realtà; e la realtà ha questa connotazione.

Credo, quindi, che le argomentazioni addotte non siano fondate: in realtà, manca la volontà politica della maggioranza di considerare il diritto di un popolo. Noi non siamo solo un'isola: abbiamo un'identità etno-storica, culturale e linguistica che è specifica e vogliamo partecipare alla costruzione dell'Unione Europea, che è l'avventura straordinaria dei prossimi anni, con qualche nostro rappresentante.

Vogliamo essere presenti in Europa come siamo presenti nel Parlamento italiano. L'Europa non è soltanto un'unione di Stati: è e deve di-

ventare anche un'unione di cittadini e un'unione di popoli; e allora un popolo distinto ha il diritto, anche perché ha i numeri, di partecipare.

Pertanto, le argomentazioni addotte non ci convincono. Noi consideriamo l'ordine del giorno un riconoscimento importante, ma il rimandare la soluzione non alla prossima bensì alla successiva consultazione elettorale ancora, ci sembra una risposta non adeguata. Io penso che vi sia una mancanza, una sordità rispetto ad un problema posto giustamente, che vi sia la volontà di non ascoltare un popolo che chiede il rispetto di un diritto, non un privilegio.

Chiedo ai colleghi di riflettere ancora su queste argomentazioni, perché non chiediamo un privilegio, bensì solo una decisione giusta. (*Applausi dal Gruppo DS-U e dei senatori Sodano Tommaso e Zanda*).

DETTORI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, la speditezza con cui questo provvedimento sta compiendo il suo *iter* fa pensare che i senatori in quest'Aula hanno trovato la soluzione per mettersi in pace con la loro coscienza.

Due anni fa, signor Presidente, lei molto cordialmente mi accolse nel suo studio; il tema era la presenza della Sardegna in Europa. Oggi noi chiediamo all'Assemblea del Senato il rispetto di una richiesta, anche sommessa, che tutti i senatori sardi stanno avanzando in nome e per conto del popolo che rappresentano.

Gradiremmo avere un voto consapevole e soprattutto serio, che prenda la sua anima dalla necessità che oggi le Regioni hanno di essere veramente presenti e protagoniste in Europa. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Gubert*).

DELOGU (*AN*). Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti di cui è primo firmatario il senatore Mulas.

Credo che quello che stiamo trattando sia un argomento importante. È chiaro che noi sardi ci stiamo scontrando contro un muro che difficilmente potremo sbrecciare, però quando leggiamo che il Lussemburgo, con 400.000 abitanti, ha sei deputati europei, che l'isola di Malta, con circa 400.000 abitanti, ha cinque deputati europei, che Cipro, con 700.000 abitanti, ha sei deputati europei e che l'Estonia, che pure non è un'isola ed ha 1.400.000 abitanti, ha sei deputati europei mentre la Sardegna, con oltre 1.500.000 abitanti, non avrà, come non ha avuto in passato, neanche un rappresentante in Europa, è evidente che davvero non possiamo accettarlo.

Sono molto grato al presidente D'Onofrio per aver presentato un ordine del giorno a tale riguardo, ma sappiamo perfettamente, perché siamo consapevoli di quanto accade, che un ordine del giorno, se può costituire un riconoscimento formale (ed appunto per questo ringrazio il collega D'Onofrio), certamente non potrà consentire ai sardi di far valere i loro diritti in Europa come tutte le altre popolazioni che compongono l'Europa medesima.

Per questo non ritireremo gli emendamenti presentati, pur sapendo che verranno bocciati. (*Applausi dal Gruppo AN e del senatore Gubert*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

NIEDDU (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NIEDDU (*DS-U*). Signor Presidente, è evidente che in assenza dell'approvazione delle proposte emendative perdureranno le condizioni per il prosieguo di una vera e propria insopportabile violenza nei confronti della Sardegna: quella della matematica certezza della ineleggibilità di alcun parlamentare europeo dell'Isola.

Continuare ad impedire, in premessa, la rappresentanza della Sardegna nel Parlamento europeo e farlo con un sopruso, per il combinato disposto del collegio unico Sicilia-Sardegna e delle tre preferenze di cui all'articolo 5, colpisce il senso di appartenenza dei sardi alla medesima comunità italiana.

Di più: nessuno può responsabilmente negare che tale condizione di mancata rappresentanza realizzi una grave lesione del rapporto democratico tra i cittadini della Sardegna e la massima istituzione comunitaria. Istituzione alla quale ai sardi, in quanto comunità etnico-storica, viene impedito di partecipare, non perché numericamente esigui (ricordo che il quoziente per un parlamentare europeo è di circa 400.000 elettori, e dunque la Sardegna ha i numeri per vedere eletti almeno due parlamentari), ma in ragione di un impianto di norme elettorali distorcenti e distorsive di qualsiasi minimo ed accettabile criterio funzionale alla composizione della rappresentanza democratica di un'Assemblea di eletti dal popolo. Tutto ciò viene negato.

Non è ragionevole, è anzi decisamente assurdo che ormai da due legislature venga umiliato il diritto dei sardi ad essere rappresentati nell'Europa degli Stati e delle Regioni. E venga umiliata la specificità autonomista riconosciuta costituzionalmente alla Sardegna, proprio in virtù del suo portato storico-culturale e del fatto che la comunità dei sardi fosse preesistente alla Nazione italiana e di essa, non a caso, parte costitutiva.

Vorrei anche ricordare che non solo l'articolo 6 della Costituzione sancisce la tutela delle minoranze etnico-linguistiche, ma la stessa Unione Europea più volte ha affrontato questo problema, dalla lontana Conferenza di Helsinki del 1975 sulla sicurezza e cooperazione in Europa, alla più recente Convenzione quadro sulle minoranze del 1995, il cui articolo 15 stabilisce che gli Stati membri dell'Unione favoriscono la effettiva partecipazione delle minoranze alla vita culturale, sociale, economica e politica degli Stati e della Comunità dell'Unione Europea.

Il Governo e tutti i colleghi sanno bene che la Sardegna esprime un'identità, una propria soggettualità comunitaria, fatta di cultura, di lingua, di un vissuto storico, caratteri che hanno resistito persino al venir meno della

forma istituzionale della Nazione sarda da quando lo Stato del Regno di Sardegna, rinunciando al proprio Statuto, diede avvio al processo dell'Unità d'Italia e, nella continuità storica, alla Repubblica italiana.

C'è da chiedersi perché sia possibile ad altre analoghe realtà, la cui genesi identitaria è legata all'insularità, come ha ricordato poc'anzi il collega di Alleanza Nazionale, esprimere diversi parlamentari europei ed invece ad una realtà dalla insopprimibile peculiarità antropologica, storica, geografica, come la Sardegna, con circa 1.600.000 abitanti, venga negata qualsiasi, anche minima, rappresentanza in ragione di norme palesemente ingiuste, discriminatorie, punitive, distorcenti un'accettabile equa e reale rappresentatività.

Non c'è democrazia senza rappresentatività, per questo i sardi, tutti i sardi, di ogni e qualsivoglia orientamento politico, sentono come una violenza il perpetuarsi di norme discriminatorie, come ben sanno anche i colleghi della maggioranza.

Vedete colleghi, relatore e Governo, questo non è un problema solo dell'opposizione e neanche di tutti i sardi, è un problema di tutti coloro che amano la democrazia, è un problema che come sardi, come parte lesa, poniamo a tutti voi, espressione dell'intera comunità italiana, confidando sul vostro sostegno ad un mero atto di giustizia che alla Sardegna restituisca quanto le spetta oggi e non con impegni a futura memoria da incassare tra qualche decennio. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e del senatore Gubert*).

TUNIS (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUNIS (*UDC*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi senatori, i parlamentari sardi avrebbero volentieri fatto a meno di insistere per sanare una situazione antidemocratica se non fossimo stati mossi da un forte senso di responsabilità nei confronti del popolo sardo, quel senso di responsabilità che stiamo chiedendo a voi.

L'attuale norma elettorale punisce severamente la Sardegna che, sulla base della popolazione residente, risulta penalizzata nei confronti della Sicilia. Tale legge limita la stessa autonomia concessa statutariamente alla Sardegna, in quanto non risponde alla primaria esigenza dei cittadini sardi di raggiungere la tanto auspicata possibilità di eleggere un diretto rappresentante della Sardegna nel Parlamento europeo.

Questa accorata richiesta non è un'esigenza dei parlamentari sardi o del governo regionale, ma è un sacrosanto diritto di tutta la popolazione sarda, che chiede al Governo e al Parlamento il rispetto rigoroso dell'autonomia speciale della Sardegna, il rispetto per la sua lingua, riconosciuta dallo Stato, il rispetto della democrazia.

Quel che vogliamo sentire, allora, oltre alle voci dei parlamentari sardi, è la voce del Governo che dichiara di accogliere formalmente le ri-

chieste della Sardegna e faccia propri gli emendamenti presentati dai senatori sardi.

L'ordine del giorno G7.300 del senatore D'Onofrio assume un impegno preciso, sicuramente positivo nei confronti della Sardegna; è un passo in avanti ma, seppur esprimendo il mio apprezzamento, sono dell'avviso che ci siano ancora i tempi e le condizioni per non rinviare la decisione a domani. Oggi possiamo ancora farcela se sapremo essere determinati, coraggiosi e responsabili. (*Applausi dal Gruppo UDC e del senatore Merardi*).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

ROLLANDIN (*Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLLANDIN (*Aut*). Signor Presidente, desidero chiedere, a nome del Gruppo delle Autonomie, di aggiungere la firma all'ordine del giorno G7.300 non solo perché le argomentazioni testé svolte sono convincenti, ma perché credo che l'Assemblea dovrebbe porre molta attenzione ai problemi che sono stati sollevati.

Infatti, se è vero, come sembra, che vi è l'esigenza di una partecipazione attiva delle Regioni alla costruzione dell'Europa, la garanzia è quella di avere, per ogni Regione, almeno una rappresentanza all'interno del Parlamento europeo. I numeri di altre realtà dimostrano che ciò è possibile, come riteniamo sia possibile e necessario valorizzare la storia delle Regioni, in particolare di quelle ad autonomia differenziata, cioè delle Regioni a statuto speciale, e delle minoranze etnico-linguistiche che la Costituzione italiana ha garantito e che la nuova Convenzione europea tende a rispettare, come enunciazione ma non nella forma della diretta partecipazione, rimandando ai singoli Parlamenti.

Sappiamo che le Regioni escluse – e parlo in questo momento in particolare della Valle d'Aosta – come la Sardegna e il Molise, da tempo avevano rappresentato questa esigenza. Oggi si giunge a dire che non c'è tempo e non c'è la possibilità di approvare una modifica, e questo adesso forse è vero, tenuto conto che si arriva a discutere di questo tema importante in zona Cesarini. Nel contempo, credo che dire che non si è potuto fare sia una giustificazione poco plausibile; diciamo piuttosto che non si è raggiunto un accordo per farlo.

A questo proposito, penso che l'ordine del giorno D'Onofrio vada nella direzione corretta. Ci auguriamo che i tempi indicati per ridiscutere nell'insieme la riorganizzazione dei collegi vengano effettivamente rispettati, tenendo conto delle suggestioni che qui sono state ricordate.

È molto importante che ci sia il richiamo alla valorizzazione delle minoranze etnico-linguistiche che – voglio ricordarlo – è stato a sua volta adottato anche in altre discussioni, sempre a livello di riforme costituzionali che vanno nel senso di una maggiore e più attiva partecipazione delle Regioni, dato che, nello specifico, la Valle d'Aosta non ha forse i numeri per essere direttamente rappresentata.

Quindi, se mi è permesso anticiparlo, chiederemo di poter sottoscrivere come Gruppo delle Autonomie l'ordine del giorno presentato dal presidente D'Onofrio, augurandoci che esso venga accolto e, soprattutto, gli sia data attuazione. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Betta*).

FEDERICI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERICI (FI). Signor Presidente, colleghe e colleghi, credo di essere l'ultimo senatore che rappresenta la Sardegna a prendere la parola su questo argomento, che ritengo delicatissimo. Non intendo fare sintesi di ciò che è stato detto dai miei colleghi, ma intendo prospettare alcuni argomenti molto semplici, e per questo vi chiedo un po' di attenzione e di cortesia.

Il dato certo e inoppugnabile è che la Sardegna con questo sistema non ha assolutamente ed in modo certo la possibilità di nominare un proprio rappresentante nella Comunità Europea; questo dato è certo e inconfutabile, perché così dicono tutte le precedenti votazioni. I nostri emendamenti si propongono allora di modificare questo stato di cose inaccettabile. Perché è inaccettabile? Non mi appellerò a discorsi opinabili sul fatto se la nostra sia o no un'isola e se abbia una sua specificità.

Signor Presidente e colleghi, la Comunità Europea ha posto la nostra Regione nell'obiettivo 1. Non stiamo parlando di ipotesi, ma di un dato oggettivo. La Sardegna è stata riconosciuta dalla Comunità Europea nell'obiettivo 1. Di questo stiamo parlando, della Comunità Europea che ci ha riconosciuto una specificità e ha affermato che dobbiamo ricevere un particolare sostegno come popolazione e come territorio. Questo è il dato oggettivo.

Oggi, con l'adesione dei Paesi dell'Est, siamo stati spostati nell'obiettivo 2, ma ciò non significa che quella specificità non sia riconosciuta, anzi, per questo motivo è accentuata la necessità della Sardegna di avere un proprio rappresentante nella Comunità Europea.

Questi sono i dati: è un riconoscimento europeo. Oggi dovremo dire ai sardi che con questo sistema avranno tale riconoscimento, dovranno partecipare a questa importantissima competizione elettorale, ma, sia ben chiaro, nessuno di loro potrà essere eletto. Mi affido alle decisioni dell'Aula per stabilire se questo è un dato, non dico politico, ma morale.

Questo è il discorso: cari sardi, vi vogliamo sempre tanto bene (ce lo avete detto in tutti i modi, con ordini del giorno, pareri e quant'altro), però

dovete andate a votare senza poter avere un vostro rappresentante eletto. Questo è il vero dato e la vera esigenza che qui si pone.

Quali sono allora gli argomenti contro quanto noi chiediamo e vogliamo? Nessuno, o comunque sono argomenti fumosi, che non si capiscono. Ci si vieta cioè anche di portare argomentazioni contro altre argomentazioni. Ditecelo *apertis verbis* quali sono le condizioni ostative in modo che potremo ribattere; altrimenti, per controbattere ce le dovremo inventare, anche perché conosciamo le varie riserve mentali.

La prima è che altre Regioni avanzerebbero identica pretesa. Può essere questo un discorso? Se gli spettano, concedeteglielo, altrimenti no; ma cosa c'entra con i nostri interessi e i nostri diritti? Vi è stato già detto che altre realtà, come Cipro e Malta, diverse sia in senso territoriale che come popolazione, assolutamente inferiori alla Sardegna, hanno non uno, ma più rappresentanti.

Quali altri argomenti ci dobbiamo inventare? Qualcuno si potrebbe chiedere fino a quando si abuserà della pazienza dei sardi. A questo punto faccio degli esempi cattivi, perché dobbiamo essere un po' cattivi: nessuno ci toglie specificità, anzi ce le danno. Abbiamo sommergibili radioattivi nel posto migliore e più bello del Mediterraneo con il rischio di tumori; abbiamo le basi NATO con l'uranio arricchito e il rischio che ne consegue. Altra specificità della Sardegna: ci si dice quanto ci si vuol bene, ma se è necessario andare in Iraq, a Nasiriya, vada la Brigata Sassari.

Arriviamo a capirci alla fine di questo discorso, siamo tanti bravi, siamo benvenuti quando si tratta di doveri, ma quando si tratta di diritti come questo, allora si tirano fuori argomenti fumosi di nessuno spessore, di nessuna concretezza, senza neanche darci la possibilità ... (*Brusìo in Aula. Richiami del Presidente*). La ringrazio, signor Presidente. Si dice che l'argomento non è in questo momento opportuno, ma cosa significa? Noi stiamo chiedendo semplicemente una cosa e non scippiamo ... (*Brusìo in Aula. Richiami del Presidente*).

Signor Presidente, l'argomento mi accalora veramente.

PRESIDENTE. Io la ascolto, senatore Federici.

FEDERICI (*FI*). Noi non vogliamo scippare niente a nessuno, in particolare alla Sicilia. Vogliamo riconosciuto un nostro diritto e non vogliamo sottrarre niente di quello che ci spetta, tanti rappresentanti spettano alla Sardegna, tanti ne vogliamo con un metodo molto semplice: circoscrizione divisa in due, la Sicilia con i suoi voti, la Sardegna con i nostri voti.

Io mi affido alla coscienza e spero che ciascuno di noi voti in piena libertà; meritiamo che ci sia riconosciuto questo diritto, appoggiate la nostra battaglia. Forse sarò un illuso, ma credo nella forza degli argomenti, ritengo che le nostre argomentazioni siano valide e pertanto confido davvero in un voto favorevole. (*Applausi dal Gruppo FI e del senatore Dettori*).

GUBERT (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT (*UDC*). Signor Presidente, sento il dovere di intervenire perché mi sembra ingiusto che un problema di questo tipo sia lasciato soltanto alla rivendicazione dei sardi. Credo sia un problema nazionale: qual è la più corretta ripartizione dei rappresentanti del Parlamento? È giusto che una Regione così ampia e così grande come la Sardegna, così distinta e distante non abbia praticamente la *chance* di avere propri rappresentanti? Credo non sia giusto ed è vero che la soluzione ideale, guardando il carattere proporzionale del sistema elettivo, sarebbe una divisione delle attuali grandi circoscrizioni anche sul territorio del continente, però credo che la situazione sarda sia particolare ed abbia una discontinuità territoriale e culturale più ampia.

Abbiamo approvato nella scorsa legislatura una legge che riconosce il popolo sardo come minoranza da proteggere e la lingua sarda come lingua da proteggere. Quali sono i motivi per cui oggi non si può risolvere questa situazione? Credo che se tutti, anche quelli che vorrebbero avere una propria autonomia dichiarassero di rinunciare a rivendicarla oggi, e infatti non ci sono neanche emendamenti in questa direzione, ritenendo invece che sia giunto il momento di soddisfare questa rivendicazione sarda, potremmo qui in Aula cambiare le cose.

Credo veramente che il Governo e il relatore, la maggioranza e la minoranza debbano compiere un passo in più e avere il coraggio, superando qualche egoismo e facendo qualche sacrificio, di dare una rappresentanza al popolo sardo nell'ambito di un corpo parlamentare che ha sempre più incisività sulla vita di ciascuna Regione oltre che di intere Nazioni.

Vorrei aggiungere la mia firma agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 7, ritenendo che non ci si possa accontentare di un ordine del giorno che rinvia la soluzione del problema alle calende greche. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Dettori*).

BUDIN (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma le ricordo che i tempi del suo Gruppo sono quasi esauriti.

BUDIN (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 7.0.200 (testo 2), di cui è primo firmatario il senatore Caddeo. Non aggiungo altri argomenti perché considero quelli già svolti, anche dal collega Rollandin, sufficientemente convincenti. Sottoscrivo anche l'ordine del giorno G7.300.

FABRIS (*Misto-AP-Udeur*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS (*Misto-AP-Udeur*). Desidero anch'io aggiungere la firma agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 7.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7. Invito i proponenti a ritirare gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 7, altrimenti il parere è contrario.

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 7, ad eccezione dell'emendamento 7.500 del relatore che risponde ad una precisa prescrizione della 5^a Commissione permanente.

Invito anch'io i presentatori a ritirare gli emendamenti aggiuntivi perché, ove bocciati, costituirebbero un precedente non condiviso dalla maggioranza dell'Assemblea parlamentare; in ogni caso, mi rimetterò all'Assemblea. Il discorso è più complesso di quanto sia stato evidenziato durante il dibattito perché anche l'approvazione di queste proposte non garantirebbe la rappresentanza alla Sardegna e indebolirebbe ulteriormente rispetto all'attuale sistema elettorale la circoscrizione V.

Accolgo invece l'ordine del giorno G7.300, che è condiviso da tutti i Capigruppo, di maggioranza e di opposizione. È opportuna una riflessione complessiva perché tutto il sistema delle circoscrizioni deve essere riequilibrato così come il conteggio dei resti da attribuire.

MALAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, sono anch'io favorevole all'ordine del giorno G7.300.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.300 non sarà posto in votazione.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.100 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1.

DETTORI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DETTORI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, arriva finalmente a conclusione un provvedi-

mento estremamente delicato e molto atteso dai sardi, perché definisce le regole elettorali del futuro Parlamento europeo.

Signor Presidente, abbiamo parlato di un ordine del giorno condiviso da tutti i Capigruppo, di maggioranza e di opposizione; d'altra parte agli ordini del giorno è difficile non dare adesione, non si nega a nessuno. Il problema, però, non è l'ordine del giorno che, signor Presidente, le confesso, trovo anche offensivo, perché segnalare che c'è un'ipotesi tra le forze politiche che concordano di respingere le richieste legittime dei sardi, consentendo loro di sperare che la prossima volta potranno avere sorte migliore non è facilmente accettabile. Tuttavia...

PRESIDENTE. Senatore Dettori, lei sta parlando sull'emendamento 7.1 che pone temi diversi rispetto a quelli che lei sta affrontando adesso.

DETTORI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, faccio una dichiarazione di voto su tutti i miei emendamenti, poi credo di non dover intervenire più.

Si preferisce, signor Presidente, un meccanismo elettorale che scontenta pezzi importanti della realtà del nostro Paese pur di salvaguardare privilegi ed egoismi che per la loro dimensione non possono neanche essere confessati.

Credo che il Senato possa dare atto ai senatori sardi di aver fatto il possibile per evidenziare le ragioni profonde che giustificano la necessità di garantire alla Sardegna l'elezione di propri rappresentanti al Parlamento europeo. Non ci sono parole che possono essere spese ancora e ulteriormente per esprimere la profonda delusione. Un popolo a cui viene sottratto il diritto al suo futuro per un becero meccanismo elettorale non può guardare ai nostri lavori con simpatia, si sente ostaggio perché privato di quell'autodeterminazione che ne caratterizza la specialità.

Grande delusione, mi creda, e dunque grande rammarico perché è stata persa una grande opportunità; l'abbiamo persa con motivazioni da parte del relatore e del Governo fragili e poco credibili. È mancato il coraggio di sottoscrivere una pagina importante, un atto di giustizia verso una Regione che non merita questa offesa.

Ringrazio tuttavia della pazienza i colleghi che mi hanno ascoltato in questi due anni, assicurandoli che non si sono liberati di me perché continuerò testardamente la battaglia finché ai sardi non si restituirà quanto loro spetta. Li ringrazio anche se non hanno saputo osare, chiudendosi in un alibi privo di sostanza, soprattutto quando si vuole assimilare la Sardegna ad altre realtà pur significative e peculiari del nostro Paese.

Voglio sottolineare ancora una volta che le consultazioni europee per noi sardi rappresentano un fatto politico estremamente importante. Si sono mobilitati migliaia di cittadini, si sono mobilitati sindaci e presidenti delle Province appartenenti a diversi schieramenti politici; qualche giorno fa lo stesso Consiglio regionale ha approvato all'unanimità un ordine del giorno per rivendicare un posto al Parlamento europeo; la stampa locale, e non

solo, si è soffermata sulla necessità di vedere più Sardegna nell'Unione Europea.

Siamo d'accordo perché è oggi che l'Europa ha necessità di una integrazione più vera di popoli, per riuscire a far pulsare un solo cuore europeo; non solo economia ma anche unione tra i popoli e dunque ai popoli non può essere negata la possibilità di aderire al progetto.

Il popolo sardo è abituato a combattere, ha il volto e il cuore pieni di rughe, che derivano dalla sua storia e anche dal suo presente. I sardi non faranno *lifting*, a loro non serve. Al contrario, con la schiena dritta rivendicano il ruolo che a essi compete.

Questa maggioranza dovrà giustificare in Sardegna la scelta di non scegliere, la scelta di convincere i sardi sulla bontà di un ordine del giorno siglato all'ultimo momento, la scelta, ancora una volta, del rinvio per non prendere atto con coraggio delle proprie responsabilità.

Signor Presidente, a nome di tanti sardi, mi sento di esprimere una profonda delusione, ma anche un disagio, quello di non essere riuscito a far percepire la loro voce.

Con questo dichiaro il mio voto favorevole agli emendamenti relativi alla Sardegna e il mio voto contrario all'ordine del giorno. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.2.

DETTORI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DETTORI (*Mar-DL-U*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su questo emendamento e su tutti gli altri che seguiranno.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dettori, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-

dante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.2, presentato dal senatore Passigli.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 340, 363, 911, 1913, 1929, 2068, 2419, 2551, 2776, 2782 e 2791-bis**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.500, presentato dal relatore.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 7.101.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.102 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.3.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata precedentemente dal senatore Dettori, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.3, presentato dal senatore Passigli.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 340, 363, 911, 1913, 1929, 2068, 2419, 2551, 2776, 2782 e 2791-bis**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.4.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata precedentemente dal senatore Dettori, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.4, presentato dal senatore Passigli.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 340, 363, 911, 1913, 1929, 2068, 2419, 2551, 2776, 2782 e 2791-bis**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 7, nel testo emendato.

NIEDDU *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, tuttavia tenga conto che i tempi del suo Gruppo sono ormai praticamente scaduti.

NIEDDU *(DS-U)*. Signor Presidente, rinvio allora all'intervento che ho già svolto.

* MULAS *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MULAS (AN). Ma perché, ma perché, signor Presidente, perché, onorevoli colleghi, perché, signori del Governo, si vuole impedire ancora che la Sardegna possa entrare in Europa? Perché? (*Applausi dal Gruppo DS-U*). Per quale arcano mistero la Sardegna non dovrebbe avere suoi rappresentanti nel Parlamento europeo? Ma perché, ci chiediamo, signor Presidente? Entreranno nel Parlamento europeo rappresentanti di altri popoli con un numero di abitanti inferiore a quello della Sardegna, e va bene, ma perché questo viene impedito a noi? Perché i sardi non possono avere i loro rappresentanti all'interno del Parlamento europeo?

Presidenza del vice presidente SALVI

(*Segue MULAS*). Perché questo ramo del Parlamento, che pure ha dimostrato ampia disponibilità, dovrebbe adesso tornare indietro? Dagli interventi che sono stati svolti, tutti si sono dimostrati favorevoli al fatto che finalmente la Sardegna abbia con certezza i suoi rappresentanti nel Parlamento europeo, e noi chiediamo a tutti i senatori di essere ancora una volta con noi per darci la possibilità di entrare in Europa.

Perché, signor Presidente, calpestare l'aspirazione di un'Isola, del popolo sardo e contemporaneamente offrire su un piatto d'argento ad altri popoli la possibilità di entrare in Europa con un numero di parlamentari addirittura superiore, in proporzione, al numero di abitanti che rappresentano? Perché offrire ad altri popoli di entrare in Europa e negarlo ai sardi? O forse l'Italia si ricorda della Sardegna solo quando i sardi della Brigata Sassari devono andare a tenere alto il nome dell'Italia nell'Iraq?

Sono caduti i veti della 5^a Commissione; il Governo con lungimiranza (e gliene siamo grati) si è rimesso all'Aula e allora noi voteremo con convinzione l'emendamento 7.0.104 (testo 2) e tutti gli emendamenti che vogliono consentire alla Sardegna di entrare in Europa e chiediamo che con eguale convinzione votino tutti i senatori, tutti coloro che sono intervenuti favorevolmente, per far sì che finalmente la Sardegna riceva giustizia e con certezza possa entrare in Europa.

Vi ringraziamo anticipatamente e aspettiamo il vostro voto favorevole. (*Applausi dai Gruppi AN, UDC, DS-U e Mar-DL-U*).

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo per fare un po' d'ordine nei nostri lavori, perché noi – come giustamente lei rileva – stiamo votando l'articolo 7, che riguarda argomento estraneo a quello che invece viene invocato nelle dichiarazioni di voto.

Vorrei quindi specificare che, dopo il voto dell'articolo 7, voteremo gli emendamenti aggiuntivi allo stesso, che riguarderanno le modifiche legislative relative a un eventuale collegio sardo o comunque utile all'elezione di un rappresentante europeo che rispecchi la specificità territoriale dei sardi.

Ecco, sono intervenuto soltanto per fare chiarezza, come penso fosse dovuto. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Le cose stanno effettivamente così: subito dopo aver votato l'articolo 7, c'è una serie di emendamenti aggiuntivi, che verranno dunque votati dopo, fra cui quelli presentati dal senatore Mulas, ma anche da altri colleghi, che dicono appunto che «la regione Sardegna e la regione Sicilia formano, rispettivamente, ciascuna una circoscrizione elettorale».

Pertanto, la votazione che sta per aver luogo non è su questi emendamenti, bensì sull'articolo 7; subito dopo, si terrà la votazione su tali emendamenti aggiuntivi, rispetto ai quali, senatore Mulas, è stata svolta la sua dichiarazione di voto, se non ho interpretato male.

* MULAS (AN). Signor Presidente, la mia dichiarazione di voto era relativa a quegli emendamenti aggiuntivi, che sono poi identici, di tutti i parlamentari sardi dei vari schieramenti. Avevamo chiesto di poter esprimere il nostro parere su quell'argomento e su di esso chiediamo il voto favorevole dei colleghi.

PRESIDENTE. Allora, ripeto: adesso si vota l'articolo 7; subito dopo si passerà al voto degli emendamenti aggiuntivi che riconoscono questa specificità.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Onorevoli colleghi, passiamo ora alla votazione della prima parte dell'emendamento 7.0.200 (testo 2).

MULAS (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MULAS (AN). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

MAGNALBÒ (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ (AN). Signor Presidente, dichiaro il mio voto a favore di questo emendamento, che presuppone la divisione della circoscrizione Sicilia-Sardegna. È un'indicazione che voglio dare perché la legge eletto-

rale relativa al Parlamento europeo non detta condizioni di equità per tutte le Regioni.

Io parlo per le Marche, che si trovano nella stessa condizione della Sardegna. Le Marche non hanno mai potuto esprimere, da quando si tengono le elezioni per il Parlamento europeo, un rappresentante marchigiano, perché c'è Roma, che con la sua popolazione assorbe tutto.

Quindi, al fine di esprimere la volontà di modificare la rappresentanza presso il Parlamento europeo nel senso di dare a tutte le Regioni la loro dignità, voterò per l'approvazione di questo emendamento a favore della Sardegna. *(Applausi dal Gruppo AN)*.

DETTORI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DETTORI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo per confermare quanto detto in precedenza e per dichiarare la mia soddisfazione nel constatare come dai banchi della maggioranza vi sia un'adesione a tale riguardo.

Il centro-sinistra risponderà positivamente, quindi mi auguro che l'Assemblea accolga la richiesta sommersa ma anche forte proveniente dai sardi.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, testé avanzata dal senatore Mulas, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 7.0.200 (testo 2), presentato dal senatore Caddeo e da altri senatori, fino alle parole «circoscrizione elettorale».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 340, 363, 911, 1913, 1929, 2068, 2419, 2551, 2776, 2782 e 2791-bis**

PRESIDENTE. Vi è perfetta parità. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.0.200 (testo 2) e gli emendamenti 7.0.100, 7.0.104 (testo 2) e 7.0.105 (testo 2).

D'ONOFRIO (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO (*UDC*). Signor Presidente, chiedo scusa se intervengo, ma ho il timore che i colleghi che hanno votato a favore di questo emendamento non si siano resi conto che non stavamo discutendo a favore o contro la Sardegna. Il voto contrario del Senato potrebbe, contrariamente alle intenzioni dei proponenti, comportare che nella revisione della legge che l'ordine del giorno prevede non si possa istituire la circoscrizione sarda.

Lo dico perché questo amore per la Sardegna potrebbe portare al risultato assurdo di non consentire che sia fatta la legge che abbiamo detto di voler predisporre. Vorrei evitare che questa fosse considerata una questione di territorio: è una questione nazionale. Credo che il Senato, fino a quando non sarà federale, sia ancora un Senato nazionale e voglio evitare che si ritenga che la legge per le elezioni europee sia l'unico modo per stare in Europa. La legge non stabilisce che c'è un seggio ogni 650.000 abitanti.

È chiaro che l'ordine del giorno G7.300 da me presentato aveva senso se gli emendamenti relativi alla Sardegna fossero stati ritirati. A questo punto lo ritiro, perché è di tutta evidenza che chi ha insistito su tali emendamenti ha mostrato di non aver capito il valore politico dell'ordine del giorno. (*Applausi del senatore Castagnetti*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, un momento di attenzione perché non è ancora terminato l'esame degli articoli aggiuntivi.

DELOGU (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELOGU (*AN*). Signor Presidente, intendo far mio l'ordine del giorno del senatore D'Onofrio che è stato già accolto sia dal relatore che dal Governo.

PRESIDENTE. Se l'ordine del giorno è stato già accolto, allora quella del senatore D'Onofrio è una dichiarazione politica.

DELOGU (*AN*). Ove occorra, signor Presidente, lo faccio mio.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 7.0.103 che interviene, con altra tecnica, sulla stessa materia con la revisione delle tabelle delle circoscrizioni elettorali.

DETTORI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dettori, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.103, presentato dal senatore Dettori e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 340, 363, 911, 1913, 1929, 2068, 2419, 2551, 2776, 2782 e 2791-bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.106 (testo 2), presentato dai senatori Mulas e Delogu.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.101.

DETTORI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dettori, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.101, presentato dal senatore Dettori e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 340, 363, 911, 1913, 1929, 2068, 2419, 2551, 2776, 2782 e 2791-bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.102.

DETTORI *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DETTORI *(Mar-DL-U)*. Soltanto per richiamare l'attenzione dell'Aula sul fatto che questo emendamento ha un altro significato. Si tratta di far sì che venga riconosciuta alla Sardegna, anche se non è competenza di quest'Aula, l'identità di minoranza linguistica. Questa possibilità, che è insita in una legge, consente ai sardi di poter avere riservato un seggio al Parlamento europeo. Naturalmente sia il Senato che la Camera devono approvare questa richiesta che comunque deriva dalla condizione di avere nella Sardegna due minoranze etniche, quella sarda e quella catalana.

Inoltre, signor Presidente, chiedo per questo emendamento la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

ROLLANDIN *(Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLLANDIN (*Aut.*). Signor Presidente, vorrei dire che indubbiamente su questo tema anche il relatore ed il Governo in qualche modo si erano già espressi, sostenendo che era da considerare con la massima attenzione il problema collegabile con la rappresentanza delle minoranze.

Noi dunque chiediamo di fare uno sforzo per andare nella direzione che viene indicata in questo emendamento. Pertanto, annunciamo il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dettori, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.102, presentato dal senatore Dettori e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 340, 363, 911, 1913, 1929, 2068, 2419, 2551, 2776, 2782 e 2791-bis

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che era stato accantonato l'emendamento 6.0.1000 (testo 3) del relatore.

MALAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, c'è un nuovo testo dell'emendamento 6.0.1000 (testo 3) che ne modifica il comma 2 e che è stato elaborato di concerto con il Presidente della Commissione bilancio.

Il nuovo testo, al comma 2, recita «All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in 14 milioni di euro» – 14 anziché 10 milioni come era scritto nella versione precedente – «a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione» – e qui viene inserita un'ulteriore variazione – «del fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978».

PRESIDENTE. Presidente Azzollini, mi pare di intendere che si ritiene acquisito il parere favorevole della 5^a Commissione sull'emendamento 6.0.1000 (testo 4), nel senso che non ci sono obiezioni sulla copertura. È così?

AZZOLLINI (*FI*). Sì, signor Presidente, a nome della 5^a Commissione, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo è favorevole all'emendamento 6.0.1000 (testo 4), sottolineando come gli articoli approvati questo pomeriggio, con l'introduzione dell'unificazione dei turni elettorali, consentono un notevolissimo risparmio dal punto di vista economico sulle spese di questa tornata elettorale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.1000 (testo 4), presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MARINO (*Misto-Com*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (*Misto-Com*). Signor Presidente, i Comunisti Italiani si asterranno dal votare il provvedimento in esame perché eravamo e siamo per l'ineleggibilità dei titolari di cariche del Governo nazionale e regionale, dei sindaci dei Comuni capoluogo e dei presidenti delle Province per due ragioni; anzitutto, per la possibilità del candidato di influenzare, con il vantaggio della carica, l'espressione del voto, e poi perché costituisce una vera e propria finzione elettorale. Infatti, per ovvie ragioni legate

alla carica ricoperta, i titolari non possono esercitare pienamente il mandato, e quindi rappresentare gli elettori.

Non condividiamo le esitazioni che ci sono state in ordine all'articolo 3 per quanto concerne le pari opportunità, che a nostro avviso, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, vanno estese a tutte le altre elezioni. Gli emendamenti del centro-sinistra sono stati respinti, ma noi siamo per una più ampia partecipazione delle donne alla vita politica, che è la cartina di tornasole del progresso civile sociale del Paese.

L'Italia, purtroppo, sta agli ultimi posti per quanto riguarda la rappresentanza femminile, malgrado il corpo elettorale sia rappresentato per ben più del 50 per cento da donne. Siamo quindi favorevoli a dare più ampio spazio alle donne nelle istituzioni rappresentative a tutti i livelli.

Inoltre, non è stata data, purtroppo, una soluzione neanche tecnica per garantire una rappresentanza alla Sardegna.

Siamo, infine, contrari alla decisione di abbinare in una singola giornata le elezioni amministrative con quelle europee, perché ciò determina confusione e difficoltà di orientamento per l'elettore, alterandone in qualche caso il giudizio, e offusca soprattutto i temi dell'Europa, che rischiano di essere trascurati rispetto a quelli locali. Occorre invece in questa campagna elettorale sottolineare ancor più la necessità di costruire con il nuovo Parlamento: dopo l'Europa monetaria, anche l'Europa politica.

ROLLANDIN (*Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLLANDIN (*Aut*). Signor Presidente, come Gruppo per le Autonomie, pur avendo apprezzato nell'insieme alcune modifiche, in particolare per quanto riguarda la rappresentanza femminile, che indubbiamente erano state sollecitate e richieste già in precedenza, crediamo che nell'insieme il disegno di legge avrebbe potuto fare uno sforzo per meglio qualificare le circoscrizioni, e quindi venire incontro alle richieste avanzate dalle Regioni a statuto speciale, che hanno rivendicato il tema delle minoranze linguistiche e chiesto che tale rappresentanza avesse la possibilità di partecipare attivamente alla costruzione dell'Europa.

Quando nel Parlamento europeo sono state presenti rappresentanze delle minoranze, hanno sempre dimostrato di saper non solo intervenire a favore dei temi che meglio conoscono, ma anche di farsi carico dei temi più importanti a livello europeo, facendo meglio comprendere i problemi dell'integrazione a livello sociale e delle minoranze nel loro insieme, non solo nel contesto culturale ed economico, ma in quello più ampio dell'Europa allargata.

Ci rammarichiamo pertanto che non sia stato compiuto questo sforzo ulteriore per modificare e migliorare la legge tenendo conto degli emendamenti che avevamo presentato a questo scopo.

Pertanto, pur apprezzando l'ordine del giorno del senatore D'Onofrio, accolto dal Governo, e augurandoci soprattutto che tale impegno venga

mantenuto perché le dichiarazioni politiche testé espresse dal presentatore dell'ordine del giorno vanno in una direzione diversa, e mi auguro che non sia così (aspettiamo di meglio verificare gli impegni che il Governo proporrà al Parlamento, o che quest'ultimo vorrà autonomamente proporre per salvaguardare i diritti che abbiamo cercato di tutelare in quest'Aula), siamo nell'insieme contrari al testo in votazione. (*Applausi dal Gruppo Aut.*)

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando questa parte del provvedimento è stata stralciata abbiamo molto insistito affinché potesse essere completata in tempo utile per regolare le prossime e future elezioni europee. Dobbiamo dire che tale impegno è stato onorato dalla maggioranza, però dobbiamo anche dire che gran parte delle aspettative che riponevamo in questo teste di legge, anche se non tutte, sono state purtroppo disattese.

In particolare, tendevamo in questo disegno di legge ad introdurre il principio dell'ineleggibilità che, come abbiamo ampiamente illustrato, è cosa diversa dall'incompatibilità, come peraltro è chiaramente specificato nell'articolo 65 della nostra Costituzione che, non riferito alle elezioni europee ma alle elezioni parlamentari, stabilisce che esistono casi di ineleggibilità e casi di incompatibilità.

Viceversa, da parte della maggioranza si continua ad ignorare che l'ineleggibilità è cosa a se stante e la si assimila al concetto dell'incompatibilità.

L'incompatibilità serve a regolare e a separare due funzioni che potrebbero, essendo esercitate insieme, produrre situazioni di conflitto o comunque di incompatibilità, come appunto afferma la parola stessa, e quindi presuppone che la persona che ricopra contemporaneamente questi due uffici incompatibili, perché conflittuali, debba scegliere quale intende mantenere e quale abbandonare. L'ineleggibilità è concetto completamente diverso.

Signor Presidente, le chiedo quanto tempo ho a disposizione perché vedo che la luce lampeggia.

PRESIDENTE. Senatore Petrini, la luce lampeggia per via dei tempi ristretti, però in sede di dichiarazione di voto le posso concedere tre minuti in più.

PETRINI (*Mar-DL-U*). La ringrazio, signor Presidente.

L'ineleggibilità, invece, intende garantire l'equità del procedimento elettorale, intende cioè garantire che nessuno dei contendenti nella competizione elettorale si trovi in una posizione di privilegio rispetto agli altri. Questo concetto purtroppo non è stato raccolto in questo disegno di legge,

che si limita a normare l'incompatibilità continuando ostinatamente a ignorare il principio della ineleggibilità; i motivi, assolutamente evidenti, sono dovuti al vantaggio di una parte politica rispetto ad alcuni suoi competitori elettorali.

Lo abbiamo visto in campo nazionale nei confronti di chi detiene in posizioni di dominanza i mezzi di informazione e lo ritroviamo in campo europeo, permettendo la partecipazione alla competizione elettorale a persone che per il ruolo che ricoprono sicuramente traggono un vantaggio dalla visibilità nazionale che quel ruolo dà loro – pensiamo ai ministri e al Presidente del Consiglio – e che sicuramente, una volta sancito che questo non comporta ineleggibilità ma incompatibilità, opteranno per il ruolo di Governo abbandonando il ruolo di parlamentare europeo al quale hanno concorso in modo assolutamente ingannevole per la platea elettorale.

Questo purtroppo è un vizio che è rimasto completamente irrisolto. C'è poi il problema della pari opportunità tra i sessi: naturalmente qui si segna un piccolo passo avanti, però avremmo preferito che questa correlazione tra le due componenti fosse definita a livello circoscrizionale e non più ampiamente a livello nazionale, ma soprattutto avremmo voluto che quel meccanismo premiale per le liste che portassero all'elezione almeno un terzo di candidati di sesso diverso fosse effettivo e non teorico, come è stato reso stabilendo che il premio sia subordinato alla penalizzazione. Ora, poiché nessuno sarà così sprovveduto da incorrere nella penalizzazione, nessuno potrà raccogliere il premio nel caso in cui dovesse far eleggere più di un terzo dei rappresentanti di sesso diverso.

È allora evidente che questo non è un incentivo, bensì uno specchietto per le allodole, e ce ne lamentiamo. Ci lamentiamo anche del fatto che non sia stato risolto il problema, non banale ma reale, relativo alla specificità della Sardegna. Se pensiamo che i candidati della circoscrizione V, della Sardegna e della Sicilia, non hanno nemmeno un volo diretto per spostarsi all'interno del proprio collegio, comprendiamo quanto incongrua sia la definizione del collegio insulare.

Ci asterremo nella votazione finale, non essendo stata accolta la gran parte delle istanze che avevamo avanzato. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

BATTAGLIA Antonio (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA Antonio (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel disegno di legge che ci accingiamo ad approvare ritengo che siano state introdotte delle disposizioni importanti, la cui validità potrà essere verificata fin dalle prossime elezioni europee. Con questo provvedimento abbiamo completato il sistema delle incompatibilità, abbiamo garantito la rappresentanza femminile, abbiamo dato la possibilità agli elettori di espri-

mere più preferenze, esploreremo per la prima volta l'efficacia del conteggio informatizzato dei voti.

Nel corso della discussione in Aula non è mancato chi, ancor una volta, ha voluto far credere che la norma in questione fosse una norma *ad hoc*, fatta unicamente per avvantaggiare i rappresentanti della maggioranza alle prossime consultazioni europee. Non è così. Le motivazioni che stanno alla base delle varie disposizioni introdotte dal provvedimento sono ben diverse da quelle sostenute dall'opposizione.

Con il completamento del sistema delle incompatibilità, che è stato esteso anche ai sindaci di Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e ai Presidenti di Provincia (stabilendo, però, che tale incompatibilità non varrà per quegli amministratori che non sono immediatamente rieleggibili allo scadere del proprio mandato), abbiamo garantito la stabilità del sistema. Infatti, con tale disposizione, nell'ipotesi di elezione a membro del Parlamento europeo di un sindaco o di un presidente di Provincia non immediatamente rieleggibile allo scadere del mandato, si potrà evitare che in quel Comune o in quella Provincia si debba insediare una gestione commissariale per poi indire le elezioni anticipate che comporterebbero, tra l'altro, un enorme dispendio di risorse economiche. Con questa previsione, invece, assicuriamo la continuità del sistema, assicuriamo che gli amministratori possano portare a termine i loro programmi e le loro iniziative.

Con il nostro disegno di legge stiamo, poi, garantendo la rappresentanza femminile alle elezioni. Noi stiamo assicurando la presenza delle donne in politica. L'Ulivo in sette anni di Governo con i suoi Ministri per le pari opportunità, Anna Finocchiaro, Laura Balbo, Katia Bellillo, non ha mai nemmeno presentato un disegno di legge in tal senso.

Noi, invece, grazie al Governo di centro-destra e grazie al nostro ministro per le pari opportunità, onorevole Stefania Prestigiacomo, stiamo approvando la norma che consentirà un'adeguata rappresentanza femminile alle prossime elezioni del Parlamento europeo.

Inoltre, durante l'esame di questo provvedimento, abbiamo dimostrato ancora una volta la nostra disponibilità al dialogo, indispensabile quando si trattano argomenti così delicati come quello della rappresentanza nelle assemblee elettive, e durante i lavori della Commissione non abbiamo quindi esitato ad accogliere i suggerimenti dell'opposizione. Abbiamo infatti modificato il testo dell'articolo 3 sulle pari opportunità, stabilendo che la rappresentanza femminile deve essere adeguatamente garantita nell'insieme delle liste circoscrizionali e non in ogni singola lista.

Tuttavia, ancora una volta, siamo stati aggrediti dall'opposizione, la quale ha sostenuto che il nostro è un meccanismo che consentirebbe ai partiti di candidare le donne proprio dove non c'è competizione elettorale per poi utilizzare il risultato negativo a dimostrazione del fatto che le donne in politica, nonostante un aiuto, non possono essere presenti in misura considerevole.

L'intento della norma è invece esattamente il contrario. Infatti, il pericolo paventato dall'opposizione ci sarebbe stato se in ogni lista i partiti

fossero stati obbligati a candidare un numero di donne non inferiore a due terzi indipendentemente dalla presenza di candidate idonee e a prescindere da qualunque valutazione di tipo politico. Con il testo dell'articolo 3 approvato in Aula garantiamo, invece, che le donne vengano candidate proprio dove ci sono maggiori possibilità di essere elette.

È una quota, quella prevista dall'articolo 3, che noi di Alleanza nazionale nell'attuale competizione del Parlamento europeo già rispettiamo. Infatti, tre dei nostri dieci deputati uscenti sono donne.

In sostanza, con questo provvedimento, intendiamo assicurare una presenza delle donne competitiva e non riempitiva. Come abbiamo più volte detto siamo fermamente convinti che la maggiore presenza di donne nelle assemblee elettive sia indispensabile. Ne è una chiara dimostrazione il fatto che questa maggioranza si è battuta per la modifica dell'articolo 51 della Costituzione, al fine di rimuovere quegli ostacoli normativi che ci impedivano di intervenire con disposizioni che consentissero l'introduzione delle quote.

Provvedimenti questi che, purtroppo, sono necessari perché, nonostante le enormi capacità che le donne dimostrano in tutti i settori della società, i dati statistici ci dicono che la loro presenza nella vita politica del Paese è ancora esigua. Per questo oggi dobbiamo essere a favore di provvedimenti, come quello che stiamo approvando, che devono servire a creare le condizioni per riequilibrare la rappresentanza e dare un nuovo impulso alla partecipazione politica femminile.

Tuttavia, la partecipazione femminile alle cariche istituzionali non deve essere promossa solo attraverso iniziative di carattere legislativo, ma deve essere accompagnata anche da iniziative di carattere sociale attraverso un'opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Gli interventi di natura legislativa, infatti, devono avere natura provvisoria, devono servire ad accelerare il processo di cambiamento e i loro effetti positivi devono essere accresciuti attraverso campagne di sensibilizzazione sulla importanza della rappresentanza politica femminile.

L'intento di una disposizione di questo genere è quello di rendere stabile e duratura una presenza femminile equilibrata a quella maschile nelle istituzioni. Conseguito quest'obiettivo, non vi sarebbe ragione per il permanere di una regola che prevede qualcosa che dovrebbe, invece, essere parte integrante delle dinamiche di un sistema politico.

È chiaro che la temporaneità di una legge di questo tipo è evidentemente condizionata dalla capacità della società di assorbire un cambiamento così profondo, ed in alcuni casi radicale. Per questo motivo, una legge di per sé non è sufficiente ad assicurare tale risultato, occorrerà puntare l'attenzione soprattutto su misure che intervengano sul costume e sulla cultura della collettività.

Dobbiamo seguire l'esempio di quei Paesi europei dove sono state introdotte norme di questo tipo, ma l'azione legislativa è stata accompagnata e spesso preceduta da ripetute campagne di sensibilizzazione che investivano tutti gli ambiti della vita dei cittadini.

Da ultimo, vorrei esprimere il mio favore per la disposizione che introduce le tre preferenze. La scelta è evidentemente collegata al sistema elettorale proporzionale che consente agli elettori di esprimere la propria preferenza direttamente per il candidato e con l'introduzione delle tre preferenze diamo maggiori possibilità di scelta agli elettori.

Per queste motivazioni, il Gruppo Alleanza Nazionale voterà a favore del disegno di legge. (*Applausi dal Gruppo AN*).

DELOGU (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

DELOGU (*AN*). Signor Presidente, signori senatori, sono convinto che questa legge ha portato delle modifiche importanti e rappresenta un passo in avanti, però costituisce un terribile passo indietro per quel che riguarda la Sardegna.

Ancora una volta quest'isola viene negletta, viene tenuta da parte, viene lasciata nel suo triste isolamento.

Per questa ragione il senatore Mulas ed io non possiamo votare a favore; d'altro canto non possiamo neanche associarci nel voto contrario al centro-sinistra, per cui, non parteciperemo in nessun modo al voto, neanche astenendoci.

* VILLONE (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, prendo la parola per dichiarare l'astensione del mio Gruppo.

Certo, il testo che l'Aula approva questa sera non è una buona legge. Riteniamo evidente l'insufficienza, anzitutto, della parte relativa all'incompatibilità. Sottolineava questo punto adesso il senatore Petrini e ai suoi argomenti, che anch'io ho esposto nel corso della discussione, mi sento senz'altro di aderire.

Abbiamo presentato numerosi emendamenti nel senso dell'incandidabilità e dell'ineleggibilità, soprattutto tesi a garantire il corretto svolgimento della competizione elettorale, che di certo non è assicurato dalla formula della incompatibilità. Ci vuole l'incandidabilità o l'ineleggibilità quando c'è il rischio di distorcere la competizione, e quindi il voto. In realtà la maggioranza vuole esattamente questo, perché si vuole consentire la partecipazione alla competizione elettorale di candidati che poi con certezza non saranno i rappresentanti del nostro Paese.

Si vuole carpire la buona fede degli elettori, sfruttando, come è stato ampiamente e pubblicamente dichiarato, la capacità di *marketing* politico soprattutto del Presidente del Consiglio. Tutto questo avrebbe consentito,

anzi imposto, una scelta tra le formule più rigorose della ineleggibilità e della incandidabilità.

Riteniamo evidente la propensione di questa maggioranza a norme fotografica, laddove è stato approvato un emendamento che disegna uno *slalom* normativo degno di una discesa di sci di coppa del mondo, per aprire la porta delle elezioni a qualche autorevole personaggio.

Riteniamo evidente la strumentalità dell'*election day*. La maggioranza fa questa scelta perché, da un lato, teme l'impatto negativo che potrebbe avere una tornata elettorale non favorevole su un voto diverso qualora distante nel tempo, e, dall'altro, vuole sfruttare al massimo il traino della candidatura del Presidente del Consiglio.

Riteniamo, infine, che non abbia avuto risposta adeguata la questione della rappresentanza della Regione Sardegna.

Tuttavia ci determiniamo ad un voto di astensione e non ad un voto contrario. Non tanto per le modeste aperture della maggioranza verso le opinioni manifestate e le posizioni assunte dalle forze di opposizione, che pure su alcuni emendamenti ci sono state – apprezzabili, ma nell'insieme limitate e marginali – quanto e soprattutto per le norme dirette ad avviare il riequilibrio della rappresentanza femminile.

Avremmo voluto norme più ampie ed incisive, come quelle contenute in alcuni emendamenti da noi presentati, ma, con nostro rammarico, respinti. Tuttavia, la presenza in questo testo di norme che comunque avviano il riequilibrio ci sembra un dato politicamente assai rilevante, tale da pesare sul nostro complessivo orientamento.

La nostra scelta per l'astensione segnala anche l'auspicio che questa legge, che pur in tante parti non condividiamo e abbiamo contrastato, veda rapidamente la luce.

Arriviamo a questa legge sulle europee con grave e colpevole ritardo, che va imputato ovviamente al Governo e alla sua maggioranza. Diciamo con assoluta fermezza che sarebbe un'inaccettabile forzatura sul piano costituzionale e del sistema democratico se non si pervenisse, nei tempi pur stretti che rimangono, all'approvazione di questa legge e il Governo conseguentemente provvedesse con decreto su materie che non sono certo mera tecnicità elettorali. Sarebbe un gravissimo precedente.

Questi argomenti, signor Presidente, sostengono il nostro complessivo orientamento per l'astensione. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

* DETTORI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

DETTORI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, la Sardegna chiedeva una propria rappresentanza nel Parlamento europeo attraverso un collegio unico separato dalla Sicilia. L'attuale meccanismo sta privando da troppi anni l'Isola di una rappresentanza che sarebbe davvero necessaria. La Regione in cui si esprime una lingua minoritaria d'Europa deve poter contare

su una sua voce nella massima Assemblea dei popoli dell'Antico continente.

Per questo motivo non posso aderire all'astensione del mio Gruppo e preannuncio che non parteciperò al voto.

ALBERTI CASELLATI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI (FI). Signor Presidente, esprimo il voto favorevole di Forza Italia su una legge che pone regole precise sul regime di incompatibilità; che stabilisce il principio dell'*election day* per venire incontro alle esigenze più volte espresse dai cittadini; che sperimenta procedure per il conteggio dei voti, per promuovere sistemi di economicità, semplificazione e trasparenza; che vede come elemento qualificante l'accesso delle donne alle cariche elettive come realizzazione del principio di democrazia. Questa è davvero una grande novità.

È quindi una buona legge, che coniuga la certezza delle regole con la sensibilità alle esigenze dei cittadini, che promuove in maniera determinante il principio di parità e di eguaglianza, creando, questo sì, un nuovo modello di società paritaria in cui finalmente uomini e donne saranno protagonisti della loro storia. (Applausi dal Gruppo FI).

Presidenza del presidente PERA

FABRIS (Misto-AP-Udeur). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS (Misto-AP-Udeur). Signor Presidente, intervengo per una breve dichiarazione di voto finale su questo provvedimento che riguarda le elezioni europee in modo particolare.

Ho già avuto modo, in interventi sui diversi articoli, di esprimere le nostre perplessità anche rispetto ad alcune correzioni che sono state apportate al testo originario: mi riferisco in modo particolare (ed è il motivo per cui dichiaro il voto contrario dei senatori di Alleanza Popolare-Udeur) all'articolo 1 e alle modifiche che sono state ad esso introdotte, laddove si prevede che, nei confronti dei sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e dei Presidenti di Provincia, in carica alla data di entrata in vigore della legge che stiamo per approvare, non vale il criterio

della incompatibilità, che peraltro abbiamo stabilito appunto per coloro che rivestano tali cariche nelle successive elezioni.

Trovo che questo sia un atto di grande ingiustizia nei confronti appunto dei candidati che si trovano in maniera disuguale di fronte al corpo elettorale. Ho già denunciato, in sede di approvazione dell'articolo 1, come questo sia il frutto di un'alleanza che di fatto nasce su un punto molto contestato, almeno da parte nostra; credo che non facciamo una bella figura nell'approvare leggi *ad personam* in questo caso, perché salviamo alcune figure in modo particolare: tutti sappiamo di chi parliamo, cioè di alcuni sindaci di grandi città capoluogo, e poi vedremo quanti altri Presidenti di Provincia e sindaci seguiranno quest'esempio.

Mi dispiace, quindi, ma in modo particolare per quest'aspetto noi appunto dichiariamo il nostro voto contrario al provvedimento.

MALAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, intervengo solo per un'osservazione di carattere tecnico. L'emendamento 6.0.1000 (testo 4) comporta la modifica della tabella dell'IVA e, benché non contenuta nel testo dell'emendamento votato, volevo rimanesse agli atti che è evidente volontà dell'Aula che ha votato quest'emendamento dare mandato al Governo di modificare tale tabella conseguentemente al testo dell'emendamento stesso. In tal senso, dunque, presento una specifica proposta di coordinamento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla proposta di coordinamento, testè formulata dal relatore.

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, l'osservazione del relatore è puntuale e utile per dare un senso compiuto alla normativa approvata.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, la proposta di coordinamento C1, presentata dal relatore, s'intende accolta.

Procediamo dunque alla votazione finale.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del testo unificato, così come emendato, dei disegni di legge nn. 340, 363, 911, 1913, 1929, 2068, 2419, 2551, 2776, 2782 e 2791-*bis* con il seguente titolo: «Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004», con l'intesa che la Presidenza si in-

tende autorizzata ad effettuare gli ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato.

Deliberazione sul parere espresso dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(2869) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sul parere espresso dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, per il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali».

Ricordo che, nel corso della seduta del 31 marzo, la 1^a Commissione ha espresso un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Successivamente, da parte del prescritto numero di senatori, è stato richiesto, sul parere in questione, il voto dell'Assemblea per quanto riguarda l'articolo 7.

Domando all'estensore del parere, senatore Falcier, se intende intervenire.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, come è noto, l'articolo 77 della Costituzione al secondo comma prevede che il Governo può adottare, sotto la propria responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge che abbiano i requisiti della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza.

La 1^a Commissione del Senato, come è stato ricordato, nella seduta del 31 marzo ha verificato, relativamente all'intero decreto-legge in questione e sulla base di quanto previsto dall'articolo 78, comma 3, del Regolamento, la sussistenza dei requisiti citati, esprimendo, a maggioranza, parere favorevole.

Ricordo altresì, per inquadrare opportunamente l'argomento, che il Regolamento del Senato prevede che il Presidente del Senato sottopone lo stesso parere al voto dell'Assemblea qualora ne faccia richiesta un decimo dei componenti del Senato. Essendosi verificata tale ipotesi relativamente all'articolo 7, l'argomento, o meglio il parere favorevole espresso dalla 1^a Commissione, è sottoposto alla verifica da parte dell'Assemblea.

Allo scopo, quindi, di permettere un'espressione di voto sull'argomento informo che il decreto-legge consta di sette articoli più uno relativo all'entrata in vigore. L'articolo 7 reca modifiche al Testo unico degli enti

locali in materia di cause di decadenza e/o ostative all'incarico. Si approntano chiarimenti, in materia di cause di decadenza, di sospensione o ostative alle cariche, certamente di carattere straordinario, necessario ed urgente, da valutare in altra sede, se opportune.

Passando in rassegna tale articolo, preciso che l'articolo 58, comma 1, del decreto-legge n. 267 del 2000 indica fra le cause ostative alla candidatura alle elezioni, e comunque a ricoprire alcuni incarichi, l'aver riportato condanne definitive per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale, per il reato di traffico di sostanze stupefacenti, produzione, vendita o trasporto di armi, nonché per i reati di peculato, concussione, corruzione ed altro.

L'articolo 59, comma 1, nel prevedere, invece, la sospensione di diritto dall'incarico per coloro che hanno riportato condanne non definitive, fa riferimento, fra l'altro, ad uno dei delitti di cui al comma primo dell'articolo 314 del codice penale.

È evidente la discrasia tra il fatto che per dichiarare la decadenza o la sospensione da una carica si applica solo il primo comma del citato articolo del codice penale, mentre per l'accertamento di una causa ostativa alla candidatura si applica l'intero articolo, per cui la causa ostativa sarebbe estesa ad un maggior numero di casi, con la conseguenza che la condanna di cui al secondo comma diventa una causa ostativa alla carica e non anche alla decadenza alla stessa.

Per eliminare tale discrasia ed ogni dubbio interpretativo e per permettere una univoca interpretazione ed applicazione fin dalle prossime elezioni, si precisa sia che sono ostative alle candidature sia al mantenimento in carica solo le cause previste dall'articolo 314, comma 1, del codice penale.

La seconda modifica introdotta riguarda l'articolo 59, comma 6, che, prevedendo la decadenza dalle cariche indicate dall'articolo 58, comma 1, dalla data di sentenza definitiva o da quando diventa definitiva la misura di prevenzione, precisa – il decreto-legge – che la decadenza avviene per sentenza collegata ad uno dei reati che il comma 1 prevede per le cause ostative.

L'intervento deriva dal fatto che l'articolo 59, comma 1, non prevede fra le cause di sospensione la lettera c) del primo comma dell'articolo 58. Con la conseguenza, anche qui, che chi è stato condannato prima delle elezioni non può candidarsi, e chi lo è stato dopo le elezioni potrebbe rimanere in carica. La modifica proposta consegue l'obiettivo che la decadenza avviene per gli stessi motivi di cui alle cause ostative previste all'articolo 58, comma 1.

Come afferma la relazione che accompagna il decreto-legge la norma intende riequilibrare le fattispecie (cause ostative alla candidatura e cause di sospensione e decadenza di diritto) anche in coincidenza della volontà di limitare i casi di compressione del diritto all'elettorato passivo. Parallelismo che, ricordo, esisteva anche prima della legge n. 475 del 1999.

Volendo equiparare, perciò, norme relative a cause ostative alla candidatura con le cause di sospensione o decadenza dalle cariche, dare cer-

tezze interpretative ed in ogni caso per uniformità di trattamento di fattispecie diverse ma analoghe, e volendo che l'effetto voluto entrasse in vigore fin dalle prossime elezioni non restava che un decreto-legge, ossia un intervento necessario e, per lo scopo dichiarato, urgente.

In pratica, il provvedimento, o meglio l'articolo 7 dello stesso, può essere suscettibile di opinioni e pareri diversi nel merito, ma una volta che il Governo ha scelto di intervenire e portare dei chiarimenti sull'argomento, l'atto è diventato urgente e necessario se si vuole – come è certamente l'obiettivo – che possa produrre i propri effetti in vista delle imminenti elezioni.

Ogni articolo, quindi, ed il decreto nel suo complesso, rappresentano norma di natura straordinaria ed urgente e necessaria per la predisposizione del bilancio in vista delle elezioni.

Con queste considerazioni si propone che l'Assemblea possa confermare l'esistenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza al decreto-legge in esame ed in particolare all'articolo 7, così come previsto dall'articolo 77 della Costituzione e già riscontrati dalla 1^a Commissione ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento del Senato. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Ricordo che potrà ora prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo parlamentare e per non più di dieci minuti ciascuno.

* VILLONE (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, prendo la parola per argomentare nel senso della insussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza. Noto, però, preliminarmente, che abbiamo qui un intervento del Governo con un decreto-legge in una materia che non è mera tecnicità. Svolgo questo argomento non più di qualche minuto fa indicando il nostro voto sulla legge elettorale per le elezioni europee e lo voglio ricordare anche qui: sicuramente non è ammissibile l'uso del decreto-legge in una materia elettorale per quella che non è per nulla una mera tecnicità della votazione.

Questo già dice, di per sé, che non dovremmo proprio stare a discutere di questo decreto. Ma poi, mi permetto di dire che la stessa articolata esposizione del senatore Falcier ci spiega come e perché, in ogni caso, non sussiste il presupposto previsto dalla Costituzione: non c'è alcuna necessità o urgenza che sia costituzionalmente rilevante.

Come si evince dalla relazione e come ricordava adesso il relatore, sembrerebbe che il Governo abbia voluto sanare una discrasia tra varie ipotesi: quella di sospensione, quella di decadenza e quella di incandidabilità. Si tratterebbe di un allineamento, diciamo così, della normativa.

Dice ancora il relatore, del quale cito le parole, che quando il Governo ha deciso di fare questo, l'atto diventa urgente e necessario perché possa produrre effetti per le prossime elezioni. Sembra quasi un'ovvietà. Non lo è affatto, perché se si va a guardare bene, ci si accorge che la discrasia che si vorrebbe dare per squilibrio da correggere ora con urgenza esiste da alcuni anni e ne sono passate varie, di elezioni, dal momento in cui tale discrasia si è prodotta. Noi abbiamo qui un'urgenza e una necessità a formazione progressiva, a rate. Credo che questa sia la quarta elezione dal momento in cui la discrasia è venuta in essere.

E così, questo torpido orso che è il Governo, nel corso degli anni si sveglia dal suo letargo e si accorge, nella sua tana di Palazzo Chigi, che ci sono un'urgenza e una necessità e che bisogna provvedere prima delle prossime elezioni. Questo, mi consenta signor Presidente, la dice lunga su che tipo di urgenza e di necessità abbiamo davanti.

Per la verità, ce l'hanno spiegato i giornali. In questo caso sono un'urgenza e una necessità che si manifestano – e tutti i colleghi avranno avuto modo di leggere quel che era scritto sulla stampa – in ordine ad un certo autorevole personaggio che ha un suo problema. Non siamo di fronte, signor Presidente, ad un procedimento legislativo di urgenza, bensì ad una sorta di pronto soccorso legislativo. Infatti, se c'è un amico che inciampa per caso in un'aula di giustizia e si fa male, il provvido legislatore corre con il cerotto legislativo che è il decreto-legge. Non si tratta affatto di urgenza e necessità oggettive.

Ribadisco che vari turni elettorali sono decorsi da quando la discrasia che si vuole sanare è venuta in essere. Si avverte solo oggi che essa esiste e la si ritiene da superare con urgenza perché, ancora una volta, si vuole emanare una norma fotografata per consentire di superare la regola giuridica con riferimento a situazioni ben definite e individuate di ordine personale.

Nulla di questo ha a che fare con la Costituzione e, in particolare, con il riconoscimento dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, anche noi voteremo contro la sussistenza dei presupposti costituzionali relativi al decreto-legge in esame.

Sappiamo che l'articolo 77 della Costituzione stabilisce che il Governo possa legiferare soltanto in caso di straordinaria necessità ed urgenza. Ciò significa che l'intervento legislativo del Governo dovrebbe essere un fatto eccezionale; e difatti la Costituzione prevede che di fronte a tale fatto eccezionale le Camere siano tenute a riunirsi e a deliberare in ordine al decreto-legge entro 60 giorni, proprio perché esso, oltre al carattere della straordinarietà, ha anche quello della provvisorietà.

Tale carattere è anch'esso esplicativo della straordinarietà di quell'atto legislativo del Governo, che può sussistere soltanto se le Camere lo valutano e deliberano entro termini estremamente brevi.

Ora, signor Presidente, abbiamo già visto in passato che questo sistema costituzionale relativamente all'attività legislativa del Governo è degenerato e ha determinato il fenomeno della reiterazione ad oltranza dei decreti-legge. Tale fenomeno degenerativo è proseguito fintanto che la Corte costituzionale non è intervenuta con una sentenza che, riportando la realtà al dettato costituzionale, ha stabilito l'impossibilità di reiterare i decreti-legge.

Purtroppo, però, quella sentenza ha innescato un diverso processo degenerativo: non si è affatto riportata l'azione legislativa del Governo a casi di straordinaria necessità e urgenza, e quindi all'eccezionalità; si sono, viceversa, sottomesse le Camere alla tempistica e alle esigenze legislative del Governo. Il risultato è stato che i decreti-legge sono ancora la norma nell'attività legislativa e, come unico effetto, le Camere sono vincolate ad una loro approvazione in termini temporali estremamente brevi. Questa è l'ulteriore degenerazione che dobbiamo denunciare e trovare il modo di risolvere.

Tale decreto è particolarmente rappresentativo di questo tipo di degenerazione. Infatti, non soltanto contiene materie estremamente eterogenee, mentre la straordinarietà deve naturalmente collegarsi ad una precisa materia e ad uno specifico intervento legislativo, ma addirittura proroga i termini previsti in precedenti decreti.

All'articolo 1 si stabilisce che le disposizioni precedentemente introdotte con decreti-legge poi convertiti vengono spostate nei loro termini temporali o nei loro effetti. Questa è la dimostrazione lampante che i decreti-legge in questione, che sono l'antefatto, non avevano i caratteri della straordinaria necessità e urgenza, perché se noi oggi ci troviamo nella condizione di correggere la tempistica allora prevista non facciamo altro che sconfessare quella straordinaria necessità e urgenza che allora avevamo sostenuto. È lampante che ci troviamo di fronte ad una degenerazione del sistema della decretazione.

Per questo motivo, signor Presidente, abbiamo sottoscritto la proposta di sottoporre all'Aula la valutazione della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione e voteremo in senso contrario alla stessa, invitando i colleghi ad una riflessione su questo elemento degenerativo del nostro sistema legislativo.

Infine, vorrei fare anche una notazione rispetto al cosiddetto intervento fotografico che riguarda un caso specifico. Non voglio entrare nel merito, pur riconoscendo che il merito ha una sostanza abbastanza banale, richiamo però un principio: dovremo abituarci all'idea che non possiamo fare leggi che rispondano ad esigenze personali.

Capita molto spesso ai nostri concittadini di imbattersi negli effetti di una legislazione sbagliata, non avendo questa previsto la fattispecie in cui essi si sono specificamente trovati. Ebbene, quei cittadini non hanno alcuna possibilità di veder riconosciuti i loro diritti. Si avrà la possibilità eventualmente, in un futuro prossimo, di vedere il Parlamento correggere la legisla-

zione in modo da evitare che si riproducano fattispecie di quel genere, avendone riconosciuta la sostanziale negatività, ma non s'interviene su quell'episodio, sul quale invece fondiamo una revisione legislativa doverosa.

Questa deve essere una regola che vale per tutti; l'idea che l'intervento legislativo possa correggere in corso d'opera distorsioni è assolutamente sbagliata, anche se possiamo riconoscere che gli effetti sono in qualche modo eccessivi o perversi. Dovremo intervenire sulla legislazione in modo ordinario affinché quegli effetti non si riproducano più, ma non possiamo fare delle leggi *ad personam*; questo è un vizio che francamente dobbiamo perdere perché rappresenta un'altra grave degenerazione del nostro modo di legiferare.

Ribadisco pertanto, signor Presidente, il voto negativo sui presupposti di straordinaria necessità e urgenza del provvedimento in esame.

STIFFONI (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI (LP). Signor Presidente, se il Governo orso ha dormito nell'agosto del 2002 fuori letargo, è stato un orso di sinistra che ha preso un abbaglio che, considerata la consequenzialità degli articoli di cui si tratta, sembra proprio un abbaglio fotografica.

Considerate le argomentazioni esposte dal relatore, senatore Falcier, a nome del Gruppo LP, esprimo un voto favorevole. (*Applausi della senatrice Ioannucci*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il parere favorevole espresso dalla 1^a Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione e dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, relativamente al decreto-legge n. 80.

È approvato.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2841) Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento

(999) MASSUCCO ed altri. – Riparazione del danno subito dai pubblici dipendenti a causa di un processo penale ingiustamente promosso nei loro confronti

(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2841 e 999.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è conclusa la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno, che s'intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

Non essendo presente in questo momento il sottosegretario Saporito, sospendo brevemente i nostri lavori in attesa che giunga in Aula.

(La seduta, sospesa alle ore 19,43, è ripresa alle ore 19,49).

Riprendiamo i nostri lavori.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G1.

BOSCETTO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1 non verrà posto ai voti.

L'ordine del giorno G2 e gli emendamenti 2.0.200, 2.0.201, 2.0.202, 2.0.4, 2.0.3, 2.0.1, 2.0.100, 2.0.2, 2.0.203, 2.0.7 e 2.0.204 risultano estranei al contenuto del decreto-legge al nostro esame, che riguarda esclusivamente interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento.

In relazione al particolare rigore con il quale deve essere valutata la corrispondenza al testo di emendamenti presentati a provvedimenti di urgenza, le proposte in questione devono ritenersi improponibili ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento.

Invito ora il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

PACE, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sul testo nel presupposto: a) che gli effetti finanziari positivi della limitazione temporale alle sentenze intervenute nei cinque anni antecedenti l'entrata in vigore della legge, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) per l'esercizio del diritto al ripristino del rapporto di lavoro non siano inferiori a quelli delle disposizioni che incrementano la durata del periodo di prolungamento del rapporto e a quelli che equiparano alle sentenze di proscioglimento i provvedimenti che dichiarano la non procedibilità di cui alle lettere b), c) ed e); b) che, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria del provvedimento, gli incarichi da rendere indisponibili ai sensi dell'articolo 2, comma 6, si riferiscano a posizioni ricomprese nelle piante organiche di fatto e non semplicemente in quelle di diritto.

La Commissione, esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime parere non ostativo ad eccezione delle proposte 1.200, 1.204, 1.17 (limitatamente al primo comma), 1.3, 1.7, 1.6, 1.205, 1.201, 1.202, 1.1, 1.10, 1.18, 1.218, 2.208, 2.0.4, 2.0.3, 2.0.1, 2.0.100, 2.0.2, 2.0.203, 2.101, 2.206, 2.207, 2.1, 2.70, 2.7, 2.300, 2.0.200, 2.0.201 e 2.0.202, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

Presidenza del vice presidente SALVI

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2841.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, i nostri emendamenti all'articolo 1 vanno letti nel loro complesso perché mirano a proporre una logica parzialmente diversa da quella del decreto-legge.

Che cosa si propone il decreto-legge? Esso parte da una premessa, condivisa, cioè che chi è stato sottoposto a procedimento penale risultando poi innocente ha diritto ad una riparazione quanto più possibile completa dei danni sofferti a causa del procedimento stesso.

Nel dare, però, attuazione a questo condivisibile principio, il decreto-legge è molto sbilanciato. Infatti, in primo luogo esso concede moltissimo a coloro che ne sono i beneficiari, prevedendo addirittura la possibilità di rientro nel rapporto di pubblico impiego anche per chi si è collocato in quiescenza e addirittura prevede per una categoria specifica, cioè per i magistrati, una promozione automatica ad una funzione di livello superiore.

Questo ulteriore sbilanciamento è sottolineato dal fatto che i beneficiari non sono necessariamente in una posizione di totale illibatezza, perché il riferimento all'articolo 530 del codice di procedura penale è fatto nella sua interezza e quindi anche alle ipotesi di prova insufficiente di colpevolezza e perché non esige che nei confronti del prosciolti siano esclusi anche profili di responsabilità contabile o disciplinare. Questo è quindi il primo tipo di squilibrio.

Al contrario, il decreto-legge, proprio per compensare questa eccessiva generosità in una direzione, introduce due restrizioni – a mio avviso – non giustificabili.

In primo luogo, quella della formula secondo la quale il beneficiario dev'essere stato prosciolti, che è circoscritta alla non sussistenza del fatto o alla non commissione, laddove anche quelle proposte nei nostri emendamenti, cioè il proscioglimento perché il fatto non costituisce reato o non è

previsto dalla legge come reato, evidenziano anch'esse, alla stessa stregua, l'estraneità del prosciolto dalle categorie dell'antigiuridicità penale.

Mi pare quindi non giustificata questa esclusione, che in effetti non compare nell'articolo 314 del codice di procedura penale a proposito dell'equa riparazione, non compare nella legge n. 97 del 2001, non compare nel Testo unico sul pubblico impiego.

L'altra restrizione a mio avviso ingiustificata è quella della data, nel senso che il beneficiario è soltanto colui che sia stato prosciolto nei termini ora detti negli ultimi cinque anni.

Allora, i nostri emendamenti 1.200 e 1.203 intervengono per intanto sulla formula prevedendo l'estensione a tutte le altre formule, e solo a quelle, che escludono l'antigiuridicità penale nella condotta del pubblico dipendente. Quindi, l'emendamento 1.205 interviene sulla data rimuovendo questo limite, perché la giustificazione fornita dal relatore questa mattina, allorché si è parlato di quest'argomento, è comprensibile su un piano di politica, soprattutto di politica economica (il non voler aprire eccessivamente la porta), ma mi sembra non difendibile alla stregua dei criteri di razionalità che sono pretesi dalla Corte costituzionale per giustificare le disparità di trattamento: se questa è una legge che si propone di rendere giustizia, non può essere addebitato a colui che è stato prosciolto sei o sette anni or sono il ritardo del legislatore nel rendergli giustizia.

L'emendamento che ho evidenziato ora si propone quindi di aprire a tutti; non credo siano molti quelli prosciolti moltissimi anni or sono e tanto meno che, ormai fuori dalla pubblica amministrazione da parecchi anni, abbiano intenzione di rientrarvi; comunque, il concetto di giustificazione razionale per le disparità di trattamento qui non è presente e mi pare pertanto che la norma si presti a possibili censure di incostituzionalità.

Alla stessa stregua, con l'emendamento 1.200 proponiamo di evitare lo sfioramento del tetto massimo di anzianità consentito per i vari comparti della pubblica amministrazione, perché il permanere in servizio fino ad una certa età è criterio stabilito non a tutela del lavoratore, ma del servizio. Non ci sembra, quindi, che questa vicenda, sia pur incolpevolmente subita dal pubblico dipendente, possa giustificare qualcosa di più del rientro, con la permanenza, però, soltanto fino al limite stabilito dalla legge.

Affido infine all'attenzione del Governo e del relatore in particolare l'emendamento 1.213, che rimedia, a mio avviso, ad un vero e proprio errore. Prego di seguire l'argomentazione. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 stabilisce che alle sentenze di proscioglimento tipiche sono equiparate le situazioni in cui è stata dichiarata una causa estintiva del reato dopo una sentenza di assoluzione con formula ampia in primo grado.

Ora, se c'è stata un'assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso e questa assoluzione è stata appellata, è segno evidente ed indiscutibile che l'appellante è il pubblico ministero, perché l'imputato non ha potestà di appello, ai sensi dell'articolo 593 del codice di procedura penale.

Ebbene, se a fronte di un appello del pubblico ministero e di un'evidente causa di non colpevolezza, quale sancita dalla sentenza di primo

grado ciò nondimeno il giudice di secondo grado ha dichiarato la causa estintiva, questo è segno che l'appello era fondato, altrimenti l'articolo 129, comma secondo, del codice di rito avrebbe preteso la conferma della formula ampia di assoluzione. Quindi, se lo spirito della legge è appunto quello di dare un ampio risarcimento a coloro che sono risultati pienamente innocenti, il periodo in questione sicuramente contrasta con le premesse.

Do per illustrati gli altri emendamenti da me presentati all'articolo 1.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, io credo che le esigenze di bilancio rispetto alle motivazioni che abbiamo ascoltato poc'anzi, che hanno probabilmente ispirato il varo di questa misura riduttiva, non debbano però tradursi in una compressione discriminatoria del diritto costituzionale al risarcimento per errore giudiziario e – perché no? – anche nella pubblica amministrazione, specie quando questa abbia operato disattendendo norme ed esigenze di giustizia. Del resto, la relazione che accompagna il decreto-legge ribadisce questi principi ispiratori.

E allora, l'emendamento 1.2, da me presentato, sopprimendo la limitazione del quinquennio, che finisce per premiare chi ha beneficiato di lungaggini procedurali in attesa che maturassero i termini della prescrizione o che intervenisse un provvedimento di clemenza, introduce il criterio oggettivo dell'età di 75 anni per tutte le categorie beneficiarie (magistrati, funzionari, militari) assolti con formula piena.

L'emendamento 1.1 estende il beneficio risarcitorio specifico a coloro che abbiano subito un ingiusto danno economico per la dignità e la carriera a causa di provvedimenti amministrativi della pubblica amministrazione annullati per illegittimità o illiceità con sentenza definitiva dell'autorità giudiziaria.

Anche rispetto ad una pronuncia della Commissione bilancio, su questi emendamenti, e in particolare sul primo, chiederò un esplicito voto positivo da parte dell'Assemblea. (*Applausi dal Gruppo UDC*).

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, signori colleghi, l'intenzione apprezzabile del legislatore si scontra – ahimè! – con la clessidra del tempo che continua a girare, purtroppo, per tutti i mortali. Allora, siccome questa clessidra del tempo continua a girare, può succedere, anzi, spesso succede, che la sentenza di proscioglimento intervenga oltre i limiti previsti dalla legge per andare in pensione.

I limiti previsti dalla legge per andare in pensione, lo ha già detto molto bene il senatore Fassone, sono nell'interesse della parte che va in pensione, ma soprattutto nell'interesse del servizio, perché c'è la presunzione che, superati i limiti previsti dalla legge, si possa non essere più in grado di espletare bene quel servizio.

Nel decreto-legge si aggiungono anche le parole «comprese eventuali proroghe». Qui c'è proprio l'impronta del beneficiario della legge, perché noi sappiamo che le proroghe sono state concesse per quanto riguarda la magistratura; l'età pensionabile è stata aumentata da 72 a 75 anni e dun-

que l'aggiunta «comprese eventuali proroghe» potrebbe essere utilizzata nei confronti di un magistrato. Poi ognuno dice il nome che vuole, ma, ripeto, potrebbe essere utilizzata nei confronti di un magistrato.

Allora, com'è possibile accettare che dopo un processo penale, che magari perdura dieci anni, un pompiere imputato di peculato sia riammesso a buttarsi in mezzo al fuoco per fare il suo dovere solo perché ha diritto di riacquistare il suo posto? Come è possibile che un magistrato a 80 anni sia riammesso a dirigere un ufficio, magari la Corte suprema di cassazione? Questo è un criterio assolutamente sbagliato, e allora o si toglie in via estrema, come avviene con il mio emendamento soppresivo, la dizione «anche oltre i limiti di età previsti dalla legge», ovvero si elimina quantomeno quella aggiunta «comprese eventuali proroghe».

Fa un pasticcio tremendo, signor relatore, questo provvedimento che proprio non ci azzecca con le formule di proscioglimento. Per cortesia, le formule sono tutte ampie, non c'è più la formula dubitativa, è stata soppressa nel 1989.

Allora, distinguere fra formula e formula – «il fatto non sussiste», «non aver commesso il fatto», «il fatto non costituisce reato» – è contrario ad una novella legislativa; non possiamo accettare che si giochi sulle formule e si consenta disparità di trattamento.

Aggiungo ancora che un'altra delle novità di questo decreto-legge, ovverosia che la persona assolta e poi appellata dal pubblico ministero si avvalga di una formula estintiva (la causa estintiva tipica più ricorrente è la prescrizione), è un nonsenso non solo per la ragione ricordata dal senatore Fassone, vale a dire che l'articolo 129 del codice di procedura penale, cioè il proscioglimento nel merito, deve sempre avere la prevalenza sulla formula estintiva (questo significa che quel signore non si merita la formula di merito), ma soprattutto perché la formula per prescrizione può essere sempre rinunziata – questa sì è una novella del 1989 – ma sembra che l'estensore di questo provvedimento la ignori.

Come facciamo allora a premiare una persona che se ne sta riparata al caldo dalla prescrizione, rimettendola in servizio magari a 82 anni, facendola presiedere una Corte d'appello piuttosto che la Corte di cassazione?

C'è, sostanzialmente, un *favor* che non tiene conto che le vicende personali, per quanto dolorose ed ingiuste, debbono sempre cedere il passo a ragioni di efficienza, serietà, buon ordinamento e buon servizio della cosa pubblica. Non mettiamo, per cortesia, gli interessi privati in contrasto con il servizio pubblico. Questo decreto-legge è un regalo.

È un regalo, e sarei d'accordo sul regalare a chi ha subito un processo ed è stato assolto, ma non posso accettare di fare regali a scapito del servizio. Dovete comprendere la sovrana ingiustizia, a meno di accettare che vi siano posti senza servizio. Ma questo non lo possiamo accettare.

E lasciamo poi stare questa assurdità dei cinque anni. Perché mai l'applicazione retroattiva di una legge che fissa un principio così di apparente civiltà deve essere limitata a cinque anni prima? Perché un funzio-

nario che ha subito un processo ingiusto sei anni prima non deve avere una riparazione adeguata? Certo che costerebbe di più, certo che poi ci troveremmo, magari, ad avere il novantottenne rimesso in servizio, ma questi sono accidenti di un provvedimento che, con le buone intenzioni, ha finito per essere un pateracchio assolutamente inaccettabile.

Gli emendamenti proposti, con due o tre norme di modifica sostanziale, mirano appunto a evitare tutto questo. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U, DS-U e del senatore Marino*).

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, desidero far rilevare, come del resto è già stato affermato dal senatore Zancan nel suo intervento, che ci troviamo di fronte ad un ennesimo tentativo di malaccorta ortopedia tra il processo penale e le attività amministrative e, soprattutto, che ci troviamo in presenza di disposizioni che ne dimenticano altre e il cui sapore personalistico non riesce ad essere coperto anche per l'inespicante procedere delle modalità decretali.

In particolare, abbiamo pensato di affermare quantomeno il principio che, al di là del fatto ripristinatorio della posizione giuridica *quo ante* rispetto a persone giudicate – peraltro sovente condannate nei primi due gradi e poi assolte in Cassazione, ma, indipendentemente da questo –, comunque questa riparazione non possa avvenire se non all'interno del sistema di autogoverno della magistratura.

Ciò affinché non si sostituisca ad una lesione dei diritti e degli interessi legittimi relativi alla tutela dell'innocenza, o meglio della dichiarazione di assoluzione che per taluni aspetti è preferibile usare, un criterio di trascurata, disattenta e malaccorta valutazione delle esigenze di autonomia della magistratura. Come noto, quest'ultima (non solo per la giurisdizione ordinaria, ma anche per quelle contabile e amministrativa) è organizzata in maniera tale da dover funzionalmente decidere la destinazione dei soggetti che eventualmente rientrano in forza di questa norma.

Peraltro, come ho già detto e come dimostrano gli emendamenti, non mi sembra particolarmente significativa e da incoraggiare una forma di stravolgimento dell'andamento ordinario dell'attività amministrativa. Anzi, in particolare nella magistratura, poiché il magistrato, non solo deve essere onesto e imparziale ma deve sembrarlo e dovrebbe avere una condotta specchiatissima e illibata, appare evidente che meglio sarebbe non vi fossero procedimenti penali neppure se poi questi portassero ad un'assoluzione. Comunque, pensiamo che debba essere l'organo di autogoverno a valutare secondo le disposizioni di legge le modalità di riassunzione in servizio. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BOSCETTO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 1.200, 1.201 e 1.202, stante il parere contrario della Commissione bilancio.

Invito poi il presentatore a ritirare l'emendamento 1.100.

Gli emendamenti 1.500 e 1.203 sono interessanti perché vanno a proporre l'aumento delle formule di assoluzione. Come dicevo in replica questa mattina a seguito degli interventi dei colleghi, lo spirito del provvedimento era quello di limitare i benefici alle formule di assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto e di lasciare invece riguardo alle altre facoltà all'amministrazione di procedere alla reintegrazione in forma specifica, anche a seguito di possibile accertamento di illecito disciplinare o di irregolarità contabile.

Su questo punto, tuttavia, diverse parti politiche, mediante la presentazione di emendamenti, si sono chieste se un'esclusiva limitazione a queste due formule fosse razionale. Io ho sostenuto che sul piano dogmatico una razionalità c'era, perché, come ricordava il senatore Fassone, queste sono due amplissime formule che vedono un'esclusione totale della pretesa punitiva, al punto che il codice di procedura penale impedisce l'appello all'imputato che ne ha fruito. Invece, le formule di assoluzione perché il fatto non costituisce reato e perché il fatto non è previsto dalla legge come reato comportano comunque la possibilità di una valutazione di quel fatto a fini disciplinari o contabili.

Tuttavia, pensando alla previsione di ciò che potrebbe poi accadere nella realtà, e cioè all'esclusiva facoltà dell'amministrazione rispetto a queste due formule di reintegrare in forma specifica e di attivare o meno un procedimento di valutazione disciplinare o contabile, abbiamo convenuto, insieme al Sottosegretario, che si sarebbe, al di là della corretta distinzione scientifica, potuto creare un doppio binario fonte nella concretezza di particolari disparità o di una valutazione invece del tutto omogenea, che avrebbe in qualche modo frustrato le logiche di indirizzo della norma.

Ci siamo soffermati anche sull'emendamento 1.203, che, oltre ad aggiungere due formule assolutorie ulteriori, le limita tuttavia all'articolo 530, comma 1, del codice di procedura penale, cioè alle assoluzioni con formula piena e non a quelle che invece, pur essendo pronunciate con formula piena, hanno alla radice una situazione di dubbio e quindi vengono esitate in base all'articolo 530, comma 2.

Devo dire che questa soluzione mi piaceva particolarmente perché rendeva anche più sostanzioso il ricorso al procedimento disciplinare e all'eventuale accertamento di carattere contabile, che nell'altro caso diventa quasi residuale; tuttavia ci siamo posti anche in questo caso il problema della possibile applicazione concreta, considerando che si è voluta eliminare la formula dell'assoluzione per insufficienza di prove pur mantenendo il possibile riferimento all'articolo 530, comma secondo, scrivendo nella motivazione tutte le ragioni per cui si arriva ad una assoluzione che sembra pronunciata con formula piena, ma che ha alla base invece una serie di dubbi e una non raggiunta certezza della prova a carico.

Abbiamo ritenuto che anche in questo caso ci fosse la difficoltà di maneggiare una norma di questo tipo e che quindi fosse meglio dare ingresso alle due formule (quindi due più due) e chiudere il contesto in que-

sto senso alla luce di una maggiore possibilità di ingredire questi benefici di reintegrazione in forma specifica senza quelle distinzioni, e fermi gli altri aspetti.

Ciò facendo, tuttavia, annuncio che ritirerò due emendamenti, il 2.100 e il 2.101, che proponevano di mettere a regime la norma, che prevede così come è per il passato ma non per il futuro, per cui il pubblico dipendente che fra qualche mese potrà trovarsi in una situazione come quelle previste dalla norma non vede una situazione a regime.

Tuttavia, *re melius perpensa*, a seguito di diverse considerazioni anche in relazione al bilancio, si ritiene che questa norma debba essere di chiusura del passato, cioè di tutta una serie di situazioni pregresse, mentre per il futuro si interverrà con successiva e diversa normativa.

Si è anche pensato di eliminare il limite dei cinque anni pregressi, che molti hanno detto essere troppo ristretto e probabile fonte di discrasie, se non di ingiustizie; abbiamo avuto il parere negativo della Commissione bilancio proprio mentre stavamo facendo questa discussione, e quindi in realtà ampliare il limite oltre i cinque anni pregressi significa andare verso una previsione contabile senza la possibilità di una seria prevedibilità e significa anche andare contro una delle ragioni di questo provvedimento che – ricordiamolo – è limitativo dell'articolo 3, comma 57, della legge finanziaria 2004, che aveva un larghissimo spettro, ma creava forti problemi sul piano dell'applicabilità anche contabile.

Detto questo, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.500 e 1.203 che mi hanno offerto lo spunto per spiegare il contesto generale.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.11, nonché sugli emendamenti successivi dall'1.11 all'1.205, sui quale vi è il parere contrario della Commissione bilancio. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 1.206, 1.207, 1.208, che prevede la possibilità di non quantificare i limiti di età, 1.16, 1.400, 1.8, 1.209, 1.210 e 1.211.

Invito il presentatore a ritirare l'emendamento 1.212, mentre esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.213, 1.214, 1.12, 1.215, 1.2, 1.9 e 1.216.

L'emendamento 1.1 propone un tema interessante, che ritengo però essere già oggetto di normativa amministrativa generale e perciò da non inserire nel provvedimento. Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti 1.18 e 1.10. Quanto all'emendamento 1.101 riguardante i revisori contabili, che mi sembra materia sostanzialmente estranea al provvedimento, mi rimetto al Governo.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.217, 1.218, 1.219 (perché fa già parte dell'emendamento del senatore Falcier) e 1.13. Anche l'emendamento 1.220 è interessante, prevedendo la possibilità per coloro che non sono stati iscritti ad albi professionali, segnatamente quello dei revisori contabili, a causa di pendenze penali di accedervi a seguito di assoluzione. La materia mi sembra estranea all'oggetto del provvedimento, ma se ne può discutere perché l'emendamento è stato ritenuto ammissibile; mi rimetto al Governo.

Ho depositato un emendamento, 1.500a, che prevede di aggiungere all'articolo 1, comma 3, che recita: «Gli effetti alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal 1° gennaio 2004», le seguenti parole: «Sono fatti salvi gli effetti delle domande presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 3, comma 57 della legge 24 dicembre 2003, n. 350». Ciò significa che le domande presentate fino all'entrata in vigore del decreto-legge conservano gli effetti, perché per esse vige la legge finanziaria 2004, la quale ha introdotto la norma base che il provvedimento sta modificando e integrando.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, mi conformo ai pareri espressi dal relatore. Vorrei precisare soltanto che l'emendamento 1.12, presentato dai senatori Massucco e Magnalbò, è compreso nell'emendamento 1.500, presentato dal senatore Falcier, al quale il relatore e adesso il Governo hanno dato parere favorevole. Pertanto, anche sull'emendamento 1.12 esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, il relatore si è rimesso al Governo sugli emendamenti 1.101 e 1.220, rispettivamente dei senatori Guasti e Caruso Antonino.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Invito i colleghi a ritirarli, perché, riferendosi al registro dei revisori contabili e ad altri albi o registri professionali, trattano materia estranea all'argomento di cui si occupa il decreto-legge, altrimenti esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.200, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

FASSONE (*DS-U*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Fassone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.200, presentato dai senatori Fassone e Bassanini.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 20,30, è ripresa alle ore 20,50).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 340, 363, 911, 1913, 1929, 2068, 2419, 2551, 2776, 2782 e 2791-bis**

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente all'emendamento 1.200, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

FASSONE (*DS-U*). Insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Fassone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

L'emendamento è pertanto improcedibile.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sono altresì improcedibili gli emendamenti 1.201 e 1.202.

Senatore Falcier, accoglie l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 1.100?

FALCIER (*FI*). Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500.

Verifica del numero legale

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 7 aprile 2004

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 7 aprile, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 15,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Deliberazione ai sensi dell'articolo 136, comma 2 secondo periodo, del Regolamento in ordine al disegno di legge:

Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175-B/*bis*) (*Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione. Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento (2841).

– MASSUCCO ed altri. – Riparazione del danno subito dai pubblici dipendenti a causa di un processo penale ingiustamente promosso nei loro confronti (999).

2. Deputati SANZA ed altri. – Modifiche agli articoli 83, 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di attribuzione di seggi nell'elezione della Camera dei deputati (1972) (*Approvato dalla Camera*

dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione orale).

3. Riordino del settore energetico, nonchè deleghe al Governo in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi (2421) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– MAGNALBÒ. – Norme per lo sviluppo di una filiera biodiesel (408).

– SAMBIN ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, concernenti la durata delle convenzioni relative alla distribuzione del gas metano (1142).

– VALDITARA. – Garanzia della libera concorrenza tra imprese nel mercato dell'installazione e manutenzione di impianti (1580).

– CREMA. – Disposizioni per agevolare l'attuazione di progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (1634).

– MULAS ed altri. – Legge quadro in materia di parchi e impianti eolici (1861).

– COVIELLO ed altri. – Nuove norme in materia di disciplina del settore dell'energia elettrica e del gas e definizione delle politiche energetiche nazionali (2328).

III. Ratifiche di accordi internazionali

IV. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) *(Voto finale con la presenza del numero legale).*

2. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative (2650) *(Voto finale con la presenza del numero legale).*

3. Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001 (2005) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– CICCANTI ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario di laurea per l'anno accademico 2000-2001 (520).

4. Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione (1094-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

5. Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica (1690).

– CRINÒ ed altri. – Disposizioni finalizzate alla eradicazione del gozzo endemico e degli altri disordini da carenza iodica (1288) (Relazione orale).

V. Avvio della discussione generale del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione (2878) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*ove concluso dalla Commissione*).

VI. Discussione della mozione 1-00205 sulla ricerca scientifica

Ratifiche di accordi internazionali

1. Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento all'articolo 1 della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente dannose o aventi effetti indiscriminati (CCW) del 10 ottobre 1980, adottato a Ginevra il 21 dicembre 2001 (2611) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uganda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Kampala il 6 ottobre 2000 (2036).

3. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Roma il 21 febbraio 2001 (2228).

4. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Georgia nel settore della difesa, fatto a Roma il 15 maggio 1997 (2565).

5. Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo all'Accordo di Mosca del 20 gennaio 2000 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli *stock* di armi chimiche nella Federazione russa, fatto a Roma il 17 aprile 2003 (2585).

6. Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico-OCSE, con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione (2060).

7. Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione dei pipistrelli in Europa (EUROBATS), con allegato, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione (2477).

8. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con annessi ed Atto Finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996 (2478).

9. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri dell'Ucraina sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Roma il 13 marzo 2003 (2552).

10. Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con Atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1999 (2738) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

11. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, fatto a Torino il 29 gennaio 2001 (2739) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

12. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Nicosia il 10 febbraio 2003 (2740) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

13. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Damasco il 23 novembre 2000 (2736) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

14. Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatto a Roma il 24 novembre 1994, e del relativo Protocollo modificativo dell'articolo 6, fatto a Lima il 20 ottobre 1999 (2737) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

15. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnica, fatto a Yerevan il 15 aprile 2003 (2656).

16. Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001 (2668).

17. Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002 (2706).

18. Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 23 febbraio 2000 (2707).

19. Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (2351) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (*ore 20,52*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004 (340-363-911-1913-1929-2068-2419-2551-2776-2782-2791-bis)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (340)

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (363)

Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911)

Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1913)

Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1929)

Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2068)

Norme concernenti lo sbarramento elettorale, le incompatibilità, le preferenze e le pari opportunità nelle liste per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (2419)

Modifiche all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente norme per la elezione del Parlamento europeo (2551)

Nuove norme in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e di disciplina dei rimborsi delle spese elettorali, a sostegno delle pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione (2776)

Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18: «Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (2782)

Disposizioni in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004 (2791-bis)

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.100

DATO

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 3-bis.

*(Modifiche all'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18,
e successive modificazioni)*

1. L'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - 1. Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi coincidono rispettivamente con le regioni e con i capoluoghi regionali. La regione Trentino-Alto Adige è divisa in due circoscrizioni corrispondenti alle province di Trento e di Bolzano che sono i rispettivi capoluoghi delle circoscrizioni elettorali.

2. Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale.

3. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

4. La ripartizione dei seggi di cui al comma 3 si effettua con le seguenti modalità:

a) si divide il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei rappresentanti spettanti all'Italia;

b) si attribuisce comunque un seggio ad ogni circoscrizione il cui numero di abitanti è inferiore al quoziente di cui alla lettera a);

c) i rimanenti seggi vengono attribuiti alle altre circoscrizioni dividendo il numero degli abitanti di queste ultime per il numero dei rappresentanti spettanti all'Italia, diminuito del numero di seggi assegnati con le modalità di cui alla lettera b), e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 40 mila euro in ragione d'anno a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2004-2006, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione della

spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio."»

3.0.101

ALBERTI CASELLATI

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«3-bis.

(Fondo speciale incentivante per la partecipazione delle donne alle cariche elettive)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità – un fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione delle donne alle cariche elettive, di seguito denominato "fondo", avente una dotazione iniziale di 20 milioni di euro. Il fondo interviene in sostegno delle campagne elettorali, di convegni a carattere politico e scientifico, delle spese documentate postali e delle pubblicazioni, finalizzati a valorizzare la partecipazione e la presenza delle donne nella vita politica e sociale del paese.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate disposizioni attuative, nei limiti finanziari di cui al comma 1, in particolare per determinare le condizioni ed i criteri per la concessione dei contributi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in euro 20 milioni a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

ARTICOLO 4 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Esenzione dalle sottoscrizioni per le liste dei candidati)

1. All'articolo 12, quarto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione della Camera dei deputati abbiano presentato liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale con le quali si sia collegato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, pur sotto un diverso contrassegno, un candidato risultato eletto in un collegio uninominale».

EMENDAMENTI

4.4/1

DEL PENNINO

Respinto

All'emendamento 4.4 inserire alla fine le seguenti parole: «o abbiamo eletto un rappresentante al Parlamento europeo».

4.4

PASSIGLI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «con le quali si sia collegato» sino alla fine del periodo con le seguenti: «che abbiano riportato almeno due eletti, ovvero siano presenti alla Camera dei deputati con un proprio gruppo o con almeno cinque deputati e tre senatori facenti parte del Gruppo Misto».

4.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le prescrizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle elezioni degli organi regionali».

4.1/1

DEL PENNINO

Respinto

All'emendamento 4.1 inserire alla fine le seguenti parole: «o abbiamo eletto lista un rappresentante al Parlamento europeo».

4.1

STIFFONI, PIROVANO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In occasione delle elezioni politiche, provinciali o comunali, nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste o di candidature con contrassegni già utilizzati da partiti, movimenti o gruppi politici che si siano costituiti in un gruppo parlamentare in una delle due Camere all'inizio della legislatura in corso alla data di indizione dei relativi comizi».

ARTICOLO 5 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE E TABELLE B E C

Art. 5.

Approvato

(Voti di preferenza per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'elettore può manifestare, in ogni circoscrizione, non più di tre preferenze»;

b) le tabelle B e C sono sostituite dalle tabelle B e C allegate alla presente legge.

TABELLA B

MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO
PER LA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA
PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<div style="text-align: center;">mm. 20 1</div>	<div style="text-align: center;">mm. 20 5</div>	<div style="text-align: center;">mm. 20 9</div>	
<div style="text-align: center;">mm. 20 2</div>	<div style="text-align: center;">mm. 20 6</div>	<div style="text-align: center;">mm. 20 10</div>	
<div style="text-align: center;">mm. 20 3</div>	<div style="text-align: center;">mm. 20 7</div>	<div style="text-align: center;">mm. 20 11</div>	
<div style="text-align: center;">mm. 20 4</div>	<div style="text-align: center;">mm. 20 8</div>	<div style="text-align: center;">mm. 20 12</div>	

N. B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e possono contenere ciascuna 4 spazi, per un numero complessivo di 12.

Quando i contrassegni da inserire sono da 13 a 15, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 5; quando sono da 16 a 18, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 6; quando sono più di 18, viene utilizzata la quarta parte della scheda; nel caso in cui siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta, ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi.

I contrassegni sono posti secondo l'ordine di ammissione delle candidature, progredendo dall'alto in basso e, quindi, da sinistra a destra.

Le righe stampate accanto a ciascun simbolo devono essere in numero pari a quello delle preferenze che possono essere attribuite. La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quinta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA C

MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO
PER LA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA
PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA	
(data dell'elezione)	CIRCOSCRIZIONE
(regioni)	
SCHEDA PER LA VOTAZIONE	
FIRMA DELLO SCRUTATORE	
.....	
TIRIBRO	

EMENDAMENTI

5.1

CADDEO, MURINEDDU, NIEDDU, DETTORI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso con il seguente: «L'elettore può manifestare non più di tre preferenze nella prima, seconda, terza e quarta circoscrizione e non più di due nella quinta circoscrizione».

5.100

MARINI

Le parole da: «Al primo» a: «le altre» respinte; seconda parte preclusa

Al primo comma lettera a), sostituire le parole: «non più di tre preferenze» con le altre: «non più di due preferenze».

5.101

MARINI

Precluso

Al primo comma lettera a), sostituire le parole: «non più di tre preferenze» con le altre: «non più di una preferenza».

5.102

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «cinque».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.102

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Assegnazione dei seggi per lista e per circoscrizione)

1. All'articolo 21, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, primo comma, numero 3), i periodi dal quinto al termine del numero, sono sostituiti dai seguenti: "Successivamente, redige una graduatoria complessiva dei valori percentuali dei resti di ogni lista circoscrizionale, dai maggiori ai minori, includendo anche i valori percentuali dei resti delle liste circoscrizionali che non abbiano raggiunto il quoziente elettorale di lista. A tal fine moltiplica i resti di ogni lista circoscrizionale per cento e divide la cifra così ottenuta per il totale dei voti validi riportati da tutte le liste nella circoscrizione. In caso di parità si considera maggiore il valore percentuale della lista con la più alta cifra elettorale nazionale. In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio. Assegna quindi i seggi, partendo dai valori percentuali maggiori, fino a concorrenza con i seggi attribuiti ad ogni circoscrizione ai sensi dell'articolo 2, terzo e quarto comma, e fino a concorrenza con i seggi attribuiti ai sensi del numero 2). Quando nella graduatoria incontra il valore percentuale di una lista di una circoscrizione i cui seggi sono già stati tutti assegnati, ma appartenente a un partito o gruppo politico cui non sono ancora stati assegnati tutti i seggi, il seggio va assegnato al successivo valore percentuale dello stesso partito o gruppo politico. Quando incontra il valore percentuale di una lista circoscrizionale di un partito o gruppo politico cui sono già stati assegnati tutti i seggi, non attribuisce alcun seggio e passa al valore percentuale successivo. Se a una lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, i seggi soprannumerari vengono assegnati allo stesso partito o gruppo politico in altra circoscrizione, secondo il principio del maggiore valore percentuale indicato nei periodi precedenti. In caso di esaurimento totale dei candidati delle liste circoscrizionali di un partito o gruppo politico, i seggi soprannumerari vengono assegnati alle liste circoscrizionali degli altri partiti o gruppi politici con i più alti valori percentuali cui non siano ancora stati assegnati seggi"».

5.0.100

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Assegnazione dei seggi per lista e per circoscrizione)

1. All'articolo 21, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, primo comma, numero 3), il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Successivamente, determina la cifra circoscrizionale di ogni resto. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il resto di ogni lista circoscrizionale e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei voti validi della circoscrizione. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati, rispettivamente, nelle circoscrizioni i cui resti hanno la maggiore cifra circoscrizionale e, in caso di parità, al resto maggiore; a parità di resto, si procede a sorteggio».

5.0.101

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 21, primo comma, numero 3), della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il quinto comma è sostituito dai seguenti:

«I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati rispettivamente, nelle circoscrizioni per le quali risultano più alti i valori percentuali dei resti della lista, ottenuti moltiplicando il resto per cento e dividendo la cifra così ottenuta per il totale dei voti validi riportati da tutte le liste nella circoscrizione. In caso di parità di valori percentuali, il seggio viene attribuito a quella circoscrizione nella quale si è ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; in caso di ulteriore parità, si procede a sorteggio».

5.0.1/1

DEL PENNINO

Decaduto

All'emendamento 5.0.1, sostituire le parole: «partendo dai resti maggiori» con le altre: «partendo dal resto utile minore».

5.0.1

FALCIER

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Assegnazione dei seggi per lista e per circoscrizione)

1. All'articolo 21, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, primo comma, numero 3), i periodi dal quinto al termine del numero, sono sostituiti dai seguenti: "Successivamente, redige una graduatoria complessiva dei resti di ogni lista circoscrizionale, dai maggiori ai minori, includendo anche i resti delle liste circoscrizionali che non abbiano raggiunto il quoziente elettorale di lista. In caso di parità si considera maggiore il resto della lista con la più alta cifra elettorale nazionale. In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio. Assegna quindi i seggi, partendo dai resti maggiori, fino a concorrenza con i seggi attribuiti ad ogni circoscrizione ai sensi dell'articolo 2, terzo e quarto comma, e fino a concorrenza con i seggi attribuiti ai sensi del numero 2). Quando nella graduatoria incontra il resto di una lista di una circoscrizione i cui seggi sono già stati tutti assegnati, ma appartenente a un partito o gruppo politico cui non sono ancora stati assegnati tutti i seggi, il seggio va assegnato al successivo resto dello stesso partito o gruppo politico. Quando incontra il resto di una lista circoscrizionale di un partito o gruppo politico cui sono già stati assegnati tutti i seggi, non attribuisce alcun seggio e passa al resto successivo. Se a una lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, i seggi soprannumerari vengono assegnati allo stesso partito o gruppo politico in altra circoscrizione, secondo il principio del maggiore resto indicato nei periodi precedenti. In caso di esaurimento totale dei candidati delle liste circoscrizionali di un partito o gruppo politico, i seggi soprannumerari vengono assegnati alle liste circoscrizionali degli altri partiti o gruppi politici con i più alti resti cui non siano ancora stati assegnati seggi"».

5.0.103

MANUNZA, FEDERICI

Improcedibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

(Assegnazione dei seggi per lista e per circoscrizione)

1. All'articolo 21, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, primo comma, numero 3), i periodi dal quinto al termine del numero, sono sostituiti dai seguenti: "Successivamente, redige una graduatoria complessiva dei valori percentuali dei resti di ogni lista circoscrizionale, dai maggiori ai minori, includendo anche i valori percentuali dei resti delle liste circoscrizionali che non abbiano raggiunto il quoziente elettorale di lista. A tal fine moltiplica i resti di ogni lista circoscrizionale per cento e divide la cifra così ottenuta per il totale dei voti validi riportati da tutte le liste nella circoscrizione. In caso di parità si considera maggiore il valore percentuale della lista con la più alta cifra elettorale nazionale. In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio. Assegna quindi i seggi, partendo dai valori percentuali maggiori, fino a concorrenza con i seggi attribuiti ad ogni circoscrizione ai sensi dell'articolo 2, terzo e quarto comma, e fino a concorrenza con i seggi attribuiti ai sensi del numero 2). Quando nella graduatoria incontra il resto di una lista di una circoscrizione i cui seggi sono già stati tutti assegnati, ma appartenente a un partito o gruppo politico cui non sono ancora stati assegnati tutti i seggi, il seggio va assegnato al successivo resto dello stesso partito o gruppo politico. Quando incontra il resto di una lista circoscrizionale di un partito o gruppo politico cui sono già stati assegnati tutti i seggi, non attribuisce alcun seggio e passa al resto successivo. Se a una lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, i seggi soprannumerari vengono assegnati allo stesso partito o gruppo politico in altra circoscrizione, secondo il principio del maggiore resto indicato nei periodi precedenti. In caso di esaurimento totale dei candidati delle liste circoscrizionali di un partito o gruppo politico, i seggi soprannumerari vengono assegnati alle liste circoscrizionali degli altri partiti o gruppi politici con i più alti valori percentuale cui non siano ancora stati assegnati seggi"».

2. Alla Tabella A, le parole «V - Italia insulare (Sicilia-Sardegna) Palermo» sono sostituite dalle due seguenti: «V - Sicilia Palermo» e «VI - Sardegna Cagliari».

5.0.2

FEDERICI, MANUNZA, COMINCIOLI

Improcedibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

1. Alla Tabella A, la "V Italia insulare (Sicilia-Sardegna) Palermo" sono sostituite dalle due seguenti: "V - Sicilia Palermo" e "VI - Sardegna Cagliari"».

5.0.104

LAURO

Improprio*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

Alla lettera *b*), numero 3), del comma 1 dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, le parole: «della metà più uno dei membri assegnati», sono sostituite dalle seguenti: «dei due terzi dei membri assegnati».

**ARTICOLO 6 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE**

Art. 6.

Approvato*(Disciplina transitoria per lo svolgimento abbinato delle elezioni europee, regionali ed amministrative del 2004)*

1. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia della primavera del 2004 con le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, quand'anche regolamentate da norme regionali, si osser-

vano le seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni:

a) le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 15 alle ore 22 del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica;

b) gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuati entro le ore 7 e 30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione;

c) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello della domenica;

d) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), d) ed f), e comma 2, del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453; si applica, altresì, l'articolo 2 del citato decreto-legge n. 300 del 1994, convertito dalla legge n. 453 del 1994;

e) all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 300 del 1994, convertito dalla legge n. 453 del 1994, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 30 per cento». Dall'attuazione della presente lettera non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali si provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari;

f) salvo quanto previsto dalla presente legge, per la nomina dei componenti degli uffici elettorali di sezione, per la costituzione e per il funzionamento dei seggi e per le operazioni preliminari alla votazione si applicano le disposizioni di cui alle leggi 8 marzo 1989, n. 95, e 21 marzo 1990, n. 53, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

g) l'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato, entro il giovedì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione;

h) gli uffici elettorali comunali, al fine di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, restano aperti dal lunedì al venerdì antecedenti la elezione, dalle ore 9 alle ore 19, il sabato di inizio delle votazioni dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto;

i) ai componenti degli uffici elettorali di sezione spettano i compensi di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale.

3. In caso di secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci della primavera 2004, si applicano le disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *f)*, *g)* e *h)* del comma 1 e le operazioni di scrutinio hanno inizio dopo la chiusura delle votazioni nella giornata di domenica, appena completate le operazioni previste dall'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

EMENDAMENTI

6.1

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

6.2

PASSIGLI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «con le elezioni dei presidenti» con le seguenti: «con il primo turno delle elezioni dei presidenti».

6.100

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «dalle ore 15 alle ore 22 del sabato e».

6.101

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «del sabato» con seguenti: «della domenica».

6.102

MARINI

Improcedibile

Sostituire, al primo comma, la lettera i) con la seguente:

«i) ai componenti degli uffici elettorali di sezione spettano i compensi di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70, come da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62, maggiorata del 10 per cento».

6.103

MARINI

Improcedibile

Al comma 1, lettera i) al termine del periodo aggiungere le parole: «maggiorati del 30 per cento».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.3

IOANNUCCI

Decaduto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. I deputati europei che siano Presidenti di Provincia o Sindaci, se rieletti al Parlamento Europeo al turno elettorale immediatamente successivo all'entrata in vigore della presente legge, mantengono anche l'incarico presso i rispettivi enti locali fino alla scadenza del mandato in corso e la relativa incompatibilità decorre a partire dai successivi 10 giorni dal suo compimento».

6.0.100/1

DEL PENNINO

Decaduto

All'emendamento 6.0.100, sostituire la lettera c) dell'articolo 6-bis con la seguente:

c) il quarto comma dell'articolo 1 è sostituito dai seguenti commi:

4 L'affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda avviene tramite l'ufficio affissioni del Comune o il concessionario del servizio o il concessionario degli spazi.

4-bis, Ciascun segretario dell'organizzazione locale di partito o suo delegato e mandatarî dei candidati provvedono a trasmettere il materiale di propaganda di cui al comma 4 del partito, o dei candidati, che vogliono venga affisso, all'ufficio affissioni del Comune o ai concessionari di cui al comma precedente.

4-ter, Insieme con il materiale di cui al comma 4 che si intende affiggere il segretario dell'organizzazione locale di partito o suo delegato e i mandatarî dei candidati sono tenuti a depositare una cauzione pari a 100 euro per ogni stampato, giornale murale od altro e per ogni manifesto.

4-quater. In caso di affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda da parte di soggetti diversi da quelli indicati dal comma 4, o in caso di affissione su spazi comunque non autorizzati, il partito o i candidati a cui si riferisce il materiale di propaganda perdono il diritto alla restituzione della cauzione, il cui importo sarà versato nelle casse comunali.

4-quinquies, I tipografi, incaricati della stampa del materiale di cui al comma 4, sono tenuti ad accertare che l'ordine giunga da uno dei soggetti di cui al precedente comma 4-bis.

6.0.100

PESSINA

Ritirato

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Affissioni in periodo elettorale)

Alla legge 4 aprile 1956, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, primo comma, le parole: "è effettuata esclusivamente" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere effettuate anche";

b) all'articolo 1, secondo comma, sopprimere la parola "soltanto";

c) all'articolo 1, sopprimere il quarto comma;

d) all'articolo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Nei giorni in cui si effettuano le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, e ogni forma di propaganda luminosa mobile, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti e gli spazi di cui agli articoli 1 e 2.

È sempre vietato il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico».

e) all'articolo 8, primo comma, primo periodo, le parole da "previsti dall'art. 1" a "negli spazi suddetti" sono sostituite dalle seguenti: "destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già legalmente affissi o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali o altri o manifesti negli spazi di cui agli articoli 1 e 2";

f) all'articolo 8, terzo comma, primo periodo, dopo la parola "affigge" è aggiunta la parola "abusivamente", le parole "previsti dall'art. 1 fuori dagli appositi spazi" sono soppresse».

6.0.101

ALBERTI CASELLATI

Ritirato e trasformato nell'odg G6.100

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Tutela della trasparenza nelle liste)

1. I manifesti elettorali con i nomi dei candidati, i relativi contrassegni e numero d'ordine, di cui alla legislazione vigente in materia elettorale, indicano in calce ad ogni lista le percentuali dei candidati di ciascun sesso».

6.0.1000 (testo 3)

IL RELATORE

V. testo 4

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifica all'articolo 18, legge 10 dicembre 1993, n. 515)

1. Al primo comma dell'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: "attinente alle campagne elettorali, commissionato", sono sostituite dalle seguenti: "inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e del Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché, nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978».

6.0.1000 (testo 4)

IL RELATORE

Approvato

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifica all'articolo 18, legge 10 dicembre 1993, n. 515)

1. Al primo comma dell'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: "attinente alle campagne elettorali, commissionato", sono sostituite dalle seguenti: "inclusi carta e inchiostri in esso impiegati,

per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e del Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché, nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978».

ORDINE DEL GIORNO

G6.100 (già em. 6.0.101)

ALBERTI CASELLATI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 340 e connessi,

impegna il Governo, in un prossimo provvedimento di legge, a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 6.0.101.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 7 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato con un emendamento

(Norme transitorie per la sperimentazione di procedure per il conteggio informatizzato del voto)

1. Fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti, in occasione dello scrutinio per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia della primavera del 2004, un operatore informatico, nominato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie tra i cittadini italiani che godono dei diritti politici, rileva in via sperimentale, all'interno dell'ufficio elettorale di sezione e mediante apposito strumento informatico, le risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda. L'esito della rilevazione sperimentale non ha alcuna incidenza sui risultati ufficiali dell'elezione.

2. Nei casi in cui si verificano difficoltà tecniche nell'attuazione della sperimentazione, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione prosegue, senza indugio, nelle operazioni ufficiali previste dalla normativa vigente. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, su richiesta dell'operatore informatico, autorizza l'intervento di personale specializzato per la soluzione di eventuali problemi tecnici.

3. La sperimentazione di cui al comma 1 è svolta, secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, previo opportuno coordinamento; essa si svolge in uffici elettorali di sezione, nel numero massimo di 2.500, individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie. Con lo stesso decreto è altresì costituita una commissione nazionale per la verifica dei risultati della sperimentazione.

4. In relazione alla eccezionale necessità ed urgenza di fare fronte tempestivamente agli adempimenti, alle forniture ed alle prestazioni dei servizi necessari per la sperimentazione di cui al comma 1, si procede anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato; è applicabile l'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, compreso il compenso da attribuire agli operatori informatici di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede, quanto a 8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, relativa all'anno 2004, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, quanto a 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, relativa all'anno 2004, di cui all'articolo 4, comma 12, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. A tal fine le risorse disponibili già preordinate al finanziamento degli interventi nei campi della

ricerca e della società dell'informazione a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di cui alla delibera CIPE n. 17 del 9 maggio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 7 luglio 2003, sono ridotte di pari importo.

EMENDAMENTI

7.100

MARINI

Improcedibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti, in occasione dello scrutinio per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia della primavera del 2004, due operatori informatici, nominati dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie tra i cittadini italiani che godono dei diritti politici, rilevano in via sperimentale, all'interno dell'ufficio elettorale di sezione e mediante appositi strumenti informatici, le risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda. L'esito della rilevazione sperimentale non ha alcuna incidenza sui risultati ufficiali dell'elezione».

7.1

PASSIGLI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie», con le seguenti: «dai prefetti competenti per territorio».

7.2

PASSIGLI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «diritti politici», inserire le seguenti: «e abbiano la patente informatica europea».

7.500

IL RELATORE

Approvato

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

7.101

MARINI

Precluso

Al comma 2 sostituire le parole: «dell'operatore informatico», con le parole: «degli operatori informatici».

7.102TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN**Improcedibile**

Al comma 3, sopprimere le parole: «, nel numero massimo di 2.500,».

7.3

PASSIGLI

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «costituita», aggiungere le seguenti: «su indicazione dei gruppi parlamentari di Camera e Senato».

7.4

PASSIGLI

Respinto

Sopprimere il comma 4.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.200 (testo 2)

CADDEO, ANGIUS, DETTORI, MURINEDDU, NIEDDU

Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «circoscrizione elettorale»;» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Circoscrizioni elettorali)

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La regione Sardegna e la regione Sicilia formano, rispettivamente, ciascuna una circoscrizione elettorale";

b) all'articolo 12, al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella V e nella VI circoscrizione le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 5.000 e non più di 10.000 elettori";

c) all'articolo 14, al primo comma dopo la parola: "quinta" sono inserite le seguenti: "e sesta";

d) la tabella A è sostituita dalla seguente:

TABELLA A
CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

CIRCOSCRIZIONI	Capoluogo delle circoscrizioni
I – Italia Nord-Occidentale	(Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia) Milano
II – Italia Nord-Orientale	(Veneto, Trentino Alto A. - Friuli Venezia G. - Emilia R.) Venezia
III – Italia Centrale	(Toscana - Umbria - Marche - Lazio) Roma
IV – Italia Meridionale	(Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria) Napoli
V – Italia Insulare	(Sicilia) Palermo (Sardegna) Cagliari

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di euro 20.000, si provvede, a decorrere dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte

corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.100

DETTORI, COLETTI, ZANDA, GIARETTA

Precluso

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modificazione delle circoscrizioni elettorali)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"La regione Sardegna e la regione Sicilia formano, rispettivamente, ciascuna una circoscrizione elettorale".

2. La Tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituita dalla seguente:

TABELLA A CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

CIRCOSCRIZIONI	Capoluogo della circoscrizione
I – Italia Nord-Occidentale	(Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia) Milano
II – Italia Nord-Orientale	(Veneto, Trentino Alto A. - Friuli Venezia G. - Emilia R.) Venezia
III – Italia Centrale	(Toscana - Umbria - Marche - Lazio) Roma
IV – Italia Meridionale	(Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria) Napoli
V – Sicilia	Palermo
VI – Sardegna	Cagliari

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 mila euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del-

l'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.0.104 (testo 2)

MULAS, DELOGU

Precluso

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

a) all'articolo 2, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Le regioni Sicilia e Sardegna formano, rispettivamente, ciascuna una circoscrizione elettorale";

b) la tabella A è sostituita dall'allegato di cui alla presente legge. I seggi assegnati alla circoscrizione "Italia Insulare" sono così suddivisi: 7 alla circoscrizione Sicilia e 2 alla circoscrizione Sardegna».

TABELLA A
CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

CIRCOSCRIZIONI	Capoluogo delle circoscrizioni
I – Italia Nord-Occidentale	(Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia) Milano
II – Italia Nord-Orientale	(Veneto, Trentino Alto A. - Friuli Venezia G. - Emilia R.) Venezia
III – Italia Centrale	(Toscana - Umbria - Marche - Lazio) Roma
IV – Italia Meridionale	(Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria) Napoli
V – Italia Insulare	(Sicilia) Palermo (Sardegna) Cagliari

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente emendamento, pari a 50 mila euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7.0.105 (testo 2)

MULAS, DELOGU

Precluso

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Le regioni Sicilia e Sardegna formano, rispettivamente, ciascuna una circoscrizione elettorale";

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente emendamento, pari a 50 mila euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7.0.103

DETTORI, COLETTI, ZANDA, GIARETTA

Respinto

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modificazione delle circoscrizioni elettorali)

1. Al primo comma dell'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dopo la parola: "quinta" sono inserite le seguenti: "e sesta".

2. La Tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituita dalla seguente:

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

CIRCOSCRIZIONI	Capoluogo della circoscrizione
I – Italia Nord-Occidentale	(Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia) Milano
II – Italia Nord-Orientale	(Veneto, Trentino Alto A. - Friuli Venezia G. - Emilia R.) Venezia
III – Italia Centrale	(Toscana - Umbria - Marche - Lazio) Roma
IV – Italia Meridionale	(Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria) Napoli
V – Sicilia	Palermo
VI – Sardegna	Cagliari

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 mila euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.0.106 (testo 2)

MULAS, DELOGU

Respinto

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. La Tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituita dalla seguente:

TABELLA A
CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

CIRCOSCRIZIONI	Capoluogo delle circoscrizioni
I – Italia Nord-Occidentale	(Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia) Milano
II – Italia Nord-Orientale	(Veneto, Trentino Alto A. - Friuli Venezia G. - Emilia R.) Venezia
III – Italia Centrale	(Toscana - Umbria - Marche - Lazio) Roma
IV – Italia Meridionale	(Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria) Napoli
V – Italia Insulare	(Sicilia) Palermo (Sardegna) Cagliari

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente emendamento, pari a 50 mila euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7.0.101

DETTORI, COLETTI, ZANDA, GIARETTA

Respinto

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modificazione delle circoscrizioni elettorali)

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Alla circoscrizione della Regione Sardegna sono comunque assegnati tre seggi."

2. All'articolo 21, primo comma, numero 3), quinto periodo, dopo le parole "a quelle circoscrizioni nelle quali si è ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale" sono aggiunte le seguenti: "fatta salva, comunque, la riserva dei seggi a favore della Regione Sardegna, di cui all'articolo 2, comma quinto".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 20 mila euro in ragione d'anno a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2004-2006, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.0.102

DETTORI, COLETTI, ZANDA, GIARETTA

Respinto

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni elettorali)

1. I commi nono e decimo dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono sostituiti dai seguenti:

"Ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle

d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia e della minoranza di lingua sarda così come costituitasi territorialmente, può collegarsi, agli effetti dell'assegnazione dei seggi prevista dai successivi articoli 21 e 22, con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno.

A tale scopo, nella dichiarazione di presentazione della lista, deve essere indicata la lista con la quale si intende effettuare il collegamento. Le dichiarazioni di collegamento fra le liste debbono essere reciproche».

ORDINE DEL GIORNO

G7.300

D'ONOFRIO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in occasione della votazione del disegno di legge Atto Senato 2791-*bis* concernente disposizioni in materia di elezione di membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004;

rilevata la necessità di una revisione organica della attuale disciplina legislativa relativa alla elezione al Parlamento europeo che tenga conto della nuova disciplina costituzionale europea relativa a composizione e funzioni del Parlamento europeo e del Comitato europeo dei poteri locali, e della disciplina costituzionale italiana concernente la forma di Stato ed in particolare le autonomie regionali ordinarie e speciali,

a tal fine impegna il Governo a fornire entro l'anno i dati necessari per la suddetta legislazione organica concernente l'elezione al Parlamento europeo, finalizzata ad una più rigorosa rappresentanza delle specificità territoriali, culturali e linguistiche.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 8 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

IL RELATORE

Accolta

All'articolo 6-bis, introdotto dall'emendamento 6.0.1000 (testo 4), al comma 1 inserire, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti modificazioni al numero 18 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento (2841)

ORDINI DEL GIORNO

G1

EUFEMI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che,

l'articolo 3, comma 57 della legge 350 del 24 dicembre 2003 introdotto e finalizzato ad accentuare il carattere risarcitorio specifico del diritto alla reintegrazione attribuito al dipendente prosciolto da ingiuste accuse,

invita il Governo ad assicurare, nell'applicazione del decreto legge n. 66 del 16 marzo 2004 e della sua legge di conversione, l'effettiva concessione del ristoro quantificabile sia nella retribuzione corrispondente al periodo di servizio ulteriore, pari alla durata della sospensione o a quella intercorrente dal collocamento in pensione effettivo a quello a cui avrebbe avuto diritto, sia nel computo di tale ulteriore periodo ai fini del migliore trattamento di pensione che viene riliquidato in aggiunta a quello già determinatogli in precedenza.

(*) Accolto dal Governo.

G2

MAGNALBÒ

Improponibile

Il Senato,

premessi che,

il disegno di legge finanziaria per il 2004 contiene, come di consueto ormai da diversi anni, delle disposizioni volte a limitare fortemente le assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mitigando tale li-

mitazione con misure volte a consentire deroghe ed a propagare le graduatorie dei concorsi già espletati;

per alcune Amministrazioni, di cui viene riconosciuta la situazione strategica, vengono previste ulteriori disposizioni di favore: è il caso del Ministero della giustizia che viene autorizzato non soltanto a proseguire fino a tutto il 2004 i rapporti di lavoro instaurati con personale a tempo determinato, bensì anche ad avvalersi di ulteriore personale a tempo determinato per le esigenze del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

la circolare emessa nel marzo 2004 dalla Funzione Pubblica, reca istruzioni e modalità attuative dell'articolo 3, commi 53, 54 e 55 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), al fine di autorizzazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni per l'anno 2004, indicando tra le amministrazioni dello Stato con esigenze prioritarie quella della Giustizia;

già il decreto legge 24 novembre 2000, n. 341 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, si era preoccupato di garantire l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione giudiziaria, in particolare prevedendo, all'articolo 24, comma 1-*bis*, la possibilità di provvedere alla copertura della metà dei posti vacanti nella carriera dirigenziale attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dalla medesima amministrazione;

tale disposizione costituisce una sorta di norma speciale rispetto al regime generale previsto per ciascun esercizio finanziario dalle leggi finanziarie, inserendosi nella medesima ottica di limitare il più possibile i concorsi, ricorrendo allo scorrimento di graduatorie già aperte, i cui termini di validità sono peraltro prorogati di anno in anno dalle leggi finanziarie stesse,

impegna il Governo:

a dare attuazione armonicamente al combinato disposto delle disposizioni recate dal disegno di legge finanziaria per il 2004, alla citata circolare della Funzione Pubblica e all'articolo 24, comma 1-*bis* del decreto-legge n. 341 del 2000, provvedendo alla copertura della metà dei posti vacanti della carriera dirigenziale tramite l'utilizzazione della graduatoria di merito per tutto il periodo di loro validità tenuto conto che per l'attingimento delle graduatorie di merito devono essere periodicamente individuati tutti i posti comunque vacanti nella carriera dirigenziale, comprensivi delle eventuali nuove disponibilità e che dalla metà dei posti vacanti periodicamente individuati e riservati agli idonei non possono essere de-tratti posti a nessun titolo.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

1. Al comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «sentenza definitiva di proscioglimento» sono inserite le seguenti: «perchè il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio, e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge»;

b) le parole: «oltre i limiti di età previsti dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe»;

c) dopo le parole: «sospensione ingiustamente subita» sono inserite le seguenti: «e del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro,»;

d) le parole: «secondo modalità stabilite con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse;

e) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i provvedimenti che dichiarano non doversi procedere per una causa estintiva del reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perchè il fatto non sussiste o perchè non lo ha commesso. Ove la sentenza irrevocabile di proscioglimento sia stata emanata anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il pubblico dipendente può chiedere il riconoscimento del migliore trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione della carriera con il computo

del periodo di sospensione dal servizio o dalla funzione o del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza.».

2. Dopo il comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è inserito il seguente:

«57-bis. Ove il procedimento penale di cui al comma 57, ricorrendo ogni altra condizione ivi indicata, si sia concluso con provvedimento di proscioglimento diverso da decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, anche pronunciati dopo la cessazione dal servizio, l'amministrazione di appartenenza ha facoltà, a domanda dell'interessato, di prolungare e ripristinare il rapporto di impiego per un periodo di durata pari a quella della sospensione e del servizio non prestato, secondo le modalità indicate nel comma 57, purché non risultino elementi di responsabilità disciplinare o contabile all'esito di specifica valutazione che le amministrazioni competenti compiono entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza di riammissione in servizio.».

3. Gli effetti delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal 10 gennaio 2004.

EMENDAMENTI

1.200

FASSONE, BASSANINI

Improcedibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 è sostituito dal seguente:

«57. – Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego, o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento perché il fatto non sussiste, o perché l'imputato non lo ha commesso, o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, pronunciate tutte ai sensi dell'articolo 530, comma 1, del codice di procedura penale, ha diritto di ottenere la riammissione in servizio, se in quiescenza, e comunque il riconoscimento del migliore trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione della carriera con il computo del periodo di sospensione dal servizio o dalla funzione, o del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza.».

1.201

CARUSO Antonino

Improcedibile

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato» *con le altre:* «ai sensi dell'articolo 530, comma 1, con esclusione del caso in cui il reato è stato commesso da persona non imputabile, e comma 3, limitatamente al caso in cui vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione, del codice di procedura penale, ovvero con decreto di archiviazione pronunciato ai sensi dell'articolo 408 del codice di procedura penale, con esclusione del caso in cui il fatto è stato commesso da persona non imputabile, o 411 dello stesso codice, limitatamente al caso in cui il fatto non è previsto dalla legge come reato, ovvero ancora con sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale, con esclusione del caso in cui il fatto è stato commesso da persona non imputabile e dei casi in cui la sentenza di non luogo a procedere è stata pronunciata perché sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita»;

e conseguentemente alla lettera e), sopprimere le parole da: «Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma, sono equiparati i provvedimenti» *fino alle parole:* «non lo ha commesso».

1.202

CARUSO Antonino

Improcedibile

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati» *con le altre:* «ai sensi dell'articolo 530, comma 1, con esclusione del caso in cui il reato è stato commesso da persona non imputabile, e comma 3, limitatamente al caso in cui vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione, del codice di procedura penale, anche se pronunciata» *e alla lettera e), sostituire le parole da:* «i provvedimenti» *fino alle parole:* «non lo ha commesso» *con le altre:* «i decreti di archiviazione pronunciati ai sensi dell'articolo 408 del codice di procedura penale, con esclusione del caso in cui il fatto è stato commesso da persona non imputabile, e 411 dello stesso codice, limitatamente al caso in cui il fatto non è previsto dalla legge come reato, nonché le sentenze di non luogo a procedere previste dall'articolo 425 del codice di procedura penale, con esclusione del caso in cui il fatto è stato commesso da persona non imputabile e dei casi in cui la sentenza di non luogo a procedere è

stata pronunciata perchè sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita».

1.100

FALCIER

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso», inserire le seguenti: «o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato senza che sia stato aperto contro costui un procedimento contabile o disciplinare».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «perché il fatto non sussiste o perché non lo ha commesso», inserire le seguenti: «o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato senza che sia stato aperto contro costui un procedimento contabile o disciplinare».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «o sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso», inserire le seguenti: «o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato senza che sia stato aperto contro costui un procedimento contabile».

1.500

FALCIER

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso», inserire le seguenti: «o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato».

Conseguentemente apportare la stessa modifica anche alla lettera e) e al capoverso «Art. 57-bis» del comma 2.

1.203

FASSONE, BASSANINI

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «l'imputato non lo ha commesso», inserire le parole: «ovvero perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, pronunciate tutte ai sensi dell'articolo 530, comma 1, del codice di procedura penale», e dopo la parola: «ovvero», inserire la seguente: «conclusi».

1.11

MASSUCCO, MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «o l'imputato non lo ha commesso», inserire le seguenti: «perché il fatto non costituisce reato».

1.204

CARUSO Antonino

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge» e, conseguentemente alla lettera e) sostituire le parole: «Ove la sentenza irrevocabile di proscioglimento sia stata emanata anteriormente ai cinque anni antecedenti all'entrata in vigore della presente legge il pubblico dipendente può chiedere» con le altre: «Resta fermo il diritto del pubblico dipendente di richiedere».

1.17

MAGNALBÒ, BONGIORNO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «dopo il compimento del settantacinquesimo anno di età».

1.3

EUFEMI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e, comunque, nei cinque anni antecedenti all'entrata in vigore della presente legge».

1.7

RIGHETTI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e, comunque, nei cinque anni antecedenti all'entrata in vigore della presente legge».

1.205

FASSONE, BASSANINI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge».

1.6

FALCIER

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «e, comunque, nei sei anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, apportare la stessa modifica anche alla lettera e).

1.206

ZANCAN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

1.207

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, CAVALLARO

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

1.208

FASSONE, BASSANINI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) le parole "oltre i limiti di età previsti dalla legge" sono sostituite dalle seguenti: "fermi restando comunque i limiti di età previsti dalla legge"».

1.16

MAGNALBÒ, BONGIORNO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo le parole: "oltre i limiti di età previsti dalla legge" sono aggiunte le seguenti: "e, comunque, non oltre il settantacinquesimo anno di età"».

1.400

EUFEMI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «oltre i limiti di età previsti dalla legge», inserire le seguenti: «e, comunque, non oltre il settantacinquesimo anno di età».

1.8

RIGHETTI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «anche oltre i limiti di età previsti dalla legge», inserire le seguenti: «e, comunque, non oltre il settantacinquesimo anno di età».

1.209

ZANCAN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «, comprese eventuali proroghe».

1.210

CARUSO Antonino

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «comprese eventuali proroghe», inserire le seguenti: «, e tuttavia non oltre tre anni il limite massimo stabilito da ciascun ordinamento di appartenenza».

1.211

FASSONE, BASSANINI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «eventuali proroghe», aggiungere le seguenti: «, ma comunque per non più di tre anni oltre tali limiti».

1.212

CARUSO Antonino

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «comprese eventuali proroghe», inserire le seguenti: «, e tuttavia non oltre il compimento dell'ottantesimo anno di età».

1.213

FASSONE, BASSANINI

Al comma 1, alla lettera e), sopprimere dalle parole: «Alle sentenze di proscioglimento» fino a: «non lo ha commesso».

1.214

ZANCAN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

Al comma 1, lettera e), sopprimere dalle parole: «Alle sentenze di proscioglimento», fino a: «non lo ha commesso».

1.12

MASSUCCO, MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «o perché non lo ha commesso» inserire le seguenti: «oppure perché il fatto non costituisce reato».

1.215

FASSONE, BASSANINI

Al comma 1, alla lettera e), sopprimere il secondo periodo.

1.2

EUFEMI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «dopo il compimento del settantacinquesimo anno di età».

1.9

RIGHETTI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti parole: «dopo il compimento del settantacinquesimo anno di età».

1.216

EUFEMI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «dal periodo di servizio non espletato» aggiungere le seguenti: «per sospensione o dimissioni».

1.1

EUFEMI

Al comma 1, lettera e), aggiungere il seguente periodo: «Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparate le sentenze definitive di annullamento dei provvedimenti amministrativi con i quali il pubblico dipendente è stato ingiustamente sospeso o collocato a riposo per motivi di servizio».

1.18

MAGNALBÒ, BONGIORNO

Al comma 1, lettera e), aggiungere il seguente periodo: «Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparate le sentenze definitive di annullamento dei provvedimenti amministrativi con i quali il pubblico dipendente è stato ingiustamente sospeso o collocato a riposo per motivi di servizio».

1.10

RIGHETTI

Al comma 1, lettera e), aggiungere il seguente periodo: «Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparate le sentenze definitive di annullamento dei provvedimenti amministrativi con i quali il pubblico dipendente è stato ingiustamente sospeso o collocato a riposo per motivi di servizio».

1.101

GUAISTI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis. È, altresì, da ritenere non operante il termine perentorio di cui all'articolo 13 della legge 13 maggio 1997, n. 132, per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili nei confronti di coloro che sono decaduti per effetto di procedimenti penali successivamente definiti nei modi di cui al comma precedente».

1.217

CARUSO Antonino

Al comma 2, nell'alinea sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»; al capoverso 57-bis sopprimere le parole da: «purchè non risultino» fino alla fine del capoverso, e dopo il capoverso 57-bis inserire il seguente: «57-ter. Nei casi previsti dai commi 57 e 57-bis le amministrazioni competenti danno luogo al prolungamento o al ripristino del rapporto di impiego a meno che, nei dodici mesi successivi alla presentazione dell'istanza di riammissione in servizio, non vengano accertati elementi di responsabilità disciplinare o contabile all'esito di specifica valutazione e fermo quanto previsto dall'articolo 653 del codice di procedura penale».

1.218

CARUSO Antonino

Al comma 2, al capoverso 57-bis, sostituire le parole da: «con provvedimento di proscioglimento» fino a: «l'imputato non lo ha commesso» con le seguenti: «con sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero con decreto di archiviazione, al di fuori dei casi indicati nel comma 57».

1.219

FASSONE, BASSANINI

Al comma 2, capoverso 57-bis, dopo le parole: «l'imputato non lo ha commesso», inserire le seguenti: «ovvero perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato».

1.13

MASSUCCO, MAGNALBÒ

Al comma 2, capoverso 57-bis, dopo le parole: «o l'imputato non lo ha commesso,» inserire le seguenti: «o perché il fatto non costituisce reato».

1.220

CARUSO Antonino

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nuovamente decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto eventuali termini di decadenza per l'iscrizione in albi o registri professionali di nuova formazione per i soggetti che ne avevano i prescritti requisiti e che non poterono presentare le domande o che videro le stesse non accolte per effetto della pendenza di procedimenti penali successivamente conclusi con le forme previste dai commi 57 e 57-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificati dall'articolo 1 del presente decreto, sempre che ricorrano le altre condizioni previste dalle citate disposizioni».

1.500a

IL RELATORE

All'articolo 1, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Sono fatti salvi gli effetti delle domande presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE			RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo	OGGETTO	Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegni di legge nn. 340 e connessi. Em. 7.2, Passigli	201	200	007	074	119	101	RESP.
2	NOM.	DDL nn. 340 e connessi. Em. 7.3, Passigli	204	203	004	074	125	102	RESP.
3	NOM.	DDL nn. 340 e connessi. Em. 7.4, Passigli	203	202	003	073	126	102	RESP.
4	NOM.	DDL nn. 340 e connessi. Prima parte em. 7.0.200 (testo 2), Caddeo e altri	201	200	006	100	094	101	RESP.
5	NOM.	DDL nn. 340 e connessi. Em. 7.0.103, Dettori e altri	205	204	011	074	119	103	RESP.
6	NOM.	DDL nn. 340 e connessi. Em. 7.0.101, Dettori e altri	189	188	006	059	123	095	RESP.
7	NOM.	DDL nn. 340 e connessi. Em. 7.0.102, Dettori e altri	191	190	005	059	126	096	RESP.
8	NOM.	DDL nn. 340 e connessi. votazione finale	199	198	057	132	009	100	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
 A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
 il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0581 del 06-04-2004 Pagina 1

Totale votazioni 8

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 8							
	01	02	03	04	05	06	07	08
ACCIARINI MARIA.C				F				A
AGOGLIATI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	F
AGONI SERGIO	A	A	A	C	C	C	C	F
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C	C	C	C	C	C	C	F
ANGIUS GAVINO				A	A	A	A	A
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	C	C	C	C	C	C	C	F
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	F
AYALA GIUSEPPE MARIA							F	A
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	F
BAIO DOSSI EMANUELA	M	M	M	M	M	M	M	M
BALBONI ALBERTO	C	C	C	F	F	C	C	F
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M
BARATELLA FABIO	F	F	F	F	F		F	A
BARELLI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	F
BASILE FILADELFIO GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	F
BASSO MARCELLO	F	F	F	F	F	F	F	M
BASTIANONI STEFANO								A
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	F			F			A
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	F
BATTAGLIA GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M
BATTISTI ALESSANDRO	F	F	F	F	F	F	F	A
BEDIN TINO				F	F	F	F	A
BERGAMO UGO	C	C	C	C	C	C	C	F
BETTA MAURO	F	F	F	F	F	F	F	C
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	C	C	C	C	C	F
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	F
BIANCONI LAURA	M	M	M	M	M	M	M	M
BOBBIO LUIGI	C	C	C		C			F
BOCO STEFANO					F	F	F	A
BOLDI ROSSANA LIDIA	M	M	M	M	M	M	M	M
BONATESTA MICHELE	A	A	A	F	A	C	C	F

Seduta N. 0581 del 06-04-2004 Pagina 2

Totale votazioni 8

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 8							
	01	02	03	04	05	06	07	08
BONAVITA MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F	
BONFIETTI DARIA	F	F	F	F	F	F	F	A
BONGIORNO GIUSEPPE	C	C	C	F	C	C	C	F
BORDON WILLER	F			F	F		F	
BOREA LEONZIO	M	M	M	M	M	M	M	M
BOSchetto GABRIELE	C	C	C		C	C	C	F
BOSI FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M
BRIGNONE GUIDO	A	C	C	F	A	C	A	F
BRUNALE GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	A
BRUTTI PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	A
BUCCIERO ETTORE	C	C	C	F	A	C	A	F
BUDIN MILOS	M	M	M	F	M	A	F	M
CADDEO ROSSANO	F	F		F	F	F		
CALLEGARO LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C	F
CALVI GUIDO	F	F	F	F				A
CAMBER GIULIO	C	C	C	C	C	C	C	F
CAMBURSANO RENATO	F	F	F	F	F		F	A
CANTONI GIAMPIERO CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M
CARELLA FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M
CARRARA VALERIO	M	M	M	M	M	M	M	M
CARUSO ANTONINO	M	M	M	M	M	M	M	M
CASILLO TOMMASO					F			
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	C	C	C	C	C	C	
CASTELLANI PIERLUIGI	F	F	F	F	F	F	F	A
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M
CAVALLARO MARIO						F	F	
CENTARO ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	F
CHERCHI PIETRO	C	C	C	F	C	C	C	F
CHINCARINI UMBERTO	F	C	C	F	C	C	C	F
CHIRILLI FRANCESCO	C	C	C	C	C		C	F
CHIUSOLI FRANCO	F	F	F	F	F	F	F	A
CICCANTI AMEDEO	C	C	C	F	A	C	C	F

Seduta N. 0581 del 06-04-2004 Pagina 4

Totale votazioni 8

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 8							
	01	02	03	04	05	06	07	08
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	F	F	F	F	F	F	A
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	C	C	C	C	C	C	F
DI SIENA PIERO MICHELE A.	F	F	F	F	F	F	F	A
DONATI ANNA	F	F	F					A
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	F
EUFEMI MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	F
FABBRI LUIGI	C	C	C		C	C	C	F
FABRIS MAURO	F	F	F	F	F			C
FALCIER LUCIANO	C	F	C	A	A	C	C	F
FALOMI ANTONIO			F					
FASOLINO GAETANO	C	C	C	C	C	C	C	F
FASSONE ELVIO	F	F	F	F	F	F	F	A
FAVARO GIAN PIETRO	C	C	C	C	C	C	C	F
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	C	C	F	C	C	F	
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	F
FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO	F		F		A			
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	
FISICHELLA DOMENICO	P	P	P					
FLAMMIA ANGELO	F	F	F	F	F	F	F	A
FLORINO MICHELE	F	F	F	C	C	C	C	F
FORCIERI GIOVANNI LORENZO						F		
FORLANI ALESSANDRO	C	C	C		C	C	C	F
FORTE MICHELE	M	M	M	M	M	M	M	M
FRANCO PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	F
FRANCO VITTORIA	F	F	F	F	F			A
GABURRO GIUSEPPE	C	C	C	A	C	M	C	F
GAGLIONE ANTONIO	F	F	F	F	F	F		A
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	F	F	F	F		A
GASBARRI MARIO	F	F	F	F	F	F	F	A
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	F
GIARETTA PAOLO					F	F		A
GIOVANELLI FAUSTO		F	F	F	F			A

Governmento, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 aprile 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del Prof. Enzo Boschi a Presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV (n. 99).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 7^a Commissione permanente, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 26 aprile 2004.

Governmento, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 31 marzo 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione», la relazione sullo stato di attuazione della citata legge.

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1^a, alla 5^a e alla 7^a Commissione permanente.

Interrogazioni

TESSITORE, MODICA. – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute.* – Premesso che il Commissario dell'IST, Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova, ha improvvisamente licenziato il direttore dello stesso istituto, prof. Lucio Luzzatto, adducendo motivazioni burocratiche;

ricordato che il prof. Luzzatto, già direttore dell'IIGB di Napoli e di altre prestigiose istituzioni scientifiche internazionali (dall'Hammer-smith di Londra al National Sloan Cancer Centre di New York), è una personalità di studioso riconosciuta a livello internazionale,

si chiede di conoscere:

quale valutazione i Ministri in indirizzo diano della decisione ricordata e quale provvedimento intendano adottare per evitare il rischio che l'istituto genovese resti senza un'autorevole guida scientifica e che la comunità scientifica italiana sia privata dall'apporto di uno studioso autorevole, che opera con riconosciuto successo in un campo di indagini di rilevante impatto sociale;

se il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ritenga che l'allontanamento di un autorevole studioso italiano, da pochi anni rientrato nel nostro Paese grazie all'impegno dell'Ateneo genovese, sia

coerente con la conclamata politica rivolta a favorire il ritorno dei «cervelli» italiani operanti all'estero;

se vada privilegiata una decisione burocratica e strumentale, quale quella adottata dal Commissario dell'IST di Genova, rispetto alle esigenze di sviluppo della ricerca scientifica italiana.

(3-01528)

PIZZINATO, ACCIARINI, MACONI, PIATTI, PILONI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

nel quartiere di Porta Ticinese a Milano sorge il complesso architettonico di San Lorenzo Maggiore alle Colonne;

si tratta di uno straordinario esempio di stratificazione storica e di sincretismo architettonico. Il complesso si compone della basilica di San Lorenzo Maggiore, fondata tra la fine del IV e l'inizio del V secolo, probabilmente sui resti di antiche terme romane. Pur se molto modificata nei secoli, essa ha mantenuto l'originario impianto paleocristiano. A formare la fronte di un grandioso quadriportico, che si apre sull'ampio sagrato, furono portate nel IV secolo 16 colonne marmoree di età tardo imperiale sormontate da capitelli corinzi, a sostegno della trabeazione;

l'intera area, di notevolissimo interesse archeologico e architettonico, è sottoposta a imprescindibili vincoli diretti ed indiretti atti a preservare, oltre che il bene e l'intera area nella sua materialità, anche, come recita l'articolo 45 del codice dei beni culturali (che entrerà in vigore il 1° maggio 2004, ma che nella sostanza rinovella le norme analoghe ora in vigore), «le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, (e che) ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro»;

insistente sull'area in questione è stato presentato un progetto urbanistico che prevede anche la costruzione di un edificio di sei piani (addossato alla parete cieca di un edificio preesistente) con destinazione commerciale e residenziale;

tale progetto è una rielaborazione del Piano particolareggiato già bocciato dal Consiglio di zona 1 – Centro storico lo scorso 11 giugno 2003;

la Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio ha rilasciato parere favorevole alla realizzazione del progetto urbanistico, e ciò malgrado la sua esecuzione definitiva comporterà – oltre alla sottrazione al pubblico godimento di un'area con una densissima fruizione pubblica da poco riqualificata con successo – l'inibizione della vista della basilica e dell'antico campanile, la limitazione – da alcuni punti di vista – della visuale sul colonnato romano, una grave e ingiustificata disomogeneità dell'edificio in costruzione, con i fabbricati seicenteschi della canonica che sarebbero sottratti alla vista. Tutto ciò, oltre a delineare una sostanziale alterazione della destinazione d'uso dell'area, determinerebbe la sottrazione al pubblico godimento di un bene nella sua integrità e singolarità.

Il che è tanto più grave considerato che il complesso di San Lorenzo Maggiore alle Colonne è parte essenziale dell'immagine della città,

gli interroganti chiedono di sapere:

per quale ragione si sia deciso di non far valere le prescrizioni di tutela indiretta, come determinate dal Testo unico e dal codice dei beni culturali;

per quale ragione il Soprintendente competente non abbia determinato di intervenire con i mezzi a sua disposizione;

se non si ritenga che l'edificazione di un edificio di sei piani su un'area archeologica prefiguri un grave danno per il patrimonio culturale nazionale;

se e quali iniziative o atti il Ministro in indirizzo intenda porre in atto per la salvaguardia di questo patrimonio storico.

(3-01529)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

RIPAMONTI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

la trasformazione in Spa della Cassa depositi e prestiti ha avviato di fatto un cambiamento radicale nell'assetto di Poste Italiane Spa e la nuova società entrerà in Poste italiane con il 35 per cento del capitale;

tale operazione è stata realizzata in modo del tutto inatteso ed in particolare senza alcun confronto con le organizzazioni sindacali e senza alcun passaggio parlamentare nelle commissioni di merito;

tale operazione impatta in modo eclatante con l'annunciato processo di quotazione in borsa di Poste Italiane Spa, oltre a generare preoccupazioni sull'integrità dell'azienda, sulle sue prospettive di crescita e sulla sua autonomia;

considerando che:

tale operazione, oltre ad avviare il processo di privatizzazione dell'azienda Poste Italiane Spa, sembrerebbe ricostruire un blocco analogo a quello delle vecchie partecipazioni statali, con le singolarità ben note;

non esisterebbe alcun piano strategico di Poste Italiane Spa che delinei le prospettive dell'azienda in relazione alla costituzione della nuova società della Cassa depositi e prestiti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, in qualità di autorità di regolazione del sistema postale, sia stato parte attiva di questa operazione e quali valutazioni tragga con riferimento all'azienda postale nazionale, sino ad ora ad intero capitale pubblico;

se non si ritenga di dover stabilire garanzie per il finanziamento del servizio universale e delle agevolazioni tariffarie decise da leggi dello Stato, per le quali non sono previsti i necessari finanziamenti, e quale strategia di evoluzione la Cassa depositi e prestiti e la società Poste Italiane Spa abbiano concordato con l'azionista pubblico.

(4-06544)

SODANO TOMMASO. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle attività produttive.* – Premesso che:

la IMS S.r.l. ha convocato le parti sociali per esporre le ragioni di una richiesta di mobilità *ex* legge n. 223/91, confermando durante detta riunione l'esternalizzazione di una parte della produzione con ditte in apalto;

la IMS S.p.a., nata con i fondi dell'art. 32 della legge n. 219/81, era un'azienda del gruppo Bitron, che operava nel settore della componentistica per elettrodomestici nell'area industriale di Morra De Sanctis, con 227 dipendenti e con un margine di contribuzione che si aggirava intorno al 33%;

nel giugno del 1999, dopo aver usufruito di un finanziamento pubblico per raddoppiare la linea di produzione MTH16 che doveva servire per portare in utile il bilancio dell'azienda e garantire sviluppo dal momento che era il prodotto più competitivo, improvvisamente, mantenendo la proprietà di entrambe le linee di produzione MTH16 e cedendo l'area meno competitiva, la società annunciò la cessione di un ramo d'azienda. Lo stabilimento venne quindi diviso in due tronconi: da un lato rimaneva il cedente con le due linee MTH16, con 82 dipendenti e con un margine di contribuzione del 45%; dal ramo ceduto nacque la IMS S.r.l. la quale, con 145 dipendenti e con un margine di contribuzione del 22% che generava un passivo in bilancio di circa un milione di euro all'anno, non aveva alcuna possibilità di sopravvivenza;

nel primo anno di attività, nonostante un aumento del 30% della produttività, la IMS riuscì appena a rispettare la previsione delle perdite;

con l'intervento dei sindacati l'azienda pianificò un piano triennale di rilancio che comprendeva anche un progetto di finanziamento pubblico vincolato a 14 nuove assunzioni. Il piano non fu mai attuato e l'azienda dovette rinunciare al finanziamento già assegnato, perdendo così ingenti somme,

si chiede di sapere:

se si intenda verificare se vi siano realmente i presupposti per la richiesta di mobilità;

quali misure si intenda adottare per evitare che la I.M.S. riduca i suoi organici;

quali iniziative e misure si intenda adottare per tutelare l'occupazione e i redditi dei lavoratori della I.M.S. S.r.l.

(4-06545)

FLORINO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che il Consiglio di Stato, Sezione consultiva degli atti normativi (sez. n. 2708/04), nell'adunanza dell'8 marzo 2004 ha di fatto sospeso il parere sull'emanando regolamento didattico, attuativo della legge n. 508/99 di riforma delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale;

che tra i motivi della sospensione di detto parere pare esserci (punti 26 e 27 dell'articolato) una mancata definizione da parte del Mini-

stero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dello *status* giuridico ed economico dei docenti AFAM e, in particolar modo, dei docenti delle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, che fin dall'emanazione della legge n.508/99 erano già nella posizione di recepire per intero il dettato legislativo e costituzionale, di cui all'articolo 33 della Carta fondamentale, e cioè Accademia di belle arti, Accademia nazionale di arte drammatica e ISIA;

che, nei fatti, i docenti di queste stesse istituzioni richiamate dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 508/99, pure prima dell'emanazione della suddetta legge, venivano posti, dallo stesso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per tanti aspetti sullo stesso livello dei docenti universitari consentendo, per esempio, alle istituzioni in oggetto un accesso ai programmi internazionali di scambio di studio e ricerca Socrates-Erasmus, in modo da permettere ai suoi docenti di esaminare e valutare studenti di istituzioni universitarie affini di paesi europei ed extraeuropei, ovvero di poter svolgere una parte della propria attività didattica presso analoghe istituzioni universitarie europee ed extraeuropee, con cui l'istituzione didattica italiana di appartenenza aveva firmato una convenzione;

che queste palesi assurdità sono state parzialmente emendate dalla legge n. 268/02 che, modificando l'articolo 4 della legge n. 508/99, ha di fatto equiparato i titoli di studio rilasciati dalle istituzioni in oggetto alle lauree universitarie;

che, nonostante la legge n. 268, il percorso di riforma iniziato con la legge n. 508 a tutt'oggi risulta essere palesemente arenato e proprio in merito alla posizione giuridico-economica del personale docente delle istituzioni in oggetto, in quanto adesso gli stessi si vedono riconosciuta una funzione assolutamente omologa a quella dei docenti universitari, non vedendosi, però, riconosciuto pari livello sia da un punto di vista giuridico che da un punto di vista economico, il che apre alla possibilità di un doppio assurdo, logico e giuridico;

che in qualsiasi altro paese europeo il personale docente delle istituzioni di alta formazione, siano università che altre istituzioni affini, ha identico trattamento sia giuridico che economico;

che nei fatti risulta ogni giorno che passa sempre meno credibile mantenere un'equiparazione formale dei percorsi formativi tra istituzioni AFAM e università quando, pur riconoscendo in maniera esplicita omologa funzione tra i docenti delle istituzioni in oggetto e i docenti universitari, non si sia ancora provveduto ad equiparare il livello giuridico ed economico tra gli stessi;

che tutto questo apre ancora la possibilità di una stridente contraddizione nella lettera della stessa legge n. 508/99, il cui dettato finisce per essere gravemente incompleto,

si chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti, per sanare questa evidente situazione contraddittoria, si intenda prendere, nell'interesse e delle istituzioni in oggetto e di un corretto andamento della cosa pubblica.

(4-06546)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che con interrogazione parlamentare 4-04667 del 4 giugno 2003 l'interrogante ha denunciato episodi di permeabilità dell'attuale amministrazione comunale di Pomigliano D'Arco, capeggiata dal sindaco Michele Caiazzo, ai voleri della criminalità organizzata;

che il Comune di Pomigliano D'Arco già con decreto del Presidente della Repubblica del 1993 era stato colpito da provvedimento presidenziale di scioglimento per accertate infiltrazioni di organizzazioni criminali locali in quanto diversi amministratori avevano illecitamente orientato l'attività dell'ente non solo disattendendo le regole generali di buona amministrazione ma anche consentendo l'acquisizione di contributi ed appalti pubblici a favore di personaggi ritenuti affiliati alla camorra;

che tra le irregolarità riscontrate veniva segnalata l'aggiudicazione dell'appalto della sistemazione della rete stradale dei rioni Spinelli e Baccheria a favore della ditta di Vincenzo Apicella, pregiudicato del luogo;

che Vice Sindaco ed Assessore all'epoca dello scioglimento era Michele Caiazzo, attuale Sindaco del Comune di Pomigliano D'Arco;

che la predetta ditta di proprietà di Vincenzo Apicella, soggetto ritenuto collegato ad una potente organizzazione camorristica, dopo la rielezione del sindaco Michele Caiazzo, avvenuta dopo un lungo periodo di gestione commissariale, ha ottenuto nuovamente, secondo quanto accertato dalla magistratura, ingiusti vantaggi nell'ambito dell'esecuzione di appalti pubblici affidati allo stesso Apicella dalla Giunta capeggiata dal sindaco Caiazzo. Per tale vicenda il sindaco Caiazzo, unitamente ad altri amministratori, tra i quali l'attuale consigliere comunale Lucia Rea e l'imprenditore Vincenzo Apicella, sono stati sottoposti a processo penale presso il tribunale di Nola;

che l'incriminazione e il rinvio a giudizio del sindaco Caiazzo per aver arrecato ingiusti vantaggi ad un imprenditore ritenuto collegato alla camorra i cui rapporti con il Comune di Pomigliano D'Arco erano già stati indicati tra le motivazioni del primo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, avrebbe dovuto indurre i competenti organi dello Stato ad avviare doverosamente le procedure di prevenzione antimafia previste dall'art. 15-*bis* della legge n. 55/1990, soprattutto al fine di evitare che il Comune, e quindi i cittadini di Pomigliano, potessero subire la reiterazione delle ingerenze della criminalità organizzata;

che, per effetto della mancata attivazione delle procedure di prevenzione, il Comune di Pomigliano D'Arco è stato impedito dal potersi costituire parte civile nel predetto processo penale che vede imputato il proprio Sindaco (il Caiazzo ben si è guardato dal costituire il Comune contro se stesso) ed è stato costretto a subire, come era immaginabile e prevedibile, altri episodi di condizionamento camorristico. Basta ricordare a titolo esemplificativo la vicenda relativa ai lavori pubblici eseguiti a piazza degli eroi dalla ditta SIAP, collegata a Giuseppe Siesto, già noto alla magistratura antimafia per essere stato rinviato a giudizio per il reato di associazione mafiosa ai sensi dell'articolo 416-*bis* del codice penale. Anche per tale vicenda, denunciata dall'interrogante con atto di sindacato

ispettivo 4-04667 del 4 giugno 2003, nessuna attività di contrasto si è verificata da parte del Ministero dell'interno;

che la preoccupante e inspiegabile assenza di reazione degli organi del Ministero dell'interno di fronte al palese condizionamento camorristico dell'amministrazione Caiazzo ha, ovviamente, comportato come conseguenza il convincimento per lo stesso Caiazzo di poter reiterare liberamente l'adozione di atti orientati e deviati prevalentemente verso interessi di malavitosi ovvero di soggetti collegati allo stesso sindaco;

che, infatti, l'Amministrazione Caiazzo, approfittando del clima di totale impunità di cui sta godendo, ha ben pensato di intervenire sul piano regolatore di Pomigliano D'Arco e, in dispregio delle più elementari norme che regolano l'imparzialità dell'azione amministrativa della pubblica amministrazione, ha deciso di favorire prevalentemente interessi di singoli assessori, consiglieri comunali e, indirettamente, della criminalità organizzata. Bastano solo alcuni esempi:

a) in pieno centro storico, a ridosso della pista ciclabile, è stata individuata come area industriale un fondo di proprietà del suocero di un assessore;

b) è stata resa edificabile un'area di proprietà di un assessore comunale sita a ridosso dell'uscita dell'autostrada, nonostante la fascia di rispetto. Lo stesso assessore ha costruito abusivamente la casa paterna senza che il sindaco Caiazzo adottasse alcun concreto ed efficace atto sanzionatorio;

c) è stata resa edificabile l'area sita in via Palermo, di proprietà dei suoceri di un consigliere comunale, operando una vera e propria discriminazione a danno di altri cittadini proprietari di fondi ubicati all'altro lato della strada, colpevoli solo di non godere delle coperture e dei favori del sindaco Caiazzo e della camorra;

d) molteplici interessi in numerosi comparti registrano il diretto investimento di un consigliere comunale;

e) molteplici interessi sono riscontrabili a Paciano anche attraverso una società nella quale figurano due consiglieri comunali;

f) un importante consigliere comunale, unitamente ad un importante Rettore universitario, è entrato nella gestione di un comparto di via Terracciano e via Mazzini con il noto imprenditore camorrista Siesto che ha, nel tempo, mantenuto rapporti di fatto con il Comune di Pomigliano D'Arco. Notevoli ingiusti vantaggi stanno ricevendo gli stessi soggetti anche nella gestione dei lotti di completamento di proprietà della famiglia del medesimo consigliere comunale, siti in via Emilia;

g) altri vantaggi sono stati ottenuti anche da un consigliere comunale, figlio di un noto pregiudicato, in relazione alla proprietà di beni immobili della «Masseria Chiavettieri»;

h) un altro consigliere ha ottenuto ingenti vantaggi in relazione ai beni di sua proprietà siti nelle masserie Cutinelli e Paciano;

che il piano messo a punto dal Caiazzo prevede la realizzazione di cinquemila vani e due comparti nelle masserie Marcomando e Chiavettieri

che, secondo quanto risulta all'interrogante, saranno costruiti da imprenditori collegati al clan camorristico Foria;

che oltremodo scandalosa è la vicenda di una consigliera comunale ex Verdi, che sicuramente è la più beneficiata dal Piano approvato dall'Amministrazione Caiazzo, che ha reso edificabile il giardino del padre vicino all'autostrada e il terreno di famiglia alle spalle della Pretura. Lo stesso Piano ha inoltre previsto il recupero della zona ex Sevel, dove il padre della consigliera ha grandi interessi. La medesima consigliera comunale risulta imputata unitamente al sindaco Caiazzo ed al pregiudicato Vincenzo Apicella, ritenuto collegato ad una potente organizzazione camorristica, nel processo penale menzionato precedentemente. La stessa, inoltre, ha ricevuto dal Presidente della Provincia di Napoli, strettamente collegato al sindaco Caiazzo, un importante incarico per la rappresentanza in tutte le sedi istituzionali delle iniziative adottate dalla Provincia in materia di legalità. Far rappresentare la legalità ad un soggetto indicato come persona beneficiaria di illeciti vantaggi nell'ambito del Piano regolatore di Pomigliano D'Arco, nonché imputata in un processo penale che vede coinvolto un soggetto ritenuto collegato alla camorra, è a dir poco scandaloso. Oramai si è toccato il fondo;

che la commistione di interessi criminali con interessi di soggetti devianti inseriti nella pubblica amministrazione ha raggiunto livelli preoccupanti. Come preoccupante è il silenzio degli organi dello Stato di fronte ai diffusi patti e commistioni affaristico-criminali che oramai dilagano impunite in molti comuni della provincia di Napoli,

si chiede di conoscere:

se il Ministro dell'interno non intenda verificare quali siano le vere ragioni dell'inspiegabile inerzia degli organi del Ministero dell'interno che, con supina acquiescenza, tollerano le gravi devianze delinquenziali che impregnano l'azione amministrativa del sindaco Caiazzo;

se il Ministro dell'interno non intenda inviare una commissione di accesso presso il Comune di Pomigliano D'Arco e nelle more, accertata la fondatezza dei fatti denunciati, non intenda adottare provvedimenti di sospensione cautelare degli amministratori comunali di Pomigliano D'Arco per impedire che vengano portate a compimento le gravi e dannose decisioni adottate dall'Amministrazione Caiazzo.

(4-06547)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01528, dei senatori Tessitore e Modica, sull'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova;

3-01529, dei senatori Pizzinato ed altri, sul complesso architettonico di San Lorenzo Maggiore alle Colonne, sito in Milano.

Errata corrige

Nel Resoconto sommario e stenografico della 577^a seduta pubblica del 31 marzo 2004, a pagina 111, l'ordine del giorno G1.500 (già em. 1.228) deve intendersi sottoscritto anche dal senatore Minardo.

